Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

ACC

10000/109/1832

[redacted]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

10000/109/1832

REGIONAL ORDERS, REGION IV
JUNE – AUG. 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

60

Col Henderson.

Noted. I shall maintain a clear distinction that strikes are illegal in the aboriginal sense as opposed to peaceful picketing carried out in connection with the disputes in U.K. but will have regard to circumstances

I have had further discussions with Labour and Admin. Sects. about the proposed order warning possible Strikers in the Communications Industry that they will be punished if they go on Strike. Col Baird is strongly opposed to it and his Staff would be prepared to argue the point with AAI. The request for the order was I understand made by the Admiralty and has AAI's support. We cannot see reasons to be that the C.C. 1142
do not recommend an order of this sort and feel confident of being able to settle any Strike quickly. We must admit that we have always had been successful. As I say if AAI want to pass it thro, Should Sherman Col Baird since he should have our last word.

The last Strike was caused by the employment in Glasgow of non-Trade Unionists and the action might not be in accordance with the views of the Trade Unions.

E Fellowes 6/9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

VISITS

OF REGIONAL AND AMG ARMY OFFICERS

TO CIVIL AFFAIRS BRANCH

OFFICER	DATE	OFFICER VISITING	REGION or ARMY	REMARKS

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

59

CA Branch

494

594/CA also refers

A similar proposal was before AAI
some time ago and was rejected on the grounds
that there was confidence in ACC ability to handle
the situation. This last comment was hardly
to accept the position then and in view of recent
wars adjustments has today still less reason
to be advantageous.

Discussions have been held with
Col Henderson (See 594/CA) and Lt Col
Saunders (hence the delay in reply) and it is
agreed that ACC should retain control. If
any critical situation arises and we believe it
shall not, short of General discontent & trouble,
we can call on the Provost Marshall, should
the Italian Govt fail to handle the situation in
its own territory. This Sub. Comm 1141.
is insistent that ACC must control. We
cannot pass responsibilities and have
no desire to do so.

We strongly recommended that
the proposed Admin. Order be rejected

2/9/44

DK Lawi

5948 Hq. ACC. Brig. Pisa 58

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
REGION IV
A.P.O.394

17 AUG Recd

REGIONAL ORDER)
:
NUMBER 24)

14 August 1944

CONSIDERING that revenues from some appropriate source are necessary to meet certain of the operating costs inci= dental to the official functions of the Ufficio Trasporti di Roma, established under a Regional Order of 1 July 1944,

I, CHARLES POLETTI, Colonel, Regional Commissioner, Region IV, Allied Military Government, by virtue of power conferred upon me;

O R D E R

Article I

That all invoices issued by transport firms for servi= ces rendered by such firms while under the control and super= vision of the Ufficio Trasporti di Roma, will be subject to the imposition of a service charge not exceeding 3% of the total amount of the invoice in any case.

Article II

It shall be the duty of the Ufficio Trasporti di Roma to establish, regulate and control such service charge within the limitations provided in article I hereof, and said Uffi= cio Trasporti is authorized to make such regulations as may be necessary to enforce the payment of same.

Article III

All service charges imposed hereunder shall be charged to and paid for by the persons, firms or agencies using the transport in any case. 1340

Article IV

This Order shall become effective on 14 August 1944.

CHARLES POLETTI
Colonel

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

are necessary to meet certain of the operating costs inci= dental to the official functions of the Ufficio Trasporti di Roma, established under a Regional Order of 1 July 1944,

I, CHARLES POLETTI, Colonel, Regional Commissioner, Region IV, Allied Military Government, by virtue of power conferred upon me;

O R D E R

Article I

That all invoices issued by transport firms for servi= ces rendered by such firms while under the control and super= vision of the Ufficio Trasporti di Roma, will be subject to the imposition of a service charge not exceeding 3% of the total amount of the invoice in any case.

Article II

It shall be the duty of the Ufficio Trasporti di Roma to establish, regulate and control such service charge within the limitations provided in article I hereof, and said Uffi= cio Trasporti is authorized to make such regulations as may be necessary to enforce the payment of same.

Article III

All service charges imposed hereunder shall be charged to and paid for by the persons, firms or agencies using the transport in any case.

Article IV

This Order shall become effective on 14 August 1944.

CHARLES POLETTI
Colonel
Regional Commissioner

DISTRIBUTION:
"C" & "D"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE IV
A.P.O.394

ORDINE REGIONALE)
:
NUMERO 24) 14 Agosto 1944

CONSIDERATO che entrate derivanti da apposita e le=gittima fonte sono necessarie per fronteggiare certe spe=se d'esercizio inerenti al funzionamento dell'Ufficio Trasporti di Roma, stabilito in un Ordine Regionale del 1 Luglio 1944,

Io, CHARLES POLETTI, Colonnello, Commissario Regionale per la Regione IV, del Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi:

O R D I N O

Articolo I

Che tutte le fatture emesse da ditte di trasporti per servizi da esse resi, laddove queste siano sotto il controllo e la sorveglianza dell'Ufficio Trasporti di Roma, saran=no soggette all'imposizione di un tasso di servizio non su=periore al 3% dell'ammontare totale della fattura stessa.

Articolo II

Sarà dovere dell'Ufficio Trasporti di Roma stabilire, regolare e controllare tale tasso di servizio entro i limi=ti previsti dall'articolo 1 di cui sopra, e detto "Ufficio Trasporti" è autorizzato pertanto a svolgere tale attività regolatrice secondo le necessità del caso relative all'at=tuazione del pagamento stesso.

Articolo III

1138

Tutti i tassi di servizio imposti col presente Ordine saranno addebitati alle persone, ditte e agenzie fruenti del trasporto, e pagati dalle medesime.

Articolo IV

Quest'Ordine entrerà in vigore il 14 Agosto 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

CONSIDERATO che entrate derivanti da apposita e le= gittima fonte sono necessarie per fronteggiare certe spe= se d'esercizio inerenti al funzionamento dell'Ufficio Trasporti di Roma, stabilite in un Ordine Regionale del 1 Luglio 1944,

Io, CHARLES POLETTI, Colonnello, Commissario Regionale per la Regione IV, del Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi:

O R D I N O

Articolo I

Che tutte le fatture emesse da ditte di trasporti per servizi da esse resi, laddove queste siano sotto il control lo e la sorveglianza dell'Ufficio Trasporti di Roma, saran= no soggette all'imposizione di un tasso di servizio non su= periore al 3% dell'ammontare totale della fattura stessa.

Articolo II

Sarà dovere dell'Ufficio Trasporti di Roma stabilire, regolare e controllare tale tasso di servizio entro i limi= ti previsti dall'articolo 1 di cui sopra, e detto "Ufficio Trasporti" è autorizzato pertanto a svolgere tale attività regolatrice secondo le necessità del caso relative all'at= tuazione del pagamento stesso.

Articolo III

1138

Tutti i tassi di servizio imposti col presente Ordine saranno addebitati alle persone, ditte e agenzie fruenti del trasporto, e pagati dalle medesime.

Articolo IV

Quest'Ordine entrerà in vigore il 14 Agosto 1944.

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

DISTRIBUZIONE:
"C" & "D"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Hq. Acc. Civil Affairs Branch

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
REGION IV
A.P.O.394

12 AUG Recd

REGIONAL ORDER)
:
NUMBER 23)

10 August 1944

CONSIDERING that under the provisions of Regional Order No.22, the moratorium (suspension of maturity) declared and established under and by virtue of certain Italian Decrees of the Ministry of Grace and Justice, dated 19 October 1943, 31 October 1943, 12 January 1944, and 4 March respectively was terminated, and all Decrees relating thereto, in so far as they represent the ex-Governatorato of Rome, were declared and determined to be without force and effect as of August 9, 1944, and

CONSIDERING that in certain instances there will be need for an extension of the period during which creditors may have an opportunity of protesting past due obligations affected thereby, now

I, CHARLES POLETTI, Colonel, Regional Commissioner, Region IV, by virtue of power conferred upon me;

ORDER

Article I

That the period for protesting obligations affected as aforesaid and falling due on any date subsequent to the termination of the above mentioned "moratorium" up to and including 17 August 1944, is hereby extended to 20 August 1944.

Article II

1138

In the case of obligations maturing after 17 August 1944, all existing provisions of the Italian law relating to the protesting of past due obligations will be applicable.

Article III

To fully accomplish the purpose hereof this Order shall be construend as part of Regional Order No.22 and shall be deemed to be effective simultaneously therewith.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

No.22, the moratorium (suspension of maturity) de= clared and established under and by virtue of certain Italian Decrees of the Ministry of Grace and Justice, dated 19 October 1943, 31 October 1943, 12 January 1944, and 4 March respectively was terminated, and all Decrees relating thereto, in so far as they represent the ex-Go= vernatorato of Rome, were declared and determined to be without force and effect as of August 9, 1944, and

CONSIDERING that in certain instances there will be need for an extension of the period during which credi= tors may have an opportunity of protesting past due obli= gations affected thereby, now

I, CHARLES POLETTI, Colonel, Regional Commissioner, Region IV, by virtue of power conferred upon me;

O R D E R

Article I

That the period for protesting obligations affected as aforesaid and falling due on any date subsequent to the termination of the above mentioned "moratorium" up to and including 17 August 1944, is hereby extended to 20 August 1944.

Article II

1138

In the case of obligations maturing after 17 August 1944, all existing provisions of the Italian law relating to the protesting of past due obligations will be applic= able.

Article III

To fully accomplish the purpose hereof this Order shall be construend as part of Regional Order No.22 and shall be deemed to be effective simultaneously therewith.

CHARLES POLETTI
Colonel,
Regional Commissioner

DISTRIBUTION:
"C"&"D"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE IV
APO 394

ORDINE REGIONALE)
:
NUMERO 23)

10 Agosto 1944

CONSIDERATO che con i provvedimenti dell'Ordine Regionale N.22, la sospensione moratoria di maturità, dichiarata e costituita con ed in virtù di certi Decreti italiani del Ministero di Grazia e Giustizia con data 19 Ottobre, 1943, 31 Ottobre 1943, 12 Gennaio 1944 e 4 Marzo 1944 rispettivamente era terminata, e tutti i Decreti relativi, per quanto riguarda l'ex-Governatorato di Roma, erano dichiarati e ritenuti non validi dal 9 Agosto 1944, e,

CONSIDERATO che in certe istanze occorrerà una estensione del periodo, che permetterà ai creditori di protestare passate obbligazioni scadute e soggette a detta moratoria, ora,

Io, CHARLES POLETTI, Colonnello, Commissario Regionale, Regione IV, in virtù dei poteri conferitimi:

O R D I N O

Articolo I

Che il periodo stabilito per protestare le obbligazioni che cadono sotto detta moratoria, legalmente dovute e soggette a protesta in qualsiasi data successiva al termine della suindicata moratoria fino a e compreso il 17 Agosto 1944, è prorogato fino al 20 Agosto 1944.

Articolo II

1137

Nel caso che obbligazioni successive si maturassero dopo il 17 Agosto 1944, si dovranno applicare tutti i provvedimenti della Legge Italiana relativi alla protesta delle passate obbligazioni scadute.

Articolo III

Per ottenere completamente lo scopo qui esposto, il presente Ordine sarà considerato come facente parte dello Ordine Regionale N° 22, e avrà effetto simultaneo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

rata e costituita con ed in virtù di certi Decreti italia= ni del Ministero di Grazia e Giustizia con data 19 Ottobre, 1943, 31 Ottobre 1943, 12 Gennaio 1944 e 4 Marzo 1944 ri= spettivamente era terminata, e tutti i Decreti relativi, per quanto riguarda l'ex-Governatorato di Roma, erano di= chiarati e ritenuti non validi dal 9 Agosto 1944, e,

CONSIDERATO che in certe istanze occorrerà una estensio= ne del periodo, che permetterà ai creditori di protestare passate obbligazioni scadute e soggette a detta moratoria, ora,

Io, CHARLES POLETTI, Colonnello, Commissario Regionale, Regione IV, in virtù dei poteri conferitimi:

O R D I N O

Articolo I

Che il periodo stabilito per protestare le obbliga= zioni che cadono sotto detta moratoria, legalmente dovu= te e soggette a protesta in qualsiasi data successiva al termine della suindicata moratoria fino a e compreso il 17 Agosto 1944, è prorogato fino al 20 Agosto 1944.

Articolo II

1137

Nel caso che obbligazioni successive si maturassero dopo il 17 Agosto 1944, si dovranno applicare tutti i provvedimenti della Legge Italiana relativi alla protesta delle passate obbligazioni scadute.

Articolo III

Per ottenere completamente lo scopo qui esposto, il presente Ordine sarà considerato come facente parte dello Ordine Regionale Nº 22, e avrà effetto simultaneo.

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

DISTRIBUZIONE:
"C" & "D"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Hq. ACC Rc eMG Lec. 1
504
n-2940 C AFS

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
REGION IV
APO 394

REGIONAL ORDER)
:
NUMBER 22)

8 August 1944

10 AUG Recd

Considering the many advantages which are reasonably certain to follow the abrogation of the moratoriums declared by certain decrees of the Ministry of Grace and Justice on 19 October 1943, 31 October 1943, 12 January 1944 and 4 March 1944 whereunder the payments of certain obligations were suspended, and

Considering that the abrogation of said moratoriums has the approval of the responsible financial authorities of both Allied Military Government and Allied Control Commission, now therefore,

I, Charles Poletti, Colonel, Regional Commissioner of Region IV, by virtue of power conferred upon me;

O R D E R

Article I

ABROGATION OF MORATORIUMS

The moratorium declared and established under and by virtue of certain Italian decrees of the Ministry of Grace and Justice and dated 19 October 1943, 31 October 1943, 12 January 1944 and 4 March 1944, respectively is hereby abrogated and all decrees relating thereto in so far as they may affect the ex-Governatorato of Rome are hereby repealed and declared and determined to be without force and effect.

Article II

JURISDICTION AND EFFECTIVE DATE

1136

This Order shall apply only to the ex-Governatorato of Rome and shall become effective on August 9, 1944.

CHARLES POLETTI
Colonel
Regional Commissioner

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

certain to follow the abrogation of the moratoriums declared by certain decrees of the Ministry of Grace and Justice on 19 October 1943, 31 October 1943, 12 January 1944 and 4 March 1944 whereunder the payments of certain obligations were suspended, and

Considering that the abrogation of said moratoriums has the approval of the responsible financial authorities of both Allied Military Government and Allied Control Commission, now therefore,

I, Charles Poletti, Colonel, Regional Commissioner of Region IV, by virtue of power conferred upon me;

O R D E R

Article I

ABROGATION OF MORATORIUMS

The moratorium declared and established under and by virtue of certain Italian decrees of the Ministry of Grace and Justice and dated 19 October 1943, 31 October 1943, 12 January 1944 and 4 March 1944, respectively is hereby abrogated and all decrees relating thereto in so far as they may affect the ex-Governatorato of Rome are hereby repealed and declared and determined to be without force and effect.

Article II

JURISDICTION AND EFFECTIVE DATE

1136

This Order shall apply only to the ex-Governatorato of Rome and shall become effective on August 9, 1944.

CHARLES POLETTI
Colonel
Regional Commissioner

DISTRIBUTION:
"C" & "D"

HEADQUARTERS
9 AUG 1944
A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

2.4

54

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE IV
APO 394

ORDINE REGIONALE)
:
NUMERO 22)

8 Agosto 1944

Considerati i veri vantaggi che certamente seguiranno l'abrogazione delle moratorie dichiarate con alcuni decreti del Ministero di Grazia e Giustizia il 19 Ottobre 1943, il 31 Ottobre 1943, il 12 Gennaio 1944 ed il 4 Marzo 1944 con i quali i pagamenti di certe obbligazioni sono stati sospesi, e

Considerato che l'abrogazione di dette moratorie è approvata dalle Autorità di Finanza responsabili, sia dal Governo Militare Alleato sia dalla Commissione Alleata di Controllo,

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale, Regione IV, in virtù dei poteri conferitimi: ...

O R D I N O

Articolo I

ABROGAZIONE DI MORATORIE

La moratoria dichiarata e costituita con ed in virtù di certi decreti italiani del Ministero di Grazia e Giustizia con date 19 Ottobre 1943, 31 Ottobre 1943, 12 Gennaio 1944 ed il 1 Marzo 1944 rispettivamente, deve considerarsi abrogata, e detti decreti relativi, per quanto concerne l'ex-Governatorato di Roma, sono pertanto abrogati e dichiarati nulli.

Articolo II

GIURISDIZIONE E DATA EFFETTIVA

1135

Quest'Ordine è da applicarsi solo all'ex Governatorato di Roma e deve considerarsi entrato in vigore dal 9 Agosto 1944.

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Considerati i vari vantaggi che certamente seguiranno l'abrogazione delle moratorie dichiarate con alcuni decreti del Ministero di Grazia e Giustizia il 19 Ottobre 1943, il 31 Ottobre 1943, il 12 Gennaio 1944 ed il 4 Marzo 1944 con i quali i pagamenti di certe obbligazioni sono stati sospesi,e

Considerato che l'abrogazione di dette moratorie è approvata dalle Autorità di Finanza responsabili, sia dal Governo Militare Alleato sia dalla Commissione Alleata di Controllo,

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale, Regione IV, in virtù dei poteri conferitimi:...

O R D I N O

Articolo I

ABROGAZIONE DI MORATORIE

La moratoria dichiarata e costituita con ed in virtù di certi decreti italiani del Ministero di Grazia e Giustizia con date 19 Ottobre 1943, 31 Ottobre 1943, 12 Gennaio 1944 ed il 1 Marzo 1944 rispettivamente, deve considerarsi abrogata, e detti decreti relativi, per quanto concerne l'ex-Governatorato di Roma, sono pertanto abrogati e dichiarati nulli.

Articolo II

GIURISDIZIONE E DATA EFFETTIVA

1135

Quest'Ordine è da applicarsi solo all'ex Governatorato di Roma e deve considerarsi entrato in vigore dal 9 Agosto 1944.

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

DISTRIBUZIONE:
"C"&"D"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Hq. ACC. RC. F. MF Rec. 5942

02969 5

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
REGION IV
APO 394

REGIONAL ORDER)
:
NUMBER 21)

8 August 1944

10 AUG Recd

I, Charles Poletti, Colonel, Regional Commissioner, Region IV, by virtue of power conferred upon me;

ORDER

Article I

Regional Order 7, 1 July 1944, is amended to read as follows:

It shall be unlawful to sell, dispose or otherwise market milk within Region IV at retail prices in excess of seven (7) lire per litre.

Article II

In all other respects the provisions of said Regional Order Number 7 shall remain in full force and effect; and said Order as hereby amended is hereby extended to include all the territory embraced in Region IV.

Article III

This Order shall be effective on, from and after 15 August 1944.

CHARLES POLETTI
Colonel
Regional Commissioner 1134

DISTRIBUTION:
"B"&"D"

HEADQUARTERS 9 AUG 1944 A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

O R D E R

Article I

Regional Order 7, 1 July 1944, is amended to read as follows:

It shall be unlawful to sell, dispose or otherwise market milk within Region IV at retail prices in excess of seven (7) lire per litre.

Article II

In all other respects the provisions of said Regional Order Number 7 shall remain in full force and effect; and said Order as hereby amended is hereby extended to include all the territory embraced in Region IV.

Article III

This Order shall be effective on, from and after 15 August 1944.

CHARLES POLETTI
Colonel
Regional Commissioner 1134

DISTRIBUTION:
"B"&"D"

HEADQUARTERS
9 AUG 1944
A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

52

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE IV
APO 394

ORDINE REGIONALE)
:
NUMERO 21)

8 Agosto 1944

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale per la Regione IV, in virtù dei poteri conferitimi:

O R D I N O

Articolo I

Ordine Regionale nº 7, 1 luglio 1944, deve essere cor= retto nel modo seguente:

Sarà proibito vendere o far altrimenti commercio di lat= te entro la Regione IV, ad un prezzo al minuto superiore alle 7 lire al litro.

Articolo II

Sotto ogni altro riguardo i provvedimenti di detto Or= dine Regionale nº 7 rimarranno pienamente in vigore; tale ordine così corretto è pertanto esteso a tutto il territorio compreso nella Regione IV.

Articolo III

Questo Ordine entrerà in vigore dal 15 agosto 1944 in poi.

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

1133

DISTRIBUZIONE:
"B" & "D"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale per la Regione IV, in virtù dei poteri conferitimi:

O R D I N O

Articolo I

Ordine Regionale nº 7, 1 luglio 1944, deve essere corretto nel modo seguente:

Sarà proibito vendere o far altrimenti commercio di latte entro la Regione IV, ad un prezzo al minuto superiore alle 7 lire al litro.

Articolo II

Sotto ogni altro riguardo i provvedimenti di detto Ordine Regionale nº 7 rimarranno pienamente in vigore; tale ordine così corretto è pertanto esteso a tutto il territorio compreso nella Regione IV.

Articolo III

Questo Ordine entrerà in vigore dal 15 agosto 1944 in poi.

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

1133

DISTRIBUZIONE:
"B" & "D"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Hq. ACC. Brig. South 5942

5-8794

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
REGION IV
APO 394

REGIONAL ORDER)
:
NUMBER 20)

5 August 1944

8 AUG Recd

WHEREAS Regulations entitled "Fishing Regulations in the Waters of the Maritime Jurisdiction of Lazio to Port'Ercole" have been issued by the Commander of the Allied Navies. Now,

I, Charles Poletti, Colonel, Regional Commissioner, Region IV, by virtue of power conferred upon me;

O R D E R

Article I

ENFORCEMENT OF FISHING REGULATIONS

No persons within Region IV (that is to say all the Provinces of Lazio and Umbria, including the ex Governatorato of Rome) shall infringe or cause any other persons to infringe the said Regulations entitled "Fishing Regulations in the Waters of the Maritime Jurisdiction of Lazio to Port'Ercole".

Article II

PENALTIES

Any person who violates the provisions of this Order shall upon conviction by an Allied Military Court be liable to imprisonment or fine, or both, with or without other lawful punishment as the Court may determine, and the Court may in its discretion order the forfeiture to the Allied Military Government of any personal property in respect of which any such offence is committed in lieu of or in addition to the imposition of any other penalty with its jurisdiction.

1132

Article III

EXTENT OF ORDER

The Regulations to which this order refers, extend from [illegible] within one mile of the coast.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

the Waters of the Maritime Jurisdiction of Lazio to Port'Ercole" have been issued by the Commander of the Allied Navies. Now,

I, Charles Poletti, Colonel, Regional Commissioner, Region IV, by virtue of power conferred upon me;

O R D E R

Article I

ENFORCEMENT OF FISHING REGULATIONS

No persons within Region IV (that is to say all the Provinces of Lazio and Umbria, including the ex Governatorato of Rome) shall infringe or cause any other persons to infringe the said Regulations entitled "Fishing Regulations in the Waters of the Maritime Jurisdiction of Lazio to Port'Ercole".

Article II

PENALTIES

Any person who violates the provisions of this Order shall upon conviction by an Allied Military Court be liable to imprisonment or fine, or both, with or without other lawful punishment as the Court may determine, and the Court may in its discretion order the forfeiture to the Allied Military Government of any personal property in respect of which any such offence is committed in lieu of or in addition to the imposition of any other penalty with its jurisdiction.

1132

Article III

EXTENT OF ORDER

The Regulations to which this order refers, extend from the Gulf of Gaeta to Port'Ercole within one mile of the coast.

Article IV

EFFECTIVE DATE

This Order shall become operative within any Province, or part of Province within Region IV on the date on which it is first published therein.

CHARLES POLETTI
Colonel, USA
Regional Commissioner

DISTRIBUTION:
"C" & "D"

Copy of Regulations attached.

HEADQUARTERS AUG 1944 A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

50

FISHING REGULATIONS IN THE WATERS OF THE MARITIME JURISDICTION OF LAZIO TO PORT'ERCOLE INCLUSIVE

1. No fishing craft may be at sea without permit made out in the prescribed form and signed by a Captain of Port or by an Allied Marine Authority.

2. Permits can be obtained by the owner or Captain of the craft applying in person to: The Captain of Port of the place where the boat is usually kept.

3. Every craft for which permit is issued is to have painted on the bows in which in figures 20 cm. high & 5 cm. wide: the number of the permit issued to it.

4. The permit is to be available for inspection on demand when at sea by the Allied or Italian Authorities.

5. Fishing by boats with permits is allowed in daylight within one mile of the land, subject to the following restrictions:

   a. Daylight is defined as the period from half an hour before sunrise to half an hour after sunset.

   b. No fishing craft may go more than one mile from the land.

   c. No fishing craft may fish within the anchorage of any port. If obliged to pass through an anchorage, no fishing craft is to approach within 100 metres of any ship at anchor.

6. At night (½ hour after sunset to ½ hour before sunrise) no fishing craft may be at sea, except in the zone beyond the two miles limit North of Ischia as defined in the Naples Regulations, up to Fiumicino where unlimited fishing will be permitted, day and night within one mile from the shore.

1131

7. No explosives may be used for fishing or carried in any fishing craft.

8. Passengers, civilians or military or merchandise other than fish may not be carried in any fishing craft.

9. The Regulations in force, regarding the protection of fish going towards the mouth of the lagoons, still remain effective, and for this reason fishing is forbid=

Every craft for which permit is issued is to have pain= ted on the bows in which in figures 20 cm. high & 5 cm. wide: the number of the permit issued to it.

4. The permit is to be available for inspection on demand when at sea by the Allied or Italian Authorities.

5. Fishing by boats with permits is allowed in daylight within one mile of the land, subject to the following restrictions:

   a. Daylight is defined as the period from half an hour before sunrise to half an hour after sunset.

   b. No fishing craft may go more than one mile from the land.

   c. No fishing craft may fish within the anchorage of any port. If obliged to pass through an anchorage, no fishing craft is to approach within 100 metres of any ship at anchor.

6. At night (½ hour after sunset to ½ hour before sunrise) no fishing craft may be at sea, except in the zone beyond the two miles limit North of Ischia as defined in the Naples Regulations, up to Fiumicino where unlimited fi= shing will be permitted, day and night within one mile from the shore.

1131

7. No explosives may be used for fishing or carried in any fishing craft.

8. Passengers, civilians or military or merchandise other than fish may not be carried in any fishing craft.

9. The Regulations in force, regarding the protection of fish going towards the mouth of the lagoons, still re= main effective, and for this reason fishing is forbid= den within four hundred metres of the Lake mouths of Paola, Fondi, Monaci, Caprolace e Fogliano, in the pro= vince of Littoria, and the Lake of Orbetello, in the province of Grosseto.

10. Craft contravening these Regulations are liable to be fired on without warning and the owner arrested and punished.

BY ORDER OF THE COMMANDER
OF ALLIED NAVIES

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE IV
APO 394

ORDINE REGIONALE)
:
NUMERO 20)

5 Agosto 1944

Considerato che un Regolamento intitolato "Regolamento per la pesca nelle acque della circoscrizione marittima del Lazio fino a Porto d'Ercole" è stato emesso dal Comandante delle Flotte Alleate;

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale, Regione IV, in virtù dei poteri conferitimi,

ORDINO

Articolo I

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PESCA

E' vietato di contravvenire o di spingere altri a contravvenire, nel territorio della Regione IV (cioè in tutte le Provincie del Lazio e dell'Umbria, compreso l'ex Governatorato di Roma), alle norme contenute nel "Regolamento per la pesca nelle acque della circoscrizione marittima del Lazio fino a Porto d'Ercole".

Articolo II

PENALITA'

Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente ordinanza sarà giudicato da un Tribunale Militare Alleato e punito con l'arresto o con l'ammenda, oppure con entrambi, con o senza altri provvedimenti legali. La Corte potrà inoltre, a sua discrezione, ordinare il luogo delle suddette pene o in aggiunta alle stesse, la confisca a favore del Governo Militare Alleato di ogni oggetto appartenente al colpevole, che abbia servito per l'esecuzione del reato.

1130

Articolo III

ESTENSIONE DELL'ORDINE

Il Regolamento a cui questo Ordine si riferisce, si applica dal Golfo di Gaeta fino a Porto d'Ercole nel raggio di un miglio dalla costa.

...del Lazio fino a Porto d'Ercole" è stato emesso dal Comandante delle Flotte Alleate;

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale, Regione IV, in virtù dei poteri conferitimi,

O R D I N O

Articolo I

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PESCA

E' vietato di contravvenire o di spingere altri a contravvenire, nel territorio della Regione IV (cioè in tutte le Provincie del Lazio e dell'Umbria, compreso l'ex Governatorato di Roma), alle norme contenute nel "Regolamento per la pesca nelle acque della circoscrizione marittima del Lazio fino a Porto d'Ercole".

Articolo II

PENALITA'

Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente ordinanza sarà giudicato da un Tribunale Militare Alleato e punito con l'arresto o con l'ammenda, oppure con entrambi, con o senza altri provvedimenti legali. La Corte potrà inoltre, a sua discrezione, ordinare il luogo delle suddette pene o in aggiunta alle stesse, la confisca a favore del Governo Militare Alleato di ogni oggetto appartenente al colpevole, che abbia servito per l'esecuzione del reato.

1130

Articolo III

ESTENSIONE DELL'ORDINE

Il Regolamento a cui questo Ordine si riferisce, si applica dal Golfo di Gaeta fino a Porto d'Ercole nel raggio di un miglio dalla costa.

Articolo IV

ENTRATA IN VIGORE

Questo Ordine entrerà in vigore in ogni provincia, o parte di provincia, compresa nel territorio della Regione, il giorno della sua prima pubblicazione nella Regione stessa.

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

DISTRIBUZIONE:
"C" & "D"
Allegata, copia del Regolamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

REGOLAMENTO PER LA PESCA NELLE ACQUE DELLA CIRCOSCRIZIONE MARITTIMA DEL LAZIO FINO A PORTO ERCOLE INCLUSO

1. La navigazione è strettamente vietata ai pescherecci non muniti di regolare permesso rilasciato dalle Capitanerie di Porto da un'Autorità delle Marine Alleate.

2. I permessi saranno rilasciati al proprietario od al Co= mandante del battello dietro personale richiesta avan= zata alla Capitaneria di Porto del luogo ove la barca attualmente è ormeggiata.

3. Ogni battello munito del regolare permesso dovrà portare su ambedue i lati della prora, dipinti in bianco, il nu= mero del permesso in caratteri alti 20 cm. e larghi 5 cm.

4. Tale permesso dovrà essere esibito a qualsiasi richiesta delle Autorità Alleate ed Italiane.

5. Ai battelli muniti di regolare permesso sarà consentita la pesca durante le ore diurne entro uno specchio di un miglio dalla costa, alle condizioni qui appresso speci= ficate:
   a. Per ore diurne s'intende il periodo di tempo che va da mezz'ora prima del sorger del sole a mezz'ora dopo il tramonto.
   b. E' vietato ai battelli di navigare ad una distanza maggiore di un miglio dalla costa.
   c. E' vietata la pesca entro i limiti di ancoraggio di ogni porto. Nel caso in cui un battello sia costretto per forza maggiore, ad attraversare una qualsiasi zona di ancoraggio, esso dovrà mantenersi a non meno di 100 metri di distanza dalle navi ivi ancorate.

6. E' rigorosamente vietata la navigazione durante le ore notturne (da mezz'ora dopo il tramonto fino a mezz'ora prima del sorger del sole), eccettuato nella zona oltre il limite di due miglia Nord di Ischia, come definito nei regolamenti di Napoli, fino a Fiumicino dove sarà ammessa la pesca illimitata, giorno e notte entro un mi= glio dalla costa. 1123

7. E' assolutamente vietata la pesca effettuata con qualsia si ordigno esplosivo, ed il trasporto di essi.

8. E' assolutamente vietato ad ogni battello da pesca il tra sporto di passeggeri civili, militari, oppure di merce che non sia strettamente prodotto di pesca.

9. Restano in vigore le disposizioni vigenti diretta a tute= [illegible] lungo le foci lagonari, e per=

permesso in caratteri alti 20 cm. e larghi 5 cm.

4. Tale permesso dovrà essere esibito a qualsiasi richiesta delle Autorità Alleate ed Italiane.

5. Ai battelli muniti di regolare permesso sarà consentita la pesca durante le ore diurne entro uno specchio di un miglio dalla costa, alle condizioni qui appresso specificate:
   a. Per ore diurne s'intende il periodo di tempo che va da mezz'ora prima del sorger del sole a mezz'ora dopo il tramonto.
   b. E' vietato ai battelli di navigare ad una distanza maggiore di un miglio dalla costa.
   c. E' vietata la pesca entro i limiti di ancoraggio di ogni porto. Nel caso in cui un battello sia costretto per forza maggiore, ad attraversare una qualsiasi zona di ancoraggio, esso dovrà mantenersi a non meno di 100 metri di distanza dalle navi ivi ancorate.

6. E' rigorosamente vietata la navigazione durante le ore notturne (da mezz'ora dopo il tramonto fino a mezz'ora prima del sorgor del sole), eccettuato nella zona oltre il limite di due miglia Nord di Ischia, come definito nei regolamenti di Napoli, fino a Fiumicino dove sarà ammessa la pesca illimitata, giorno e notte entro un miglio dalla costa.

1123

7. E' assolutamente vietata la pesca effettuata con qualsiasi ordigno esplosivo, ed il trasporto di essi.

8. E' assolutamente vietato ad ogni battello da pesca il trasporto di passeggeri civili, militari, oppure di merce che non sia strettamente prodotto di pesca.

9. Restano in vigore le disposizioni vigenti diretta a tutelare la montata del pesce lungo le foci lagonari, e pertanto è vietata la pesca nel raggio di quattrocento metri dalle foci dei laghi di Paola, Fondi, Monaci, Caprolace e Fogliano, in provincia di Littoria, e del Lago di Orbetello in provincia di Grosseto.

10. Sarà senz'altro fatto fuoco su qualsiasi battello che non si attenga alle norme di cui sopra, mentre il proprietario si esporrà a punizione od arresto.

PER ORDINE DEL COMANDANTE
DELLE FLOTTE ALLEATE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Hq. A.C.C. Brig. Furh 594 1/2

48

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
REGION IV
APO 394

ORIGINAL ORDER)
:
NUMBER 19)

1 August 1944

8 AUG Recd

Considering the limited facilities available to supply the ever increasing demands for electrical energy, and

Considering that it is in the interest of all consumers that the distribution of electrical power be regulated and controlled in a manner whereunder all who have use for it may upon compliance with all regulatory requirements share in its distribution upon proper payment, now therefore:

I, Charles Poletti, Regional Commissioner, Region IV, by virtue of power conferred upon me;

ORDER

Article I

ESTABLISHMENT OF CONTROL AGENCY

Sect. 1. The T.C.U. Division of Region IV, Allied Military Government is hereby established as the Agency to regulate and control the distribution of electrical energy throughout said Region, and it is hereby authorized and directed to promulgate such rules and regulations as may be necessary from time to time to carry out the purposes of this Order.

Article II

DISTRIBUTION AND STATED PERIODS

1128

Sect. 1. In the preparation and enforcement of its regulations the Control Agency established under article I, shall to the extent of the facilities available make provisions for electrical service for civilians during the periods established by schedule A of article IV or at such other periods as the Control Agency may hereafter deem necessary to meet the future needs and demands of the civilian population.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Considering the limited facilities available to supply the ever increasing demands for electrical energy, and

Considering that it is in the interest of all consumers that the distribution of electrical power be regulated and controlled in a manner whereunder all who have use for it may upon compliance with all regulatory requirements share in its distribution upon proper payment, now therefore:

I, Charles Poletti, Regional Commissioner, Region IV, by virtue of power conferred upon me;

O R D E R

Article I

ESTABLISHMENT OF CONTROL AGENCY

Sect. 1. The T.C.U. Division of Region IV, Allied Military Government is hereby established as the Agency to regulate and control the distribution of electrical energy throughout said Region, and it is hereby authorized and directed to promulgate such rules and regulations as may be necessary from time to time to carry out the purposes of this Order.

Article II

DISTRIBUTION AND STATED PERIODS

1128

Sect. 1. In the preparation and enforcement of its regulations the Control Agency established under article I, shall to the extent of the facilities available make provisions for electrical service for civilians during the periods established by schedule A of article IV or at such other periods as the Control Agency may hereafter deem necessary to meet the future needs and demands of the civilian population.

Sect. 2. Whenever under the provisions of this Order or any regulations promulgated pursuant hereto, stated periods or hours are fixed and specified for the distribution of electrical current to civilian consumers, such consumers shall be bound by said regulations whether fixed by schedule or otherwise, and the use of electrical current or energy by any such consumers during hours other than those fixed in the schedules contained herein or promulgated hereunder shall be deemed to be a violation of this Order.

HEADQUARTERS
7 AUG 1944
A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Article III

OFFENCES

The use of electrical energy or current in violation of any of the provisions of this Order, or any regulation of the Control Agency established hereunder is unlawful, and shall be punishable as an offence against the Allied Military Government in an Allied Military Court.

Article IV

SCHEDULES

Schedule "A"

Hours during which electrical service will be available to civilian consumers:

Turn A - Tuesday	1	Aug.	from	1400	to	0600	hrs	on	2	Aug.
Turn B - Wednesday	2	"	"	"	"	"	"	"	3	"
Turn C - Thursday	3	"	"	"	"	"	"	"	4	"
Turn D - Friday	4	"	"	"	"	"	"	"	5	"
Turn A - Saturday	5	"	"	"	"	"	"	"	6	"
Turn B - Sunday	6	"	"	"	"	"	"	"	7	"
Turn C - Monday	7	"	"	"	"	"	"	"	8	"
Turn D - Tuesday	8	"	"	"	"	"	"	"	9	"
Turn A - Wednesday	9	"	"	"	"	"	"	"	10	"
Turn B - Thursday	10	"	"	"	"	"	"	"	11	"
Turn C - Friday	11	"	"	"	"	"	"	"	12	"
Turn D - Saturday	12	"	"	"	"	"	"	"	13	"
Turn A - Sunday	13	"	"	"	"	"	"	"	14	"
Turn B - Monday	14	"	"	"	"	"	"	"	15	"
Turn C - Tuesday	15	"	"	"	"	"	"	"	16	"
Turn D - Wednesday	16	"	"	"	"	"	"	"	17	"
Turn A - Thursday	17	"	"	"	"	"	"	"	18	"
Turn B - Friday	18	"	"	"	"	"	"	"	19	"
Turn C - Saturday	19	"	"	"	"	"	"	"	20	"

SCHEDULES

Schedule "A"

Hours during which electrical service will be avail= able to civilian consumers:

Turn A - Tuesday	1	Aug.	from	1400	to	0600	hrs	on	2	Aug.
Turn B - Wednesday	2	"	"	"	"	"	"	"	3	"
Turn C - Thursday	3	"	"	"	"	"	"	"	4	"
Turn D - Friday	4	"	"	"	"	"	"	"	5	"
Turn A - Saturday	5	"	"	"	"	"	"	"	6	"
Turn B - Sunday	6	"	"	"	"	"	"	"	7	"
Turn C - Monday	7	"	"	"	"	"	"	"	8	"
Turn D - Tuesday	8	"	"	"	"	"	"	"	9	"
Turn A - Wednesday	9	"	"	"	"	"	"	"	10	"
Turn B - Thursday	10	"	"	"	"	"	"	"	11	"
Turn C - Friday	11	"	"	"	"	"	"	"	12	"
Turn D - Saturday	12	"	"	"	"	"	"	"	13	"
Turn A - Sunday	13	"	"	"	"	"	"	"	14	"
Turn B - Monday	14	"	"	"	"	"	"	"	15	"
Turn C - Tuesday	15	"	"	"	"	"	"	"	16	"
Turn D - Wednesday	16	"	"	"	"	"	"	"	17	"
Turn A - Thursday	17	"	"	"	"	"	"	"	18	"
Turn B - Friday	18	"	"	"	"	"	"	"	19	"
Turn C - Saturday	19	"	"	"	"	"	"	"	20	"
Turn D - Sunday	20	"	"	"	"	"	"	"	21	"
Turn A - Monday	21	"	"	"	"	"	"	"	22	"
Turn B - Tuesday	22	"	"	"	"	"	"	"	23	"
Turn C - Wednesday	23	"	"	"	"	"	"	"	24	"
Turn D - Thursday	24	"	"	"	"	"	"	"	25	"
Turn A - Friday	25	"	"	"	"	"	"	"	26	"
Turn B - Saturday	26	"	"	"	"	"	"	"	27	"
Turn C - Sunday	27	"	"	"	"	"	"	"	28	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

47

Turn D - Monday	28	Aug.	from	1400	to	0600	hrs	on	29	Aug.
Turn A - Tuesday	29	"	"	"	"	"	"	"	30	"
Turn B - Wednesday	30	"	"	"	"	"	"	"	31	"
Turn C - Thursday	31	"	"	"	"	"	"	"	1	Sept.

SCHEDULE "B"

Territory in which Turns A,B,C, and D are respectively applicable when the electrical service is supplied by the Società Romana di Elettricità:

Turn A - All the Zone on the right hand side of the Tiber.

Turn B - Zones: Flaminio, Parioli, Salario, Nomentano, Ludovisi - from Pz.del Popolo to Via Tomacelli zone.

Turn C - Italia, Macao, Porta Maggiore, S.Lorenzo & Appio zones.

Turn D - Zone on the left side of the Tiber from Piazza della Libertà - Zone bounded by Corso Vittorio Emanuele - Corso Umberto (from Via Tomacelli), Piazza Venezia, 4 Fontane, Esquilino, Colosseo and Ostiense zones.

SCHEDULE "C"

Territory in which Turns A, B, C, and D are respectively applicable where the electrical service is supplied by Azienda Comunale Elettricità & Acque:

Turn A - Ludovisi, part of Nomentano, Salario and Città Giardino zones.

Turn B - Esquilino, Macao, part of Nomentano, Tiburtino, Italia, part of Appio, Tuscolano, Torpignattara, Prenestino and part of Monti zones.

Turn C - Part of Appio, Metronio, Latino, Ostiense, Garbatella, Trastevere, Monteverde, Regola, Parione, Pigna, part of Monti, Celio and Mustacchio zones.

Turn D - Prati, Flaminio, Parioli, Trionfale, Ponte and Colonna zones.

1127

Article V

This Order shall be effective on from and after 1 August 194

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Turn A - All the Zone on the right hand side of the Tiber.

Turn B - Zones: Flaminio, Parioli, Salario, Nomentano, Ludovisi - from Pz.del Popolo to Via Tomacelli zone.

Turn C - Italia, Macao, Porta Maggiore, S.Lorenzo & Appio zones.

Turn D - Zone on the left side of the Tiber from Piazza della Libertà - Zone bounded by Corso Vittorio Emanuele - Corso Umberto (from Via Tomacelli), Piazza Venezia, 4 Fontane, Esquilino, Colosseo and Ostiense zones.

SCHEDULE "C"

Territory in which Turns A, B, C, and D are respectively applicable where the electrical service is supplied by Azienda Comunale Elettricità & Acque:

Turn A - Ludovisi, part of Nomentano, Salario and Città Giardino zones.

Turn B - Esquilino, Macao, part of Nomentano, Tiburtino, Italia, part of Appio, Tuscolano, Torpignattara, Prenestino and part of Monti zones.

Turn C - Part of Appio, Metronio, Latino, Ostiense, Garbatella, Trastevere, Monteverde, Regola, Parione, Pigna, part of Monti, Celio and Mustacchio zones.

Turn D - Prati, Flaminio, Parioli, Trionfale, Ponte and Colonna zones.

1127

Article V

This Order shall be effective on from and after 1 August 1944.

CHARLES POLETTI
Colonel
Regional Commissioner

DISTRIBUTION:
"C" & "D"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

4 6

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE IV
APO 394

ORDINE REGIONALE)
:
NUMERO 19) 1 Agosto 1944

In considerazione delle limitate disponibilità per la fornitura delle sempre crescenti richieste di energia elettrica, e

In considerazione che è nell'interesse di tutti i consumatori che la distribuzione della energia elettrica sia regolata e controllata in modo che tutti gli utenti possano, compatibilmente con le esigenze della regolamentazione, partecipare alla sua distribuzione, in base ad un adeguato pagamento,

Io, Charles Poletti, Commissario Regionale, Regione IV, in virtù dei poteri conferitimi:

O R D I N O

Articolo I

ISTITUZIONE DI UN ENTE DI CONTROLLO

Sez. 1. La Divisione T.C.U. della Regione IV del Governo Militare Alleato è l'Ente al quale, in base a quest'ordine, compete di regolare e controllare la distribuzione dell'energia elettrica nella suddetta Regione. Essa è autorizzata ed incaricata di promulgare quelle norme e quei regolamenti che potranno di volta in volta occorrere per il raggiungimento degli scopi di questo Ordine.

1126

Articolo II

DISTRIBUZIONE A DATI PERIODI

Sez. 1. Nella preparazione e nella applicazione dei suddetti regolamenti, l'Ente istituito dall'Articolo I, provvederà, secondo la disponibilità, alla fornitura ai civili della corrente elettrica durante i periodi stabiliti nella Tabella "A" dell'articolo

...ristrutturazione delle sempre crescenti richieste di energia elettrica, e

In considerazione che è nell'interesse di tutti i consumatori che la distribuzione della energia elettrica sia regolata e controllata in modo che tutti gli utenti possano, compatibilmente con le esigenze della regolamentazione, partecipare alla sua distribuzione, in base ad un adeguato pagamento,

Io, Charles Poletti, Commissario Regionale, Regione IV, in virtù dei poteri conferitimi:

O R D I N O

Articolo I

ISTITUZIONE DI UN ENTE DI CONTROLLO

Sez. 1. La Divisione T.C.U. della Regione IV del Governo Militare Alleato è l'Ente al quale, in base a quest'ordine, compete di regolare e controllare la distribuzione dell'energia elettrica nella suddetta Regione. Essa è autorizzata ed incaricata di promulgare quelle norme e quei regolamenti che potranno di volta in volta occorrere per il raggiungimento degli scopi di questo Ordine.

1128

Articolo II

DISTRIBUZIONE A DATI PERIODI

Sez. 1. Nella preparazione e nella applicazione dei suddetti regolamenti, l'Ente istituito dall'Articolo I, provvederà, secondo la disponibilità, alla fornitura ai civili della corrente elettrica durante i periodi stabiliti nella Tabella "A" dell'articolo IV o in qualsiasi altro periodo che l'Ente stesso potrà d'ora innanzi ritenere necessario per fronteggiare i bisogni e le richieste della popolazione civile.

Sez. 2. Ove con i provvedimenti di questo Ordine e coi regolamenti da promulgarsi in seguito, siano stabiliti e specificati determinati periodi od ore per la distribuzione della corrente elettrica ai consumatori civili, costoro dovranno uniformarsi alle suddette prescrizioni, siano esse stabilite dalla Tabella o altrimenti, e l'uso della corrente o della energia elettrica da parte di qualunque consumatore durante ore diverse da quelle stabilite nelle Tabelle contenute in questo Ordine o promulgate in seguito ad esso, sarà ritenuta una trasgressione di questo Ordine.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Articolo III

REATI

L'uso della energia o della corrente elettrica in trasgressione a qualsiasi disposizione di questo Ordine, o a qualsiasi regolamento emanato dall'Ente di Controllo, sopra istituito, è illegale, sarà considerato come un reato contro il Governo Militare Alleato, e sarà giudicato da una Corte Militare Alleata.

Articolo IV

TABELLE

Tabella "A"

Ore durante le quali il servizio elettrico sarà disponibile ai consumatori civili:

Turno A - Martedì 1 ago. dalle ore 14 alle ore 6 del 2 ago.
" B - Mercoledì 2 " " " " " " " " " 3 "
" C - Giovedì 3 " " " " " " " " " 4 "
" D - Venerdì 4 " " " " " " " " " 5 "
" A - Sabato 5 " " " " " " " " " 6 "
" B - Domenica 6 " " " " " " " " " 7 "
" C - Lunedì 7 " " " " " " " " " 8 "
" D - Martedì 8 " " " " " " " " " 9 "
" A - Mercoledì 9 " " " " " " " " " 10 "
" B - Giovedì 10 " " " " " " " " " 11 "
" C - Venerdì 11 " " " " " " " " " 12 "
" D - Sabato 12 " " " " " " " " " 13 "
" A - Domenica 13 " " " " " " " " " 14 "
" B - Lunedì 14 " " " " " " " " " 15 "
" C - Martedì 15 " " " " " " " " " 16 "
" D - Mercoledì 16 " " " " " " " " " 17 "
" A - Giovedì 17 " " " " " " " " " 18 "
" B - Venerdì 18 " " " " " " " " " 19 "

Alleata.

Articolo IV

TABELLE

Tabella "A"

Ore durante le quali il servizio elettrico sarà di= sponibile ai consumatori civili:

Turno A - Martedì	1	ago.	dalle	ore	14	alle	ore	6	del	2	ago.
" B - Mercoledì	2	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"
" C - Giovedì	3	"	"	"	"	"	"	"	"	4	"
" D - Venerdì	4	"	"	"	"	"	"	"	"	5	"
" A - Sabato	5	"	"	"	"	"	"	"	"	6	"
" B - Domenica	6	"	"	"	"	"	"	"	"	7	"
" C - Lunedì	7	"	"	"	"	"	"	"	"	8	"
" D - Martedì	8	"	"	"	"	"	"	"	"	9	"
" A - Mercoledì	9	"	"	"	"	"	"	"	"	10	"
" B - Giovedì	10	"	"	"	"	"	"	"	"	11	"
" C - Venerdì	11	"	"	"	"	"	"	"	"	12	"
" D - Sabato	12	"	"	"	"	"	"	"	"	13	"
" A - Domenica	13	"	"	"	"	"	"	"	"	14	"
" B - Lunedì	14	"	"	"	"	"	"	"	"	15	"
" C - Martedì	15	"	"	"	"	"	"	"	"	16	"
" D - Mercoledì	16	"	"	"	"	"	"	"	"	17	"
" A - Giovedì	17	"	"	"	"	"	"	"	"	18	"
" B - Venerdì	18	"	"	"	"	"	"	"	"	19	"
" C - Sabato	19	"	"	"	"	"	"	"	"	20	"
" D - Domenica	20	"	"	"	"	"	"	"	"	21	"
" A - Lunedì	21	"	"	"	"	"	"	"	"	22	"
" B - Martedì	22	"	"	"	"	"	"	"	"	23	"
" C - Mercoledì	23	"	"	"	"	"	"	"	"	24	"
" D - Giovedì	24	"	"	"	"	"	"	"	"	25	"
" A - Venerdì	25	"	"	"	"	"	"	"	"	26	"
" B - Sabato	26	"	"	"	"	"	"	"	"	27	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

45

Turno C - Domenica 27 ago. dalle ore 14 alle ore 6 del 28 ago.
" D - Lunedì 28 " " " " " " " " " 29 "
" A - Martedì 29 " " " " " " " " " 30 "
" B - Mercoledì 30 " " " " " " " " " 31 "
" C - Giovedì 31 " " " " " " " " " 1 sett.

Tabella "B"

Territori nei quali si applicano rispettivamente i turni A, B, C, D, quando il servizio elettrico è fornito dalla Società Romana di Elettricità:

Turno A Tutta la zona al lato destro del Tevere

Turno B Zone: Flaminio, Parioli, Salario, Nomentano, Ludovisi, la zona da Piazza del Popolo a Via Tomacelli.

Turno C Italia, Macao, Porta Maggiore, S.Lorenzo e Appio.

Turno D Zona al lato sinistro del Tevere da Piazza della Libertà, le zone adiacenti al Corso Vittorio Emanuele, Corso Umberto (da via Tomacelli), Piazza Venezia, 4 Fontane, Esquilino, Colosseo e Ostiense.

Tabella "C"

Territori nei quali si applicano rispettivamente i turni A, B, C, D, quando il servizio elettrico è fornito dalla Azienda Comunale Elettricità & Acque:

Turno A Ludovisi, parte di Nomentano, Salario e Città Giardino.

Turno B Esquilino, Macao, parte di Nomentano, Tiburtino, Italia, parte di Appio, Tuscolano, Torpignattara, Prenestino e parte di Monti.

Turno C Parte di Appio, Metronio, Latino, Ostiense, Garbatella, Trastevere, Monteverde, Regola, Parione, Pigna, parte di Monti, Celio ed Eustacchio.

Turno D Prati, Parioli, Trionfale, Ponte e Colonna.

1125

Articolo V

Questo Ordine entra in vigore il 1 Agosto 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Società Romana di Elettricità:

Turno A Tutta la zona al lato destro del Tevere

Turno B Zone: Flaminio, Parioli, Salario, Nomentano, Ludovisi, la zona da Piazza del Popolo a Via Tomacelli.

Turno C Italia, Macao, Porta Maggiore, S.Lorenzo e Appio.

Turno D Zona al lato sinistro del Tevere da Piazza della Libertà, le zone adiacenti al Corso Vittorio Emanuele, Corso Umberto (da via Tomacelli), Piazza Venezia, 4 Fontane, Esquilino, Colosseo e Ostiense.

Tabella "C"

Territori nei quali si applicano rispettivamente i turni A, B, C, D, quando il servizio elettrico è fornito dalla Azienda Comunale Elettricità & Acque:

Turno A Ludovisi, parte di Nomentano, Salario e Città Giardino.

Turno B Esquilino, Macao, parte di Nomentano, Tiburtino, Italia, parte di Appio, Tuscolano, Torpignattara, Prenestino e parte di Monti.

Turno C Parte di Appio, Metronio, Latino, Ostiense, Garbatella, Trastevere, Monteverde, Regola, Parione, Pigna, parte di Monti, Celio ed Eustacchio. 1125

Turno D Prati, Parioli, Trionfale, Ponte e Colonna.

Articolo V

Questo Ordine entra in vigore il 1 Agosto 1944.

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

DISTRIBUZIONE:
"C" & "D"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

594 L

AJR/1 45A

CAB

7487

31 JUL Recd

HEADQUARTERS REGION 4
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
A. P. O. 394

TO : HQ. ACC. (RC. & MG. Section) 30 July 1944

31 JUL Recd

SUBJECT: Regional Orders (No's 1 & 2)

FILE No: R4/313.3

attached at B

Herewith are copies of this HQ Regional Orders No's 1 & 2, for your information.

S. J. Arnold Lt.Col.
Head of Secretariat

Encls. (2)

Copy to Legal Div. 1

HEADQUARTERS 1127
30 JUL 1944
A. G. O.

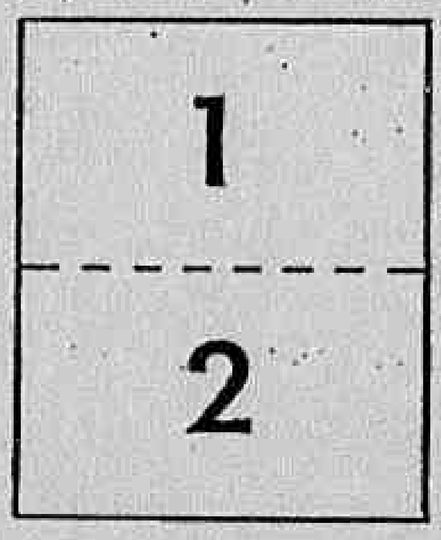
Love Sturge to see
Did you note the
file 31/7

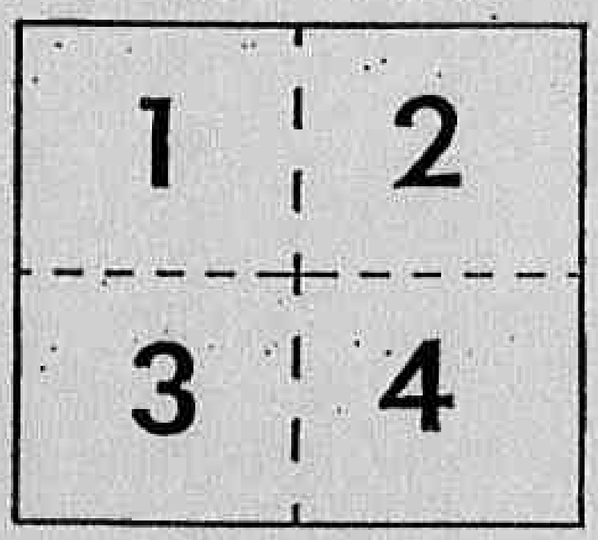
No. 8L
1/8

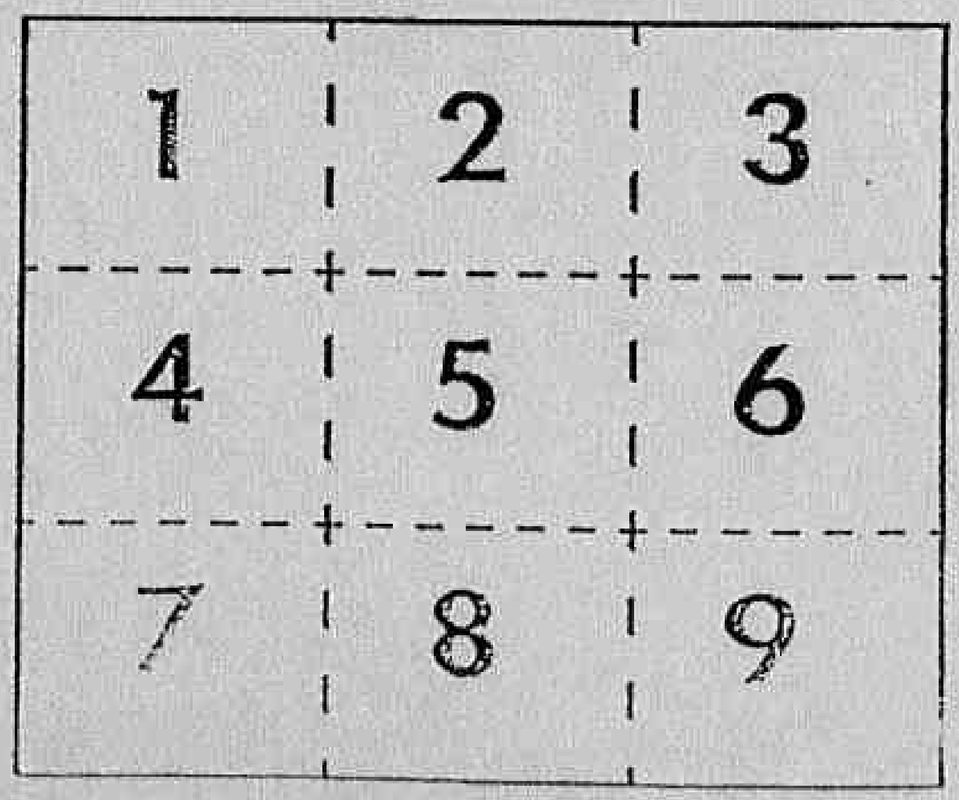
Decl

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.







Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Allied Military Government

REGION IV

Allied Control Commission

REGIONAL ORDER No. 2

Order relating to labour and wages

J. K. DUNLOP, O. B. E., M. C., T. D., Brigadier Regional Commissioner, by virtue of the powers conferred on me as hereby order as follows:

TITLE ONE. - LABOUR RELATIONS

Article I. - Abolition of Certain Fascist Organizations.

The Fascist Corporative System, all Fascist Confederations and National Federations of employers and of employees, all Fascist Corporations, and all sub-divisions, branches, constituent syndicates, unions, and other dependencies thereof, and all organizations affiliated with any of the foregoing, including (without limiting the generality of the foregoing) the following:

(1) Confederazione Fascista degli Industriali
(2) Confederazione Fascista degli Agricoltori
(3) Confederazione Fascista dei Commercianti
(4) Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e delle Assicurazioni
(5) Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura
(6) Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria
(7) Confederazione Fascista dei Lavoratori del Commercio
(8) Confederazione Fascista dei Lavoratori delle Aziende del Credito e delle Assicuraz.
(9) Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti
(10) Associazione Fascista degli Addetti alle Aziende Industriali dello Stato
(11) Associazione Fascista dei Ferrovieri dello Stato
(12) Associazione Fascista dei Postelegrafonici
(13) Associazione Fascista del Pubblico Impiego
(14) Unione Provinciale Fascista Lavoratori dell'Industria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

overnment

IV
ommission

R No. 2

ır and wages

egional Commissioner, by virtue of

ELATIONS
scist Organizations.

lions and National Federations of
sub-divisions, branches, constituent
ganizations affiliated with any of the
oregoing) the following:

ito e delle Assicurazioni
ricoltura
dustria
mmercio
ziende del Credito e delle Assicuraz.
li Artisti
e Industriali dello Stato

tria

Governo Militare All

IV REGIONE
Commissione Alleata di Con

ORDINE REGIONALE N. 2

Ordine riguardante il lavoro e le

J. K. DUNLOP, O. B. E., M. C., T. D., Generale di Brigata, Commissa
virtù del potere affidatomi, per questo mezzo ordino quanto segue:

TITOLO I. - RELAZIONI DEL LAVOR

Articolo I. - Abolizione di alcune istituzioni

Il sistema Corporativo Fascista, tutte le Confederazioni fasciste e Federaz
datori di lavoro e lavoratori, tutte le Corporazioni fasciste e tutte le diramazio
dacati, Unioni ed altri organi da essi rispettivamente dipendenti, e tutte le filiali
ganizzazioni, incluse (senza con ciò escluderne alcuna) le seguenti:

(1) Confederazione Fascista degli Industriali
(2) Confederazione Fascista degli Agricoltori
(3) Confederazione Fascista dei Commercianti
(4) Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e delle Assicu
(5) Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura
(6) Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria
(7) Confederazione Fascista dei Lavoratori del Commercio
(8) Confederazione Fascista dei Lavoratori delle Aziende del Credi
razioni
(9) Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti
(10) Associazione Fascista degli addetti alle Aziende Industriali dello
(11) Associazione Fascista dei Ferrovieri dello Stato
(12) Associazione Fascista dei Postelegrafonici
(13) Associazione Fascista del Pubblico Impiego
(14) Unione Provinciale Fascista Lavoratori dell'Industria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

nt

on

ges

rtue of

ons.

ons of
ituent
of the

curaz.

Governo Militare Alleato

IV REGIONE

Commissione Alleata di Controllo

ORDINE REGIONALE N. 2

Ordine riguardante il lavoro e le paghe

J. K. DUNLOP, O. B. E., M. C., T. D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, in virtù del potere affidatomi, per questo mezzo ordino quanto segue:

TITOLO I. - RELAZIONI DEL LAVORO

Articolo 1. - Abolizione di alcune istituzioni fasciste.

Il sistema Corporativo Fascista, tutte le Confederazioni fasciste e Federazioni nazionali per datori di lavoro e lavoratori, tutte le Corporazioni fasciste e tutte le diramazioni costituenti Sindacati, Unioni ed altri organi da essi rispettivamente dipendenti, e tutte le filiali delle predette Organizzazioni, incluse (senza con ciò escluderne alcuna) le seguenti:

(1) Confederazione Fascista degli Industriali
(2) Confederazione Fascista degli Agricoltori
(3) Confederazione Fascista dei Commercianti
(4) Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e delle Assicurazioni
(5) Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura
(6) Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria
(7) Confederazione Fascista dei Lavoratori del Commercio
(8) Confederazione Fascista dei Lavoratori delle Aziende del Credito e delle Assicurazioni
(9) Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti
(10) Associazione Fascista degli addetti alle Aziende Industriali dello Stato
(11) Associazione Fascista dei Ferrovieri dello Stato
(12) Associazione Fascista dei Postelegrafonici
(13) Associazione Fascista del Pubblico Impiego
(14) Unione Provinciale Fascista Lavoratori dell'Industria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

(4) Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e delle Assicurazioni
(5) Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura
(6) Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria
(7) Confederazione Fascista dei Lavoratori del Commercio
(8) Confederazione Fascista dei Lavoratori delle Aziende del Credito e delle Assicuraz.
(9) Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti
(10) Associazione Fascista degli Addetti alle Aziende Industriali dello Stato
(11) Associazione Fascista dei Ferrovieri dello Stato
(12) Associazione Fascista dei Postelegrafonici
(13) Associazione Fascista del Pubblico Impiego
(14) Unione Provinciale Fascista Lavoratori dell'Industria
(15) Unione Provinciale Fascista Lavoratori dell'Agricoltura
(16) Unione Provinciale Fascista Lavoratori del Credito ed Assicurazioni
(17) Unione Provinciale Fascista Lavoratori del Commercio
(18) Unione Fascista degli Industriali
(19) Unione Fascista degli Agricoltori
(20) Unione Fascista dei Commercianti
(21) Unione Fascista del Credito
(22) Unione Provinciale Fascista Professionisti ed Artisti
(23) Consiglio Provinciale delle Corporazioni

are hereby dissolved, and the laws authorising their existence and operation are hereby abrogated.

Article II. - Formation of New Labour Organizations.

Henceforth, all employees and all employers shall be free to form such organizations for collective bargaining and for other lawful purposes as they shall desire, provided however, that the activities of such organizations shall not be permitted to interfere with the prosecution of the war.

Article III. - Creation of Labour Offices.

There are hereby created:

(a) A Regional Labour Office, under a civilian director to be appointed by me for all occupied territory within Lazio and Umbria excluding the Commune of Rome.

(b) Provincial Labour Offices under civilian directors to be appointed as aforesaid, for each province or part thereof, within such occupied territory.

The Regional Labour Office shall:

(1) Facilitate the re-establishment of independent labour organisations in the area;
(2) Act as conciliator, mediator, and arbitrator in labour disputes which are of economic significance or interest throughout the area, provided, however, that the settlement thereof shall be subject to the approval of the Regional Commissioner, Region IV;
(3) Supervise the work of the Provincial Labour Offices and generally to do all such things in connection with labour matters within the area as may be deemed desirable.

The Provincial Labour Offices shall:

(1) Facilitate the re-establishment of independent labour organizations within provinces;
(2) Establish offices for the registration and supply of labour;
(3) Act as conciliator, mediator, and arbitrator in labour disputes arising within a province, [illegible] that the settlement thereof shall be subject to the approval of the Provin-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

e Assicurazioni

l Credito e delle Assicuraz.
i
triali dello Stato

Assicurazioni

ation are hereby abrogated.

Organizations.

such organizations for col-
rovided however, that the
he prosecution of the war.

Offices.

ppointed by me for all occu-
e.
inted as aforesaid, for each

in the area;
ich are of economic signifi-
e settlement thereof shall
7;
to do all such things in
desirable.

within provinces;

rising within a province,
he approval of the Provin-

(5) Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura
(6) Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria
(7) Confederazione Fascista dei Lavoratori del Commercio
(8) Confederazione Fascista dei Lavoratori delle Aziende del Credito e delle A
razioni
(9) Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti
(10) Associazione Fascista degli addetti alle Aziende Industriali dello Stato
(11) Associazione Fascista dei Ferrovieri dello Stato
(12) Associazione Fascista dei Postelegrafonici
(13) Associazione Fascista del Pubblico Impiego
(14) Unione Provinciale Fascista Lavoratori dell'Industria
(15) Unione Provinciale Fascista Lavoratori dell'Agricoltura
(16) Unione Provinciale Fascista Lavoratori del Credito ed Assicurazioni
(17) Unione Provinciale Fascista Lavoratori del Commercio
(18) Unione Fascista degli Industriali
(19) Unione Fascista degli Agricoltori
(20) Unione Fascista dei Commercianti
(21) Unione Fascista del Credito
(22) Unione Fascista Professionisti ed Artisti
(23) Consiglio Provinciale delle Corporazioni

sono con questo ordine disciolte e le leggi che autorizzano la loro esistenza ed il loro fu
mento sono con questo ordine abrogate.

Articolo II. - Creazione di nuove organizzazion del lavoro.

Da oggi, tutti i datori di lavoro e lavoratori potranno creare tali organizzazioni pe
tratti collettivi e per altri scopi legali da essi desiderati, purchè le attività di queste org
zioni non interferiscano col proseguimento della guerra.

Articolo III. - Creazione degli Uffici del lavoro.

Vengono col presente ordine creati:

(a) Un Ufficio Regionale del Lavoro sotto la direzione di un Direttore civile nominato da
tutti i territori occupati nel Lazio e nell'Umbria eccetto il Comune di Roma;
(b) Uffici Provinciali del Lavoro sotto la direzione di direttori civili nominati come sopra
provincia o parte di essa compresa in tale territorio occupato.

L'Ufficio Regionale del Lavoro ha il compito:

(1) Facilitare la ricostruzione delle Organizzazioni indipendenti del Lavoro nel territorio;
(2) Funzionare quale conciliatore, mediatore e arbitro in materia di controversie sul lav
siano di una importanza economica o di interesse nel territorio, disponendo affinchè l
zione delle medesime sia soggetta all'approvazione del Commissario Regionale, Regio
(3) Sopraintendere al funzionamento degli Uffici Provinciali del Lavoro e compiere gener
tutte le altre funzioni connesse con i problemi del lavoro nei limiti del territorio come p
sere ritenuto opportuno.

Gli Uffici Provinciali del Lavoro hanno il compito di:

(1) Facilitare la ricostruzione di organizzazioni indipendenti del lavoro nelle provincie;
(2) Creare Uffici per la registrazione ed il collocamento della mano d'opera;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

(5) Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura
(6) Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria
(7) Confederazione Fascista dei Lavoratori del Commercio
(8) Confederazione Fascista dei Lavoratori delle Aziende del Credito e delle Assicurazioni
(9) Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti
(10) Associazione Fascista degli addetti alle Aziende Industriali dello Stato
(11) Associazione Fascista dei Ferrovieri dello Stato
(12) Associazione Fascista dei Postelegrafonici
(13) Associazione Fascista del Pubblico Impiego
(14) Unione Provinciale Fascista Lavoratori dell'Industria
(15) Unione Provinciale Fascista Lavoratori dell'Agricoltura
(16) Unione Provinciale Fascista Lavoratori del Credito ed Assicurazioni
(17) Unione Provinciale Fascista Lavoratori del Commercio
(18) Unione Fascista degli Industriali
(19) Unione Fascista degli Agricoltori
(20) Unione Fascista dei Commercianti
(21) Unione Fascista del Credito
(22) Unione Fascista Professionisti ed Artisti
(23) Consiglio Provinciale delle Corporazioni

sono con questo ordine disciolte e le leggi che autorizzano la loro esistenza ed il loro funzionamento sono con questo ordine abrogate.

Articolo II. - Creazione di nuove organizzazioni del lavoro.

Da oggi, tutti i datori di lavoro e lavoratori potranno creare tali organizzazioni per contratti collettivi e per altri scopi legali da essi desiderati, purchè le attività di queste organizzazioni non interferiscano col proseguimento della guerra.

Articolo III. - Creazione degli Uffici del lavoro.

Vengono col presente ordine creati:

(a) Un Ufficio Regionale del Lavoro sotto la direzione di un Direttore civile nominato da me, per tutti i territori occupati nel Lazio e nell'Umbria eccetto il Comune di Roma;
(b) Uffici Provinciali del Lavoro sotto la direzione di direttori civili nominati come sopra per ogni provincia o parte di essa compresa in tale territorio occupato.

L'Ufficio Regionale del Lavoro ha il compito:

(1) Facilitare la ricostruzione delle Organizzazioni indipendenti del Lavoro nel territorio;
(2) Funzionare quale conciliatore, mediatore e arbitro in materia di controversie sul lavoro che siano di una importanza economica o di interesse nel territorio, disponendo affinchè la risoluzione delle medesime sia soggetta all'approvazione del Commissario Regionale, Regione IV;
(3) Sopraintendere al funzionamento degli Uffici Provinciali del Lavoro e compiere generalmente tutte le altre funzioni connesse con i problemi del lavoro nei limiti del territorio come potrà essere ritenuto opportuno.

Gli Uffici Provinciali del Lavoro hanno il compito di:

(1) Facilitare la ricostruzione di organizzazioni indipendenti del lavoro nelle provincie;
(2) Creare Uffici per la registrazione ed il collocamento della mano d'opera;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Article III. - Creation of Labour Offices.

There are hereby created:

(a) A Regional Labour Office, under a civilian director to be appointed by me for all occupied territory within Lazio and Umbria excluding the Commune of Rome.

(b) Provincial Labour Offices under civilian directors to be appointed as aforesaid, for each province or part thereof, within such occupied territory.

The Regional Labour Office shall:

(1) Facilitate the re-establishment of independent labour organisations in the area;

(2) Act as conciliator, mediator, and arbitrator in labour disputes which are of economic significance or interest throughout the area, provided, however, that the settlement thereof shall be subject to the approval of the Regional Commissioner, Region IV;

(3) Supervise the work of the Provincial Labour Offices and generally to do all such things in connection with labour matters within the area as may be deemed desirable.

The Provincial Labour Offices shall:

(1) Facilitate the re-establishment of independent labour organizations within provinces;

(2) Establish offices for the registration and supply of labour;

(3) Act as conciliator, mediator, and arbitrator in labour disputes arising within a province, provided, however, that the settlement thereof shall be subject to the approval of the Provincial Commissioner, and generally to do all such things in connection with labour matters within the province as may be deemed desirable.

TITLE TWO. - WAGES

Article I. - Increase in Wages of Government Employees.

Pursuant to the provisions of Article IX of Proclamation No. 2, employees of permanent and temporary status of the State, Province, Commune, Enti Para-Statali, and Public Institutions and Agencies (Aziende) which are administered by any of the foregoing governmental units, shall receive an increase in salaries equivalent to the following percentages of their total salaries in effect September 1 1943, (base, plus ordinary and extraordinary indemnities which normally represent an integral part of their total salaries):

On 1st	L.	1000	per	month	(or	fraction	thereof) 70 %
On 2nd	"	"	"	"	"	"	" 60 %
On 3rd	"	"	"	"	"	"	" 30 %
On 4th	"	"	"	"	"	"	" 20 %
On 5th	"	"	"	"	"	"	" 10 %

Salaries exceeding L. 5000 per month shall be increased a flat L. 1000 per month in lieu of the foregoing.

The foregoing increases shall become effective as of the first day of June 1944.

Article II. - Permissive Increase in Wages for private Employees.

Private employers are hereby authorized to grant increases in salaries and wages, effective hereafter, which shall not exceed the amounts specified in Article 1 of this Title, Such increases shall be calculated upon salaries and wages fixed by the Collective Labour Contracts which were in effect upon the 1st day of September, 1943. Anything to the contrary herein notwithstanding, however, no increase is permitted if an increase in salaries or wages equal to or greater than the amounts hereabove specified has previously been granted since the 1st day of September, 1943 and no increase shall exceed in amount that required to make theadjusted salary or wage equivalent to the salary or wage in effect on the 1st day of September, 1943, plus the percentages thereof hereinabove specified.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

ur Offices.

be appointed by me for all occu-
Rome.
appointed as aforesaid, for each

ions in the area;
s which are of economic signifi-
at the settlement thereof shall
on IV;
erally to do all such things in
emed desirable.

ions within provinces;

es arising within a province,
t to the approval of the Provin-
nnection with labour matters

s
nment Employees.

. 2, employees of permanent and
tali, and Public Institutions and
ing governmental units, shall
tages of their total salaries in
ry indemnities which normally

eof) 70 %
60 %
30 %
20 %
10 %
at L. 1900 per month in lieu of

day of June 1944.

e in Wages
s.

in salaries and wages, effective
1 of this Title, Such increases
e Labour Contracts which were
trary herein notwithstanding,
s equal to or greater than the
1st day of September, 1943 and
l salary or wage equivalent to
us the percentages thereof

tratti collettivi e per altri scopi legali da essi desiderati, purchè le attività di queste zioni non interferiscano col proseguimento della guerra.

Articolo III. - Creazione degli Uffici del lavo

Vengono col presente ordine creati:

(a) Un Ufficio Regionale del Lavoro sotto la direzione di un Direttore civile nominato tutti i territori occupati nel Lazio e nell'Umbria eccetto il Comune di Roma;
(b) Uffici Provinciali del Lavoro sotto la direzione di direttori civili nominati come so provincia o parte di essa compresa in tale territorio occupato.

L'Ufficio Regionale del Lavoro ha il compito:

(1) Facilitare la ricostruzione delle Organizzazioni indipendenti del Lavoro nel territo
(2) Funzionare quale conciliatore, mediatore e arbitro in materia di controversie su siano di una importanza economica o di interesse nel territorio, disponendo affin zione delle medesime sia soggetta all'approvazione del Commissario Regionale, F
(3) Sopraintendere al funzionamento degli Uffici Provinciali del Lavoro e compiere tutte le altre funzioni connesse con i problemi del lavoro nei limiti del territorio c sere ritenuto opportuno.

Gli Uffici Provinciali del Lavoro hanno il compito di:

(1) Facilitare la ricostruzione di organizzazioni indipendenti del lavoro nelle provinc
(2) Creare Uffici per la registrazione ed il collocamento della mano d'opera;
(3) Funzionare da conciliatori, mediatori ed arbitri in materia di controversie sul lav sano sorgere nella provincia disponendo affinchè la risoluzione delle medesime si l'approvazione del Commissario provinciale, e compiere generalmente tutte le connesse con i problemi del lavoro nella provincia come potrà essere ritenuto

TITOLO II. - PAGHE

Articolo I. - Aumento di stipendi per gli impi dello Stato.

Facendo seguito ai provvedimenti dell'articolo 9 dell'ordinanza N. 2, agli impi ed avventizi dello Stato, di Provincie, Comuni, Enti Parastatali, e di Pubbliche Aziende amministrate da uno di questi Uffici Governativi verrà corrisposto un aume dio o salario equivalente alle seguenti percentuali sullo stipendio totale percepito il 1943 (paga base, più indennità ordinarie e straordinarie che normalmente rappre parte integrale dello stipendio o salario):

sulle prime	L. 1000 per mese (o frazioni di esse)		70 %
» seconde	» » » » » » » »		60 %
» terze	» » » » » » » »		30 %
» quarte	» » » » » » » »		20 %
» quinte	» » » » » » » »		10 %

Per quegli stipendi che eccedono le L. 5000 al mese vi sarà invece un aume L. 1.900.

I predetti aumenti entreranno in vigore dal primo giugno 1944.

Articolo II. - Sistemazione facoltativa degli st per impiegati ed operai privati.

Ai datori di lavoro privati è consentito di accordare aumenti di salari e stipendi data di quest'ordine, gli aumenti però non dovranno eccedere la percentuale indic lo 1 di questo titolo. Tali aumenti saranno applicati sulla base dei salari e stipen contratti collettivi di lavoro già in vigore il 1° settembre 1943. Nonostante le disp stanti di questo ordine, nessun aumento sarà concesso qualora un aumento sia st in misura uguale o superiore a quello sopra indicato, dopo il 1° settembre 1943. deve eccedere l'ammontare necessario per equiparare lo stipendio o salario a quel

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

tratti collettivi e per altri scopi legali da essi desiderati, purchè le attività di queste organizzazioni non interferiscano col proseguimento della guerra.

Articolo III. - Creazione degli Uffici del lavoro.

Vengono col presente ordine creati:

(a) Un Ufficio Regionale del Lavoro sotto la direzione di un Direttore civile nominato da me, per tutti i territori occupati nel Lazio e nell'Umbria eccetto il Comune di Roma;

(b) Uffici Provinciali del Lavoro sotto la direzione di direttori civili nominati come sopra per ogni provincia o parte di essa compresa in tale territorio occupato.

L'Ufficio Regionale del Lavoro ha il compito:

(1) Facilitare la ricostruzione delle Organizzazioni indipendenti del Lavoro nel territorio;

(2) Funzionare quale conciliatore, mediatore e arbitro in materia di controversie sul lavoro che siano di una importanza economica o di interesse nel territorio, disponendo affinchè la risoluzione delle medesime sia soggetta all'approvazione del Commissario Regionale, Regione IV;

(3) Sopraintendere al funzionamento degli Uffici Provinciali del Lavoro e compiere generalmente tutte le altre funzioni connesse con i problemi del lavoro nei limiti del territorio come potrà essere ritenuto opportuno.

Gli Uffici Provinciali del Lavoro hanno il compito di:

(1) Facilitare la ricostruzione di organizzazioni indipendenti del lavoro nelle provincie;

(2) Creare Uffici per la registrazione ed il collocamento della mano d'opera;

(3) Funzionare da conciliatori, mediatori ed arbitri in materia di controversie sul lavoro che possano sorgere nella provincia disponendo affinchè la risoluzione delle medesime sia soggetta all'approvazione del Commissario provinciale, e compiere generalmente tutte le altre funzioni connesse con i problemi del lavoro nella provincia come potrà essere ritenuto opportuno.

TITOLO II. - PAGHE

Articolo I. - Aumento di stipendi per gli impiegati dello Stato.

Facendo seguito ai provvedimenti dell'articolo 9 dell'ordinanza N. 2, agli impiegati di ruolo ed avventizi dello Stato, di Provincie, Comuni, Enti Parastatali, e di Pubbliche Istituzioni ed Aziende amministrate da uno di questi Uffici Governativi verrà corrisposto un aumento di stipendio o salario equivalente alle seguenti percentuali sullo stipendio totale percepito il 1° Settembre 1943 (paga base, più indennità ordinarie e straordinarie che normalmente rappresentano una parte integrale dello stipendio o salario):

sulle prime	L. 1000 per mese (o frazioni di esse)	70 %
» seconde	» » » » » » » »	60 %
» terze	» » » » » » » »	30 %
» quarte	» » » » » » » »	20 %
» quinte	» » » » » » » »	10 %

Per quegli stipendi che eccedono le L. 5000 al mese vi sarà invece un aumento globale di L. 1.900.

I predetti aumenti entreranno in vigore dal primo giugno 1944.

Articolo II. - Sistemazione facoltativa degli stipendi per impiegati ed operai privati.

Ai datori di lavoro privati è consentito di accordare aumenti di salari e stipendi a partire dalla data di quest'ordine, gli aumenti però non dovranno eccedere la percentuale indicata nell'articolo 1 di questo titolo. Tali aumenti saranno applicati sulla base dei salari e stipendi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro già in vigore il 1° settembre 1943. Nonostante le disposizioni contrastanti di questo ordine, nessun aumento sarà concesso qualora un aumento sia stato corrisposto, in misura uguale o superiore a quello sopra indicato, dopo il 1° settembre 1943. Nessun aumento deve eccedere l'ammontare necessario per equiparare lo stipendio o salario a quello percepito il 1°

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

temporary status of the State, Province, Commune, Enti Para-Statali, and Public Institutions and Agencies (Aziende) which are administered by any of the foregoing governmental units, shall receive an increase in salaries equivalent to the following percentages of their total salaries in effect September 1 1943, (base, plus ordinary and extraordinary indemnities which normally represent an integral part of their total salaries):

On 1st	L.	1000	per month	(or fraction	thereof)		70 %
On 2nd	"	"	"	"	"	"	60 %
On 3rd	"	"	"	"	"	"	30 %
On 4th	"	"	"	"	"	"	20 %
On 5th	"	"	"	"	"	"	10 %

Salaries exceeding L. 5000 per month shall be increased a flat L. 1000 per month in lieu of the foregoing.

The foregoing increases shall become effective as of the first day of June 1944.

Article II. - Permissive Increase in Wages for private Employees.

Private employers are hereby authorized to grant increases in salaries and wages, effective hereafter, which shall not exceed the amounts specified in Article 1 of this Title, Such increases shall be calculated upon salaries and wages fixed by the Collective Labour Contracts which were in effect upon the 1st day of September, 1943. Anything to the contrary herein notwithstanding, however, no increase is permitted if an increase in salaries or wages equal to or greater than the amounts hereabove specified has previously been granted since the 1st day of September, 1943 and no increase shall exceed in amount that required to make theadjusted salary or wage equivalent to the salary or wage in effect on the 1st day of September, 1943, plus the percentages thereof hereinabove specified.

Article III. - Exception for employees of Allied Forces.

Title TWO of this order does not apply to persons directly employed by branches of the Allied Forces.

TITLE THREE. - PENALTIES AND EFFECTIVE DATE.

Article I. - Penalties.

Any person violating any provision of this order shall, on conviction by an Allied Military Court, be liable to punishment by imprisonment or fine or both, as the court may determine.

Article II. - Effective Date.

This order shall become operative in each province or part thereof on the date of ist first publication therein, except as specified in Article 1 of Title Two.

First published in the Province of

.....

on the

..... day of ..... 1944.

J. K. DUNLOP
Brigadier
Regional Commissioner
Region IV - Allied Control Commission

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

ali, and Public Institutions and
ing governmental units, shall
ages of their total salaries in
y indemnities which normally

of) 70 %
60 %
30 %
20 %
10 %

t L. 1900 per month in lieu of

day of June 1944.

e in Wages
s.

in salaries and wages, effective
1 of this Title, Such increases
Labour Contracts which were
trary herein notwithstanding,
es equal to or greater than the
1st day of September, 1943 and
d salary or wage equivalent to
lus the percentages thereof

of Allied Forces.

employed by branches of the

FFECTIVE DATE.

onviction by an Allied Military
s the court may determine.

te.

thereof on the date of ist first

K. DUNLOP
Brigadier
ional Commissioner
Allied Control Commission

dello Stato.

Facendo seguito ai provvedimenti dell'articolo 9 dell'ordinanza N. 2, agli impieg
ed avventizi dello Stato, di Provincie, Comuni, Enti Parastatali, e di Pubbliche Ist
Aziende amministrate da uno di questi Uffici Governativi verrà corrisposto un aument
dio o salario equivalente alle seguenti percentuali sullo stipendio totale percepito il 1
1943 (paga base, più indennità ordinarie e straordinarie che normalmente rappres
parte integrale dello stipendio o salario):

sulle prime	L. 1000 per mese (o frazioni di esse)		70 %
» seconde	» » » » » » » »		60 %
» terze	» » » » » » » »		30 %
» quarte	» » » » » » » »		20 %
» quinte	» » » » » » » »		10 %

Per quegli stipendi che eccedono le L. 5000 al mese vi sarà invece un aumen
L. 1.900.

I predetti aumenti entreranno in vigore dal primo giugno 1944.

Articolo II. - Sistemazione facoltativa degli st per impiegati ed operai privati.

Ai datori di lavoro privati è consentito di accordare aumenti di salari o stipendi
data di quest'ordine, gli aumenti però non dovranno eccedere la percentuale indica
lo 1 di questo titolo. Tali aumenti saranno applicati sulla base dei salari e stipend
contratti collettivi di lavoro già in vigore il 1° settembre 1943. Nonostante le dispos
stanti di questo ordine, nessun aumento sarà concesso qualora un aumento sia stat
in misura uguale o superiore a quello sopra indicato, dopo il 1° settembre 1943. Nes
deve eccedere l'ammontare necessario per equiparare lo stipendio o salario a quello p
settembre 1943 più le percentuali sopra specificate.

Articolo III. - Eccezione per gli impiegati ed o delle Forze Alleate.

Il Titolo II di questo ordine non riguarda persone direttamente impiegate dal
leate.

TITOLO III. - PENALITA' ED ENTRATA IN VIG

Articolo I. - Penalità.

Ogni violazione delle disposizioni contenute in questo ordine sarà punita da
Militare Alleato con la reclusione o la multa od ambedue le pene.

Articolo II. - Entrata in vigore.

Questo ordine entrerà in vigore, in ogni provincia o parte di essa, dalla data
pubblicazione in quel territorio ad eccezione di quanto è già stato specificato nell'art
titolo secondo.

Pubblicata per la prima volta nella provincia
di .....
giorno di ..... 1944.

J. K. DUNLO
Generale di Bri
Commissario Regionale
IV Regione - Commissione Alleata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

dello Stato.

Facendo seguito ai provvedimenti dell'articolo 9 dell'ordinanza N. 2, agli impiegati di ruolo ed avventizi dello Stato, di Provincie, Comuni, Enti Parastatali, e di Pubbliche Istituzioni ed Aziende amministrate da uno di questi Uffici Governativi verrà corrisposto un aumento di stipendio o salario equivalente alle seguenti percentuali sullo stipendio totale percepito il 1° Settembre 1943 (paga base, più indennità ordinarie e straordinarie che normalmente rappresentano una parte integrale dello stipendio o salario):

sulle prime	L. 1000	per mese (o frazioni di esse)	70 %
» seconde	»	» » » » » » »	60 %
» terze	»	» » » » » » »	30 %
» quarte	»	» » » » » » »	20 %
» quinte	»	» » » » » » »	10 %

Per quegli stipendi che eccedono le L. 5000 al mese vi sarà invece un aumento globale di L. 1.000.

I predetti aumenti entreranno in vigore dal primo giugno 1944.

Articolo II. - Sistemazione facoltativa degli stipendi per impiegati ed operai privati.

Ai datori di lavoro privati è consentito di accordare aumenti di salari e stipendi a partire dalla data di quest'ordine, gli aumenti però non dovranno eccedere la percentuale indicata nell'articolo 1 di questo titolo. Tali aumenti saranno applicati sulla base dei salari e stipendi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro già in vigore il 1° settembre 1943. Nonostante le disposizioni contrastanti di questo ordine, nessun aumento sarà concesso qualora un aumento sia stato corrisposto, in misura uguale o superiore a quello sopra indicato, dopo il 1° settembre 1943. Nessun aumento deve eccedere l'ammontare necessario per equiparare lo stipendio o salario a quello percepito il 1° settembre 1943 più le percentuali sopra specificate.

Articolo III. - Eccezione per gli impiegati ed operai delle Forze Alleate.

Il Titolo II di questo ordine non riguarda persone direttamente impiegate dalle Forze Alleate.

TITOLO III. - PENALITA' ED ENTRATA IN VIGORE.

Articolo I. - Penalità.

Ogni violazione delle disposizioni contenute in questo ordine sarà punita da un Tribunale Militare Alleato con la reclusione o la multa od ambedue le pene.

Articolo II. - Entrata in vigore.

Questo ordine entrerà in vigore, in ogni provincia o parte di essa, dalla data della prima pubblicazione in quel territorio ad eccezione di quanto è già stato specificato nell'articolo uno del titolo secondo.

Pubblicata per la prima volta nella provincia

di .....

giorno di ..... 1944.

J. K. DUNLOP
Generale di Brigata
Commissario Regionale
IV Regione - Commissione Alleata di Controllo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Allied Military Government
REGION IV
ALLIED CONTROL COMMISSION

REGIONAL ORDER No. 1

WHEREAS the Unified Text of Communal and Provincial Laws approved by Royal Decree of 3 March, 1934, n. 385, does not conform to the altered political situation; and

WHEREAS the Unified Text of Communal and Provincial Laws approved by Royal Decree of 3 February, 1915, n. 148, is considered to conform more nearly to liberal and democratic principles and to the free political conscience of the people; and

WHEREAS it is not possible at present to conduct public administrative elections, as would be necessary if full effect were given to said Unified Text of 5 February, 1915, n. 148; and

WHEREAS, therefore, it is considered advisable to issue temporary regulations for the functioning of municipal and provincial administration, insofar as the aforesaid Unified Text cannot be applied in full; and

WHEREAS said Unified Text of 1915 contains provisions that permit in exceptional circumstances, the substitution of the « Giunta Municipale » for the « Consiglio Comunale », and of the « Deputazione Provinciale » for the « Consiglio Provinciale » which provisions may at

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

rnment

MISSION

Governo Militare Allea

IV REGIONE

COMMISSIONE ALLEATA DI CONTRO

No. 1

ORDINE UFFICIALE n.

pproved by Royal Decree
on; and
pproved by Royal Decree
ral and democratic prin-

nistrative elections, as
bruary, 1915, n. 148; and
ary regulations for the
aforesaid Unified Text

rmit in exceptional cir-
siglio Comunale », and
provisions may at

RITENUTO che il T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 3
1934, n. 385, non risponde alla mutata situazione politica;

CONSIDERATO che si dimostra opportuno richiamare in vigore, per quanto è p
il T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 3 febbraio 1915, n. 14
quello, che risponde ai principi democratici liberali ed alla libera coscienza politica del
lazioni;

CHE non è possibile, per il momento, indire le elezioni amministrative, che costi
il presupposto della piena applicazione del citato T. U. del 3 febbraio 1915, n. 148;

RITENUTA, pertanto, la opportunità di dettare norme transitorie per il funzion
delle amministrazioni comunali e provinciali, se ed in quanto non possa trovare piena
zione il ripetuto T. U.;

CONSIDERATO che, il ripetuto T. U. del 1915, contiene norme, che consentono, i
eccezione, la sostituzione della Giunta Municipale al Consiglio Comunale e della Dep

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Governo Militare Alleato

IV REGIONE

COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO

ORDINE UFFICIALE N. 1

RITENUTO che il T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 385, non risponde alla mutata situazione politica;

CONSIDERATO che si dimostra opportuno richiamare in vigore, per quanto è possibile, il T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 3 febbraio 1915, n. 148, come quello, che risponde ai principi democratici liberali ed alla libera coscienza politica delle popolazioni;

CHE non è possibile, per il momento, indire le elezioni amministrative, che costituiscono il presupposto della piena applicazione del citato T. U. del 3 febbraio 1915, n. 148;

RITENUTA, pertanto, la opportunità di dettare norme transitorie per il funzionamento delle amministrazioni comunali e provinciali, se ed in quanto non possa trovare piena applicazione il ripetuto T. U.;

CONSIDERATO che, il ripetuto T. U. del 1915, contiene norme, che consentono, in via di eccezione, la sostituzione della Giunta Municipale al Consiglio Comunale e della Deputazione

Declassified E.O. 13526, Section 3.3(NND 785017

of 5 March, 1934, n. 383, does not conform to the altered political situation; and

WHEREAS the Unified Text of Communal and Provincial Laws approved by Royal Decree of 3 February, 1915, n. 148, is considered to conform more nearly to liberal and democratic principles and to the free political conscience of the people; and

WHEREAS it is not possible at present to conduct public administrative elections, as would be necessary if full effect were given to said Unified Text of 5 February, 1915, n. 148; and

WHEREAS, therefore, it is considered advisable to issue temporary regulations for the functioning of municipal and provincial administration, insofar as the aforesaid Unified Text cannot be applied in full; and

WHEREAS said Unified Text of 1915 contains provisions that permit in exceptional circumstances, the substitution of the « Giunta Municipale » for the « Consiglio Comunale », and of the « Deputazione Provinciale » for the « Consiglio Provinciale » which provisions may at present be given effect in general terms; and

WHEREAS, therefore, in view of the present exceptional circumstances, and as a temporary measure, it is necessary to issue regulations only for the appointment of Mayors, members of the Giunta Municipale, President of Provincial Administration, and members of the Deputazione Provinciale:

BY VIRTUE of the powers conferred on me, I, J. K. DUNLOP, O. B. E., M. C., T. D., Brigadier, Regional Commissioner, do hereby

ORDER

1. The Mayor shall be appointed by the Prefect, subject to the approval of the Allied Control Commission.

2. The GIUNTA MUNICIPALE shall be appointed by the Prefect, subject to the authorization of the Allied Control Commission.

3. Each Province shall have a President and a DEPUTAZIONE PROVINCIALE.

4. The President shall be the Head of Provincial Administration and president of the DEPUTAZIONE PROVINCIALE.

5. The President shall be appointed by the Prefect, subject to approval of the Allied Control Commission.

6. The members of the Deputazione Provinciale shall be appointed by the Prefect, subject to approval of the Allied Control.

7. Until such time as the CONSIGLIO COMUNALE and the CONSIGLIO PROVINCIALE shall have been constituted, the GIUNTA MUNICIPALE shall be substituted for the CONSIGLIO COMUNALE, and the DEPUTAZIONE PROVINCIALE for the CONSIGLIO PROVINCIALE; and the DEPUTAZIONE PROVINCIALE shall retain all other powers normally vested in them by the aforesaid Unified Text of Communal and Provincial Laws of 1915.

8. To the grounds for ineligibility established by the United Text of 1915 is hereby added the following: No one is elgible for appointment to the office of Mayor, Assessor (member of the GIUNTA MUNICIPALE), President of provincial administration and of the DEPUTAZIONE PROVINCIALE, or Delegate (member of the DEPUTAZIONE PROVINCIALE) if he has held

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

political situation; and

Provincial Laws approved by Royal Decree
re nearly to liberal and democratic prin-
and

t public administrative elections, as
fied Text of 5 February, 1915, n. 148; and
to issue temporary regulations for the
insofar as the aforesaid Unified Text

ovisions that permit in exceptional cir-
ale » for the « Consiglio Comunale », and
rovinciale » which provisions may at

eptional circumstances, and as a tempo-
the appointment of Mayors, members
nistration, and members of the Deputa-

K. DUNLOP, O. B. E., M. C., T. D.,

ubject to the approval of the Allied

d by the Prefect, subject to the author-

EPUTAZIONE PROVINCIALE.
dministration and president of the DE-

t, subject to approval of the Allied

all be appointed by the Prefect, subject

and the CONSIGLIO PROVINCIA-
LE shall be substituted for the CON-
CIALE for the CONSIGLIO PROVIN-
tain all other powers normally vested
rovincial Laws of 1915.
United Text of 1915 is hereby added
of Mayor, Assessor (member of the
tion and of the DEPUTAZIONE
PROVINCIALE), it be has held

1934, n. 385, non risponde alla mutata situazione politica;

CONSIDERATO che si dimostra opportuno richiamare in vigore, pe
il T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 3 febbrai
quello, che risponde ai principi democratici liberali ed alla libera coscienze
lazioni;

CHE non è possibile, per il momento, indire le elezioni amministrati
il presupposto della piena applicazione del citato T. U. del 3 febbraio 1915

RITENUTA, pertanto, la opportunità di dettare norme transitorie
delle amministrazioni comunali e provinciali, se ed in quanto non possa
zione il ripetuto T. U.;

CONSIDERATO che, il ripetuto T. U. del 1915, contiene norme, che
eccezione, la sostituzione della Giunta Municipale al Consiglio Comunal
Provinciale al Consiglio Provinciale, alle quali, nell'attuale momento, si pu
termini generali;

Che, pertanto, in via di eccezione, e sempre con carattere transit
dettare le norme per la nomina dei Sindaci, delle Giunte Municipali, del Pr
strazione Provinciale e della Deputazione Provinciale;

VALENDOMI dei poteri conferitimi, Io J. K. DUNLOP, Generale d
M. C., T. D., Commissario Regionale

ORDINO

1. Il Sindaco è nominato dal Prefetto, previa approvazione della Co
Controllo.

2. La Giunta Municipale è nominata dal Prefetto, previa autorizza
sione Alleata di Controllo.

3. Ogni Provincia ha un Presidente ed una Deputazione Provinciale

4. Il Presidente è capo dell'Amministrazione Provinciale e Presiden
Provinciale.

5. Il Presidente è nominato dal Prefetto, previa approvazione della
di Controllo.

6. I membri della Deputazione Provinciale sono nominati dal Prefet
ne della Commissione Alleata di Controllo.

7. Sino a quando non saranno costituiti i Consigli Comunali e Prov
Comunale si intenderà sostituita la Giunta Municipale ed al Consiglio Provin
Provinciale, fermi restando gli altri poteri attribuiti, in via normale, alla
alla Deputazione Provinciale dal ripetuto T. U. della legge comunale e pro

8. Alle cause di ineleggibilità stabilite dal T. U. del 1915 si aggiun
sono eleggibili alla carica di Sindaco, Assessore, Presidente dell'Amministr

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

1934, n. 385, non risponde alla mutata situazione politica;

CONSIDERATO che si dimostra opportuno richiamare in vigore, per quanto è possibile, il T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 3 febbraio 1915, n. 148, come quello, che risponde ai principi democratici liberali ed alla libera coscienza politica delle popolazioni;

CHE non è possibile, per il momento, indire le elezioni amministrative, che costituiscono il presupposto della piena applicazione del citato T. U. del 3 febbraio 1915, n. 148;

RITENUTA, pertanto, la opportunità di dettare norme transitorie per il funzionamento delle amministrazioni comunali e provinciali, se ed in quanto non possa trovare piena applicazione il ripetuto T. U.;

CONSIDERATO che, il ripetuto T. U. del 1915, contiene norme, che consentono, in via di eccezione, la sostituzione della Giunta Municipale al Consiglio Comunale e della Deputazione Provinciale al Consiglio Provinciale, alle quali, nell'attuale momento, si può dare applicazioni in termini generali;

Che, pertanto, in via di eccezione, e sempre con carattere transitorio, occorre soltanto dettare le norme per la nomina dei Sindaci, delle Giunte Municipali, del Presidente dell'Amministrazione Provinciale e della Deputazione Provinciale;

VALENDOMI dei poteri conferitimi, Io J. K. DUNLOP, Generale di Brigata, O. B. E., M. C., T. D., Commissario Regionale

ORDINO

1. Il Sindaco è nominato dal Prefetto, previa approvazione della Commissione Alleata di Controllo.

2. La Giunta Municipale è nominata dal Prefetto, previa autorizzazione della Commissione Alleata di Controllo.

3. Ogni Provincia ha un Presidente ed una Deputazione Provinciale.

4. Il Presidente è capo dell'Amministrazione Provinciale e Presidente della Deputazione Provinciale.

5. Il Presidente è nominato dal Prefetto, previa approvazione della Commissione Alleata di Controllo.

6. I membri della Deputazione Provinciale sono nominati dal Prefetto, previa approvazione della Commissione Alleata di Controllo.

7. Sino a quando non saranno costituiti i Consigli Comunali e Provinciali, al Consiglio Comunale si intenderà sostituita la Giunta Municipale ed al Consiglio Provinciale la Deputazione Provinciale, fermi restando gli altri poteri attribuiti, in via normale, alla Giunta Municipale ed alla Deputazione Provinciale dal ripetuto T. U. della legge comunale e provinciale del 1915.

8. Alle cause di ineleggibilità stabilite dal T. U. del 1915 si aggiunge la seguente: Non sono eleggibili alla carica di Sindaco, Assessore, Presidente dell'Amministrazione e Deputazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Control Commission.

2. The GIUNTA MUNICIPALE shall be appointed by the Prefect, subject to the authorization of the Allied Control Commission.

3. Each Province shall have a President and a DEPUTAZIONE PROVINCIALE.

4. The President shall be the Head of Provincial Administration and president of the DEPUTAZIONE PROVINCIALE.

5. The President shall be appointed by the Prefect, subject to approval of the Allied Control Commission.

6. The members of the Deputazione Provinciale shall be appointed by the Prefect, subject to approval of the Allied Control.

7. Until such time as the CONSIGLIO COMUNALE and the CONSIGLIO PROVINCIALE shall have been constituted, the GIUNTA MUNICIPALE shall be substituted for the CONSIGLIO COMUNALE, and the DEPUTAZIONE PROVINCIALE for the CONSIGLIO PROVINCIALE; and the DEPUTAZIONE PROVINCIALE shall retain all other powers normally vested in them by the aforesaid Unified Text of Communal and Provincial Laws of 1915.

8. To the grounds for ineligibility established by the United Text of 1915 is hereby added the following: No one is elgible for appointment to the office of Mayor, Assessor (member of the GIUNTA MUNICIPALE), President of provincial administration and of the DEPUTAZIONE PROVINCIALE, or Delegate (member of the DEPUTAZIONE PROVINCIALE), if he has held an office in the Fascist Party.

9. All other provisions of the Unified Text of Communal and Provincial Laws approved by Royal Decree of 3 February 1915, n. 148, shall be and remain in full force and effect, to the extent that they are not in conflict with the present order or with special regulations issued or to be issued by the Allied Control Commission.

10. In the application of the provisions of the foregoing articles, and for the solution of general problems of interpretation arising thereunder, rulings may be issued by the Allied Control Commission, which will have the same effect as this order.

July, 1944.

J. K. DUNLOP
Brigadier,
Regional Commissioner, Region IV
Allied Control Commission

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

the Prefect, subject to the author-

ZAZIONE PROVINCIALE.
nistration and president of the DE-

ubject to approval of the Allied

e appointed by the Prefect, subject

d the CONSIGLIO PROVINCIA-
shall be substituted for the CON-
LE for the CONSIGLIO PROVIN-
n all other powers normally vested
vincial Laws of 1915.
United Text of 1915 is hereby added
of Mayor, Assessor (member of the
tion and of the DEPUTAZIONE
E PROVINCIALE), if he has held

nal and Provincial Laws approved
ain in full force and effect, to the
with special regulations issued or

g articles, and for the solution of
may be issued by the Allied Con-

J. K. DUNLOP
Brigadier,
Regional Commissioner, Region IV
Allied Control Commission

1. Il Sindaco è nominato dal Prefetto, previa approvazione della Commissi
Controllo.

2. La Giunta Municipale è nominata dal Prefetto, previa autorizzazione
sione Alleata di Controllo.

3. Ogni Provincia ha un Presidente ed una Deputazione Provinciale.

4. Il Presidente è capo dell'Amministrazione Provinciale e Presidente del
Provinciale.

5. Il Presidente è nominato dal Prefetto, previa approvazione della Comm
di Controllo.

6. I membri della Deputazione Provinciale sono nominati dal Prefetto, pr
ne della Commissione Alleata di Controllo.

7. Sino a quando non saranno costituiti i Consigli Comunali e Provinci
Comunale si intenderà sostituita la Giunta Municipale ed al Consiglio Provincial
Provinciale, fermi restando gli altri poteri attribuiti, in via normale, alla Giun
alla Deputazione Provinciale dal ripetuto T. U. della legge comunale e provinc

8. Alle cause di ineleggibilità stabilite dal T. U. del 1915 si aggiunge l
sono eleggibili alla carica di Sindaco, Assessore, Presidente dell'Amministrazion
Provinciale, Deputato Provinciale, coloro, che abbiano coperte cariche nel P. N.

9. Rimangono salve tutte le altre disposizioni del T. U. della legge comu
le, approvato con R. D. 3 febbraio 1915, n. 148, in quanto non contrastino col p
con speciali disposizioni emanate o da emanare della Commissione Alleata di

10. Per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli precedent
zione di casi dubbi di carattere generale, saranno dettate istruzioni dalla Commi
Controllo, che avranno carattere normativo.

Luglio, 1944.

J. K. D
Generale
Commissari
Regio
Commissione Al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

1. Il Sindaco è nominato dal Prefetto, previa approvazione della Commissione Alleata di Controllo.

2. La Giunta Municipale è nominata dal Prefetto, previa autorizzazione della Commissione Alleata di Controllo.

3. Ogni Provincia ha un Presidente ed una Deputazione Provinciale.

4. Il Presidente è capo dell'Amministrazione Provinciale e Presidente della Deputazione Provinciale.

5. Il Presidente è nominato dal Prefetto, previa approvazione della Commissione Alleata di Controllo.

6. I membri della Deputazione Provinciale sono nominati dal Prefetto, previa approvazione della Commissione Alleata di Controllo.

7. Sino a quando non saranno costituiti i Consigli Comunali e Provinciali, al Consiglio Comunale si intenderà sostituita la Giunta Municipale ed al Consiglio Provinciale la Deputazione Provinciale, fermi restando gli altri poteri attribuiti, in via normale, alla Giunta Municipale ed alla Deputazione Provinciale dal ripetuto T. U. della legge comunale e provinciale del 1915.

8. Alle cause di ineleggibilità stabilite dal T. U. del 1915 si aggiunge la seguente: Non sono eleggibili alla carica di Sindaco, Assessore, Presidente dell'Amministrazione e Deputazione Provinciale, Deputato Provinciale, coloro, che abbiano coperte cariche nel P. N. F.

9. Rimangono salve tutte le altre disposizioni del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 3 febbraio 1915, n. 148, in quanto non contrastino col presente decreto o con speciali disposizioni emanate o da emanare della Commissione Alleata di Controllo.

10. Per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti e per la risoluzione di casi dubbi di carattere generale, saranno dettate istruzioni dalla Commissione Alleata di Controllo, che avranno carattere normativo.

Luglio, 1944.

J. K. DUNLOP
Generale di Brigata
Commissario Regionale
Regione IV
Commissione Alleata di Controllo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

I

44

Major Talbot.

1. I have been asked by AAI to do what can be done by ACC to stop labour troubles in a company working for military communications.

2. I cannot just let it drop, as I shall soon be asked by AAI what has been done by ACC.

3. If ACC can do nothing because it is illegal, contrary to policy, bad for our public relations, or any other reason, then I think AAI should be informed to that effect.

4. As it is a matter of policy, perhaps the Executive Commissioner would be prepared to inform AAI.

J. L. HENDERSON
Colonel,
Director, Communications Sub-Commission

Ext. 400
1.8.44

II

→ Labour S/C ←

1. Ref Conversation Col Stark – Maj Talbot, please see Col Henderson's remarks above in particular re para 2
2. Legal objections are at 42 a CC's file 11
3. I should be grateful to have your comments.

1121

2/8/44

See 3?

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Dep. Executive Commissioner. C/F 7

E.C's

1. At 26 Col. Henderson put up a draft letter for your signature instructing Rome Region to put out a similar order to Region III's at 25.

2. At 27 Executive Commissioner refused and instructed Labour to draft.

3. At 28 Labour drafts-almost exactly the same thing except the words "punishment by death" are left out.

4. At 32 Legal Object- recommend that Region III's "order" is not in order and suggest (in Para 5) a Newspaper Campaign.

5. I think the Newspaper Campaign is right and if you agree, I will see P.R.O.

6. I dont think we should ask Region III to withdraw their order.

Gilbert Rei-
27/7.

Recommend that suggested publicity on possible strike now be dropped because such publicity would call attention publicly to possibility of a strike, which is fundamentally bad public relations for AEC.

J.G. Bergin
Maj.
DBPR

Col Henderson
Read, would be so expensive. Can we drop it?
Gilbert
27/7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Subject: Work Stoppage

To: Col. Wilmer

COPY

42

26 July 44

(1) I would like to have you renew my conclusions herein.

(2) The order for which Col. Henderson is pressing is in fact not an order at all, but a declaration of policy. Likewise the document (folio 25) pubblished in Reg.III on which the present proposal is patterned. This being so the matter is solely one for the determination of the Executive Commissioner, except to the extent that the contents be factually untrue, or inflamatory to British or American public opinion, in which case, I conceive it to be our duty to so advise the Executive Commissioner.

(3) I submit that Para 3 (Reg. III notice) folio 25, mistakes the law and moreover would result in terrific ripercussions in USA and Great Britain if made known there. It is scarcely the Anglo-American policy to shoot men for voluntary work stoppage. The same applies to Para 3 of proposed order (Folio 28).

(4) Para 4 (Folio ~~28~~ 38) raises questions (and I believe needlessly)which are only now in process of solution by A.C.C.

(5) I belive the problem here is one of Education of Italian Labor, and can best be handled through intelligent, carefully considered newspaper publicity. Certainly, it is not properly the subject of a General Order in its present form.

(6) Voluntary stoppage of work is not an offense under Procl. 2, as erroneously stated in both notices. (Folio 25 and 28) It is however during war time, an offense under Italian Law and could be so dealt with. It could be made an offense by a new proclamation or general order in proper form, but that is a matter of high policy, and no such policy has as yet been established. Under the circumstances, the proposed notice and the one already published in RegionIII (Folio 25) are misleading, inaccurate and dangerous.

1113

(7) I believe a misconception is current as to the powers of AAI in the premises Col. Henderson, I believe is responding to its demands in connection with the proposed notice.

Maro Grossman
Lt. Col.
Chief Council

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Subject. Wall Stoppage. 26 July 1

H

To Col Wilmer.

(1) I would like to have your review my conclusions herein.

(2) The order for which Col. Henderson is pressing is in fact not an order at all, but a declaration of policy. Reference the document (Folio 25) published in Reg 3. on which the present proposal is patterned. This being so, the matter is solely one for the determination of the Executive Commission, except to the extent that the contents be factually untrue, or inflammatory to British or American public opinion, in which case, I conceive it to be our duty to so advise the Executive Commission.

3. I submit that Par 3 (Regional notice) Folio 25. misstates the law and moreover 1118 would result in terrific

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

repercussions in USA and
Great Britain if made known
there. It is scarcely the
Anglo American policy To shoot
men for voluntary
work stoppages. The same
applies to para 3 of proposed
order (Folio 38)

4. Para 4 (Folio 38) raises questions
(and I believe needless) which
are only now in process of
solution by A.C.C.

5. I believe the problem here
is one of education of Italian
Labor, and can best be
handled through intelligent,
carefully considered newspaper
publicity. Certainly it is not
proper the subject of a
General order in its present
form.

6. Voluntary stoppage of work
is not an offence under
Proc 2, as ~~stat~~ erroneously
stated in both notices
Folios 25 and 28. It is however

11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

during war time, as offense
under Italian law and could
be so dealt with. It could be
made an offense by a
new proclamation or general
order in proper form, but
that is a matter of high
policy, and no such policy
has as yet been established.
Under the circumstances, the
proposed notice and the one
already published in Regiaus
(Vol 25) are misleading,
inaccurate and dangerous.
6. I believe a misconception
is current as to the powers
of AAI in the premises.
Col. Henderson, I believe
is responding to its demands
in connection with the
proposed notice

39

Mark Grossman
Lt. Col.
Chief Counsel

M.L. Grossman

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

38

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSIO
LABOR SUB-COMMISSION
APO 394

LAB. 091.4384 24 July 1944

SUBJECT: Work Stoppage - Suggestion Of Col. Henderson and Order Issued in Region III

TO : Brigadier Lush, Executive Commissioner, A.C.C.

1. The Labor Sub-Commission recommend that an order, parallel to the one issued by Col. J.W. Chapman, be issued throughout all occupied territory. A typical order, acceptable to the Labor Sub-Commission follows:

SUBJECT: Labor Demonstration, Work stoppage and strikes

TO : Workers, Employees and Labor Organizations

1. There must not be any work stoppage or strikes on the part of any workers or employees in connection with any dispute or disagreement with employees.

2. Disputes and disagreements between employees or workers and employers will be submitted to the appropriate Regional Office for mediation without any stoppage of work.

3. Workers and employees are warned that any voluntary work stoppages in violation of proclamation NO. 2 will be severely punished.

4. The matter of removal of Fascists from position in administrations and undertakings is for action by ~~Allied Military Government and not by~~ workers or employees.

REGIONAL COMMISSIONER

J.T.R. BAIN
Colonel,
Director, Labor Sub-Commission

1118

Spoke to Henderson who passes it. Ef 26/7.
Object to para 4 which he frames.

Hq. Acc. RC & M.G Lec. 594 Rec'd HQ x M.G.

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE DI ROMA
APO 394

HEADQUARTERS
20 LUG 1944
A. C. C.

37

ORDINE REGIONALE)
NUMERO 18) : 18 Luglio 1944

Premesso che il ventennio di amministrazione fascista nella Capitale ha creato una situazione privilegiata di monopolio in favore di poche ditte appaltatrici di opere pubbliche o di pubblici servizi.

Che tale monopolio sarebbe destinato a perpetrarsi se queste poche imprese, le sole in possesso di importanti attrezzature industriali, di cave, ecc., potessero continuare ad usarne nel loro esclusivo interesse.

Che si ravvisa l'opportunità di porre rimedio all'attuale stato di cose per il presente periodo di emergenza, intervenendo nei casi in cui ricorrano ragioni di interesse pubblico.

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale per la Regione di Roma, in virtù dei poteri conferitimi,

O R D I N O

Articolo I

Ove sussistano gravi motivi di pubblico interesse, su proposta della Giunta Comunale, verranno nominati dall'A.M.G. dei Commissari per la gestione delle imprese appaltatrici di pubblici servizi o di opere pubbliche.

Gli ordini di nomina hanno effetto dalla loro data.

Articolo II

Il Commissario si immetterà nel possesso dei beni mobili ed immobili dell'impresa, destinati al funzionamento del pubblico servizio o al compimento dei lavori pubblici, che sono oggetto dell'attività dell'impresa, anche se i beni risultino appartenenti a terzi. 1115

All'atto della immissione in possesso, il Commissario redigerà un inventario dei beni con l'intervento del titolare dell'impresa, o dopo aver invitato il medesimo ad intervenire, con atto notificato da ufficiale giudiziario o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

bliche o di pubblici servizi.

Che tale monopolio sarebbe destinato a perpetrarsi se queste poche imprese, le sole in possesso di importanti attrezzature industriali, di cave, ecc., potessero continuare ad usarne nel loro esclusivo interesse.

Che si ravvisa l'opportunità di porre rimedio all'attuale stato di cose per il presente periodo di emergenza, intervenendo nei casi in cui ricorrano ragioni di interesse pubblico.

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale per la Regione di Roma, in virtù dei poteri conferitimi,

O R D I N O

Articolo I

Ove sussistano gravi motivi di pubblico interesse, su proposta della Giunta Comunale, verranno nominati dall'A.M.G. dei Commissari per la gestione delle imprese appaltatrici di pubblici servizi e di opere pubbliche.

Gli ordini di nomina hanno effetto dalla loro data.

Articolo II

1115

Il Commissario si immetterà nel possesso dei beni mobili ed immobili dell'impresa, destinati al funzionamento del pubblico servizio o al compimento dei lavori pubblici, che sono oggetto dell'attività dell'impresa, anche se i beni risultino appartenenti a terzi.

All'atto della immissione in possesso, il Commissario redigerà un inventario dei beni con l'intervento del titolare dell'impresa, o dopo aver invitato il medesimo ad intervenire, con atto notificato da ufficiale giudiziario o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo III

Il Commissario provvederà, sotto la vigilanza della Giunta Comunale, alla gestione dell'impresa, della quale avrà la rappresentanza legale e giudiziale. Qualora fosse convenuto, potrà chiamare in giudizio il titolare della Impresa.

Al Commissario sarà corrisposto sulle attività della Impresa un compenso, oltre il rimborso delle spese giustificate. Il compenso e le spese saranno liquidati dalla Giunta Comunale, tenuto conto dell'opera prestata.

Egli, in tutti gli atti di sua competenza, dovrà usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Commissario, previa autorizzazione della Giunta Comunale, potrà effettuare sui beni dell'impresa prelevamenti in numerario a favore del proprietario o di altri aventi diritto sui beni stessi, per giustificate esigenze di essi o dei congiunti viventi a loro carico.

Articolo IV

Durante la gestione del Commissario il titolare della impresa non potrà compiere atti di disposizione rispetto ai beni della medesima.

Articolo V

L' A.M.G. si riserva di dichiarare, nel momento che giudicherà opportuno, cessata la gestione del Commissario, o di dichiarare la sostituzione del medesimo in una o più imprese; alla fine dell'amministrazione A.M.G. questa facoltà passerà alle autorità competenti.

La gestione dell'impresa da parte del Commissario avrà comunque termine entro un anno dalla data del presente Ordine.

Terminata la gestione del Commissario, il titolare dell' impresa avrà diritto al rendiconto.

Articolo VI

Gli Ordini che provvedono alla nomina dei Commissari, quelli che annullano o revocano i suddetti provvedimenti, quelli che dichiarano cessata la gestione dei Commissari o ne ordinano la sostituzione, devono essere comunicati allo Intendente di Finanza, il quale provvederà a darne immediato avviso ai titolari delle Imprese e ai Commissari.

A cura dell'Intendente di Finanza gli ordini stessi devono essere pubblicati nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Roma e depositati in copia presso la Cancelleria del Tribunale di Roma.

Se un ordine ha per oggetto, anche solo in parte, beni capaci di ipoteca, esso deve essere inoltre trascritto, a cura dell'Intendente di Finanza presso l'Ufficio delle Ipoteche. La trascrizione non è soggetta a tassa o ad altra spesa.

Le stesse formalità devono osservarsi nei casi di annullamento o di revoca della nomina o di cessazione della gestione del Commissario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

gestione del Commissario il titolare della impresa non potrà compiere atti di disposizione rispetto ai beni della medesima.

Articolo V

L' A.M.G. si riserva di dichiarare, nel momento che giudicherà opportuno, cessata la gestione del Commissario, o di dichiarare la sostituzione del medesimo in una o più imprese; alla fine dell'amministrazione A.M.G. questa facoltà passerà alle autorità competenti.

La gestione dell'impresa da parte del Commissario avrà comunque termine entro un anno dalla data del presente Ordine.

Terminata la gestione del Commissario, il titolare dell' impresa avrà diritto al rendiconto.

Articolo VI

Gli Ordini che provvedono alla nomina dei Commissari, quelli che annullano o revocano i suddetti provvedimenti, quelli che dichiarano cessata la gestione dei Commissari o ne ordinano la sostituzione, devono essere comunicati allo Intendente di Finanza, il quale provvederà a darne immediato avviso ai titolari delle Imprese e ai Commissari.

A cura dell'Intendente di Finanza gli ordini stessi devono essere pubblicati nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Roma e depositati in copia presso la Cancelleria del Tribunale di Roma.

Se un ordine ha per oggetto, anche solo in parte, beni capaci di ipoteca, esso deve essere inoltre trascritto, a cura dell'Intendente di Finanza presso l'Ufficio delle Ipoteche. La trascrizione non è soggetta a tassa o ad altra spesa.

Le stesse formalità devono osservarsi nei casi di annullamento o di revoca della nomina o di cessazione della gestione del Commissario.

Articolo VII

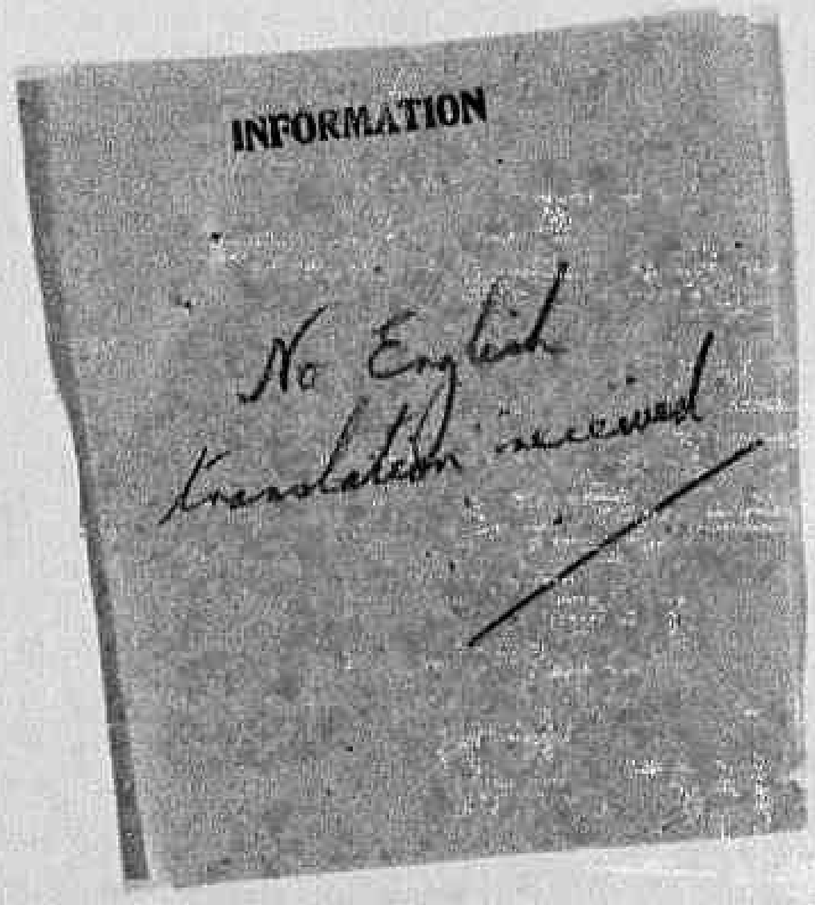
Il presente Ordine entra in vigore il 20 luglio 1944.

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

DISTRIBUZIONE:
"C"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

594/R Hq Acc Brig. Lush 9/36

20 JUL cd

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE DI ROMA
APO 394

ORDINE REGIONALE)
:
NUMERO 17)

17 Luglio 1944

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale per la Regione di Roma, in virtù dei poteri conferitimi,

O R D I N O

Con decorrenza dal 17 luglio 1944 entrano in vigore nel territorio dell'ex Governatorato di Roma i seguenti Decreti Ministeriali e R.D.:

Decreto Ministeriale 20 Dicembre 1943 sull'aumento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati Nazionali.

Decreto Ministeriale 20 Dicembre 1943 sull'aumento del prezzo di vendita di tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

Decreto Ministeriale 20 Dicembre 1943 sull'aumento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati del tabacco.

Decreto Ministeriale 20 Dicembre 1943 sulla variazione del prezzo di vendita al pubblico delle cartine e dei tubetti per sigarette.

Decreto Ministeriale 20 Dicembre 1943 sulla determinazione della misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi a prezzi speciali da rimborsare alla Amministrazione dei Monopoli di Stato.

R.Decreto 3 Gennaio 1944 N° 16 sull'aumento del prezzo di vendita del sale commestibile.

R.Decreto 3 Gennaio 1944 N° 17 sull'aumento del prezzo di cessione del sale destinato ad uso dell'agricoltura; della pastoria e dell'industria.

Decreto Ministeriale 15 Aprile 1944 sulla variazione del prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focaie.

1114

Pertanto in esecuzione delle predette disposizioni i prezzi di vendita al pubblico dei seguenti tipi di tabacchi lavorati nazionali sono stabiliti come seguono:

Regione di Roma, in virtù dei poteri conferitimi,

O R D I N O

Con decorrenza dal 17 luglio 1944 entrano in vigore nel territorio dell'ex Governatorato di Roma i seguenti Decreti Ministeriali e R.D.:

Decreto Ministeriale 20 Dicembre 1943 sull'aumento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati Nazionali.

Decreto Ministeriale 20 Dicembre 1943 sull'aumento del prezzo di vendita di tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

Decreto Ministeriale 20 Dicembre 1943 sull'aumento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati del tabacco.

Decreto Ministeriale 20 Dicembre 1943 sulla variazione del prezzo di vendita al pubblico delle cartine e dei tubetti per sigarette.

Decreto Ministeriale 20 Dicembre 1943 sulla determinazione della misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi a prezzi speciali da rimborsare alla Amministrazione dei Monopoli di Stato.

R.Decreto 3 Gennaio 1944 N° 16 sull'aumento del prezzo di vendita del sale commestibile.

R.Decreto 3 Gennaio 1944 N° 17 sull'aumento del prezzo di cessione del sale destinato ad uso dell'agricoltura; della pastoria e dell'industria.

Decreto Ministeriale 15 Aprile 1944 sulla variazione del prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focaie.

Pertanto in esecuzione delle predette disposizioni i prezzi di vendita al pubblico dei seguenti tipi di tabacchi lavorati nazionali sono stabiliti come seguono:

TABACCHI DA FIUTO

	per chilogramma
Superiori	£. 240
I^Qualità	" 200
2^ "	" 160

1114

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

35

TRINCIATI		
	per chilogrammo	
Serraglio	£. 1200	
Macedonia	" 800	
Dalmazia	" 600	
Italia	" 600	
Spuntature	" 360	
1 Forte	" 300	
2 Comune	" 250	
3 Qualità	" 160	
SIGARI		
Impero	" 2400	
Cavour	" 2000	
Trento	" 1000	
Trieste	" 1000	
Minghetti	" 800	
Attenuati	" 720	
Crimaldi	" 600	
Virginia	" 600	
Toscani e mezzi toscani superiori	" 400	
Fiume	" 400	
SIGARETTI		
Branca	" 700	
Dama	" 640	
Avana	" 600	
Roma	" 320	
SIGARETTE		
Savoia	" 2400	
Sovrana	" 1800	
Serraglio	" 1500	
Macedonia extra	" 1300	
Giuba	" 1200	
A.O.I.	" 1000	1113
Macedonia	" 800	
Nazionali	" 700	
Indigene	" 500	
Popolari	" 400	
Milit	" 100	

Resta invariato l'aggio concesso ai rivenditori di generi di monopoli.

SIGARI

Impero	"	2400
Cavour	"	2000
Trento	"	1000
Trieste	"	1000
Minghetti	"	800
Attenuati	"	720
Crimaldi	"	600
Virginia	"	600
Toscani e mezzi toscani superiori	"	400
Fiume	"	400

SIGARETTI

Branca	"	700
Dama	"	640
Avana	"	600
Roma	"	320

SIGARETTE

Savoia	"	2400
Sovrana	"	1800
Serraglio	"	1500
Macedonia extra	"	1300
Giuba	"	1200
A.O.I.	"	1000
Macedonia	"	800
Nazionali	"	700
Indigeno	"	500
Popolari	"	400
Milit	"	100

1113

Resta invariato l'aggio concesso ai rivenditori di generi di monopoli.

I prezzi di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo sono stabiliti come segue:

TRINCIATI

	per chilogrammo	
Macedonia	£.	280
1^ Qualità forte	"	120
2^ Qualità comune	"	100

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

		per chilogrammo
SIGARI		
Impero	£.	1000
Cavour	"	800
Trento	"	480
Trieste	"	480
Minghetti	"	400
Grimaldi	"	280
Virginia	"	280
Toscani superiori	"	240
SIGARETTI		
Branca	"	320
Avana	"	280
Roma	"	200
SIGARETTE		
Sovrana	"	800
Serraglio	"	600
Macedonia extra	"	500
Giuba	"	400
Macedonia	"	300
Nazionali	"	200
Popolari	"	120

I prezzi di vendita al pubblico dei seguenti tipi di prodotti derivati dal tabacco vengono stabiliti come segue:

ESTRATTO DI TABACCO SUPERIORE		
Bottiglie da Kg. 1	£.	13
Latte " " 1	"	12
" " " 2	"	24
" " " 5	"	57
" " " 10	"	108
" " " 25	"	260
ESTRATTO DI TABACCO NORMALE		
Bottiglie da Kg. 1	"	12
Latte " " 1	"	11
" " " 2	"	21
" " " 5	"	50
" " " 10	"	95
" " " 25	"	225

1112

SOLFATO DI NICOTINA

SIGARETTI

Branca	"	320
Avana	"	280
Roma	"	200

SIGARETTE

Sovrana	"	800
Serraglio	"	600
Macedonia extra	"	500
Giuba	"	400
Macedonia	"	300
Nazionali	"	200
Popolari	"	120

I prezzi di vendita al pubblico dei seguenti tipi di prodotti derivati dal tabacco vengono stabiliti come segue:

ESTRATTO DI TABACCO SUPERIORE

Bottiglie da Kg. 1	£.	13
Latte " " 1	"	12
" " " 2	"	24
" " " 5	"	57
" " " 10	"	108
" " " 25	"	260

ESTRATTO DI TABACCO NORMALE

Bottiglie da Kg. 1	"	12
Latte " " 1	"	11
" " " 2	"	21
" " " 5	"	50
" " " 10	"	95
" " " 25	"	225

1112

SOLFATO DI NICOTINA

al 50% in volume in barattoli da litri 0,200	£.	21
al 50% " " " latte da litri 1	"	90
al 25% " " " barattoli da litri 0,200	"	11
al 25% " " " latte da litri 1	"	45

SAPONE ALLA NICOTINA

in pezzi da Kg. 0,100	£.	2,50
in pezzi da Kg. 0,200	"	5,00
in pezzi da Kg. 0,500	"	10,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

6/33

SAPONETTE ALLA NICOTINA PROFUMATE IN PEZZI DA KG.0,100 £. 3,00

INSETTICIDA MONITAL

latte da Kg.	0,500	£. 8,00
" " "	1	" 14
" " "	2	" 24
" " "	5	" 65
" " "	10	" 125
" " "	25	" 300

POLVERE INSETTICIDA

Sacchine da Kg. 10 " 40

Resta invariato l'aggio ai rivenditori di generi di mono= polio.

Il prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette è stabilito come segue:

TIPO MONOPOLIO

a) - Cartine lisce o gommate a	cent.	5 per cartina
b) - Tubetti pressati	"	6 " tubetto

TIPO DI MARCA

c) - Cartine lisce o gommate	"	5,25 per cartina
d) - Tubetti con bocchino	"	10 " tubetto
e) - Tubetti con filtro	"	12,5 " "

L'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha facoltà di ri= petere dagli esercenti le industrie e le altre attività eco= nomiche ammesse all'acquisto del sale a prezzi speciali ai sen= si dell'Art. 20 della Legge 17 Luglio 1942 N° 907, le spese in= nerenti alla sofisticazione dei sali ceduti nella seguente mi= sura:

1) - Sale pastorizio, tipi normali	per quintale £.	4
Sale pastorizio con aggiunta di olio di pesce	"	6
Sale pastorizio, indurito	"	20
2) - Sale industriale tipo comune	"	1
3) - Sale per concia delle pelli preparato con solfato di sodio e petrolio ovvero con soda solway e naftalina	"	

1111

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

POLVERE INSETTICIDA

Sacchine da Kg. 10 " 40

Resta invariato l'aggio ai rivenditori di generi di mono= polio.

Il prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette è stabilito come segue:

TIPO MONOPOLIO

a) - Cartine lisce o gommate a	cent.	5	per cartina
b) - Tubetti pressati	"	6	" tubetto

TIPO DI MARCA

c) - Cartine lisce o gommate	"	5,25	per cartina
d) - Tubetti con bocchino	"	10	" tubetto
e) - Tubetti con filtro	"	12,5	" "

L'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha facoltà di ri= petere dagli esercenti le industrie e le altre attività eco= nomiche ammesse all'acquisto del sale a prezzi speciali ai sen= si dell'Art. 20 della Legge 17 Luglio 1942 N° 907, le spese i= nerenti alla sofisticazione dei sali ceduti nella seguente mi= sura:

		per quintale
1) - Sale pastorizio, tipi normali	£.	4
Sale pastorizio con aggiunta di olio di pesce	"	6
Sale pastorizio, indurito	"	20
2) - Sale industriale tipo comune	"	1
3) - Sale per concia delle pelli preparato con solfato di sodio e petrolio ovvero con soda solway e naftalina	"	10
Sale preparato con cloruro di potassio e petrolio	"	20
4) - Sale per budella destinate all'insacca= mento delle carni preparato con solfato di magnesio e di olio di lino	"	40
Sale Preparato con solfato di soda e os= sido di ferro	"	10

1111

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

5/32

5) - Sale per budella per corde armoniche preparato con solfato di magnesio e acido fenico £. 30

6) - Sale refrigerante " 2

Il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sali commestibili è stabilito come segue:

	per quintale
Sale comune	£. 500
Sale scelto	" 600
Sale macinato	" 800
Sale raffinato	" 1000
Sale niveo	" 1500

Il prezzo di cessione dei sali destinati ad uso della agricoltura, pastorizia e dell'industria e delle arti di cui all'Art. 20 della legge 17 luglio 1942 N° 907 sul Monopolio dei sali e dei tabacchi è stabilito come segue:

	per quintale
Sale comune per la salagione dei pesci	£. 120
Sale macinato per la salagione dei pesci	" 140
Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili destinati alla esportazione	" 120
Sale per la pastorizia	" 100
Sale comune per l'industria del freddo e per la preparazione dei vini spumanti	" 200
Sale per l'industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previste dalla presente tariffa	" 120
Salaccio	" 60

Il prezzo di vendita del sale per le industrie indicate nell'articolo 21 della legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 17 Luglio è stabilito come segue:

1110

L. 200 per ogni tonnellata di sale reso franco sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando si tratti di ordinazioni inferiori alle 1000 tonnellate.

L. 180 per ogni tonnellata di sale reso franca sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando si tratti di ordinazioni superiori alle 1000 tonnellate.

L. 90 per ogni tonnellata di sale di scorzatura dei cumu=

Sale raffinato	"	1000
Sale niveo	"	1500

Il prezzo di cessione dei sali destinati ad uso della agricoltura, pastorizia e dell'industria e delle arti di cui all'Art. 20 della legge 17 luglio 1942 N° 907 sul Monopolio dei sali e dei tabacchi è stabilito come segue:

		per quintale
Sale comune per la salagione dei pesci	£.	120
Sale macinato per la salagione dei pesci	"	140
Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili destinati alla esportazione	"	120
Sale per la pastorizia	"	100
Sale comune per l'industria del freddo e per la preparazione dei vini spumanti	"	200
Sale per l'industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previste dalla presente tariffa	"	120
Salaccio	"	60

Il prezzo di vendita del sale per le industrie indicate nell'articolo 21 della legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 17 Luglio è stabilito come segue:

1110

L. 200 per ogni tonnellata di sale reso franco sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando si tratti di ordinazioni inferiori alle 1000 tonnellate.

L. 180 per ogni tonnellata di sale reso franca sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando si tratti di ordinazioni superiori alle 1000 tonnellate.

L. 90 per ogni tonnellata di sale di scorzatura dei cumuli delle saline marittime, reso sulle aie.

Il prezzo di vendita al pubblico per ogni pietrina focaia normale cilindrica del tipo A (mm.2,8 x 5) è stabilito in £.3,-

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

DISTRIBUZIONE:
" C "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Hq. ACC. Brig. South
07

594
21 JUL Recd

31

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
ROME REGION
APO 394

REGIONAL ORDER)
:
NUMBER 16) (corrected)

15 July 1944

Considering the necessity to control presently blocked merchandise, and to put such merchandise in the hands of commercial and industrial firms and of private owners back on the market;

I, Charles Poletti, Colonel, Regional Commissioner, Rome Region, by virtue of power conferred upon me;

O R D E R

Article I

All ordinances blocking any kind of goods or manufactured merchandise are hereby repealed, except those relating to gold, silver, platinum and precious stones, and with exception also of the ordinances issued by the Allied Authorities after 5 June 1944.

Article II

This Order shall be effective on, from and after 16 July 1944.

1103

CHARLES POLETTI
Colonel
Regional Commissioner

DISTRIBUTION:
"D"

Hq. AC. Civil Affairs Branch 3/30

594/L

18 1st Read 4 JJ 2330

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE DI ROMA
APO 394

ORDINE REGIONALE)
:
NUMERO 16)

15 Luglio 1944

Ritenuto che si ravvisa l'opportunità di disciplinare la materia dei blocchi, onde reinmettere nel regolare consumo le merci giacenti presso ditte commerciali e industriali e presso privati,

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale per la Regione di Roma, in virtù dei poteri conferitimi

O R D I N O

Articolo I

Sono revocati i blocchi delle merci e prodotti, ad eccezione dei blocchi stabiliti per l'oro, l'argento, il platino e le pietre preziose, e di quelli ordinati dalle Autorità Alleate dopo il 5 Giugno 1944.

Articolo II

Il presente Ordine entra in vigore il 16 Luglio 1944.

1108

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

DISTRIBUZIONE:
" C "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Hq. G.C. Brig. South 394 20 JUL Read 2

2.29

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
ROME REGION
APO 394

REGIONAL ORDER)
:
NUMBER 16)

15 July 1944

Considering the necessity to control presently blocked merchandise, and to put such merchandise in the hands of commercial and industrial firms and of private owners back on the market;

I, Charles Poletti, Colonel, Regional Commissioner, Rome Region, by virtue of power conferred upon me;

O R D E R

Article I

All ordinances blocking any kind of goods or manufactured merchandise, including those ordinances issued by the Allied Authorities after June 5th 1944, except those relating to gold, silver, platinum, and precious stones, are hereby repealed.

Article II

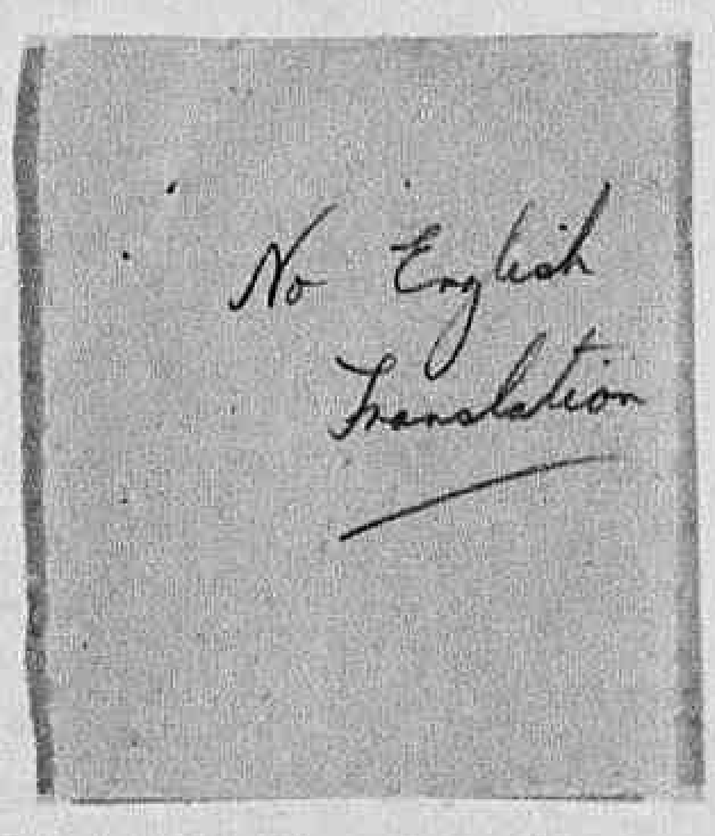
This Order shall be effective on, from and after 16 July 1944.

CHARLES POLETTI
Colonel
Regional Commissioner

DISTRIBUTION:
" B "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

17 JUL 59th Recd

Lush 1/28

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE DI ROMA
APO 394

ORDINE REGIONALE)
:
NUMERO 15)

15 Luglio 1944

Visto l'Ordine Regionale N° 1 del 26 Giugno 1944 e considerata la necessità di apportarvi alcune modifiche,

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale, Regione di Roma,

O R D I N O

Articolo I

Sono considerati fascisti e pertanto soggetti alle disposizioni dell'Ordine Regionale N° 1:

a. coloro che hanno avuto la qualifica di caporale d'onore della M.V.S.N.;

b. coloro che hanno fatto parte del corpo dei "Moschettieri del Duce";

c. coloro che durante il regime fascista furono nominati Ministri di Stato;

d. coloro che furono nominati Prefetti, Questori, Rappresentanti Diplomatici, Consoli per meriti fascisti;

e. coloro che furono membri della M.V.S.N. fuori quadro;

f. coloro che durante il regime fascista furono nominati Capi Gabinetto o Segretari particolari di Ministri e Sottosegretari;

g. coloro che hanno fatto parte dell' O.V.R.A.

1108

Articolo II

La Commissione ha facoltà di adottare i provvedimenti di cui all'Ordine Regionale N° 1 nei confronti di tutti coloro che - durante il regime fascista e fascista repubblicano - esplicarono, in qualsiasi campo, attività diretta a sostenere, diffondere o realizzare le idee e le finalità del fascismo o del fascismo repubblicano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Articolo III

Tra gli incaric ., impieghi ed uffici nelle amministra= zioni o aziende dai ali le persone considerate fasciste do= vranno essere rimos ai sensi dell'articolo 2 dell'Ordine Regionale N° 1 vanno inclusi quelli occupati nelle case edi= trici, aziende giornalistiche o librarie.

Articolo IV

La Commissione comunicherà agli Ordini ed alle Associa= zioni professionali i nomi di coloro che rientrando in una delle categorie, di cui all'Ordine Regionale N° 1, ed al pre= cedente articolo 1, dovranno essere sottoposti a procedimenti disciplinari, ed in ogni caso, qualunque l'esito dei procedi= menti, dovranno essere esclusi da uffici, incarichi temporanei o permanenti nelle amministrazioni statali, parastatali e nelle aziende indicate nell'articolo 2 dell'Ordine Regionale N° 1.

Articolo V

L'efficacia e la validità del presente Ordine sono limi= tate all'ambito territoriale dell'ex Governatorato di Roma.

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

DISTRIBUZIONE:
" C "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

27 C

Ex Comr.

1. At 26 is a letter Col Henderson would like to write.

2. At 25 is the Regn III Regmt under which served.

Ex 16/7.

No: The Reg III order has caused much comment & is not in order. Lab Sub Com. to put up a draft for Telecom.

N. 15/7.

Declassified E.O. 12356 Section 3,3/NND No. 785017

JLH/epc

26

D R A F T

In reply refer to: CS/4/13/

15th July, 1944

Subject : Regional Orders.

To : Regional Commissioner, Rome Region.

1. Similar labour troubles are threatening in the Rome area with T.E.T.I. as occurred in the Naples area with S.E.T. (TETI and SET are the respective telephone companies)

2. This cannot be tolerated owing to the effect of any such action on military communications, apart from the disruption that it would cause to the functioning of Government.

3. Would you please consider the prompt publication of a Regional Order on the lines of the Region III order of 2nd July, copy attached.

Executive Commissioner

Incl: A copy of Regional Order of Region III

1105

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

25

HEADQUARTERS
REGION 3, ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394 U.S. Army

2 JULY 1944

SUBJECT: LABOR DEMONSTRATION, WORK STOPPAGE AND STRIKES

TO : WORKERS, EMPLOYEES AND LABOR ORGANIZATIONS

1. THERE MUST NOT BE ANY SORT OF DEMONSTRATION, WORK STOPPAGE OR STRIKE ON THE PART OF ANY WORKERS OR EMPLOYEES IN CONNECTION WITH ANY DISPUTE OR DISAGREEMENT WITH EMPLOYERS.

2. DISPUTES AND DISAGREEMENTS BETWEEN EMPLOYEES OR WORKERS AND EMPLOYERS WILL BE SUBMITTED TO THE REGIONAL LABOR OFFICE, AMG, REGION 3 FOR MEDIATION WITHOUT ANY STOPPAGE OF WORK.

3. WORKERS AND EMPLOYEES ENGAGED IN THE TELEPHONE, TELEGRAPH OR POSTAL SERVICES ARE WARNED THAT ANY VOLUNTARY WORK STOPPAGES IN SUCH ADMINISTRATIONS OR UNDERTAKINGS CONSTITUTE INTERFERENCE WITH COMMUNICATIONS IN VIOLATION OF PROCLAMATION NO.2 AND MAY BE PUNISHED BY DEATH.

4. THE MATTER OF REMOVAL OF FASCISTS FROM POSITIONS IN ADMINISTRATIONS AND UNDERTAKINGS IS FOR ACTION BY ALLIED MILITARY GOVERNMENT AND NOT BY WORKERS OR EMPLOYEES.

JOHN W. CHAPMAN,
COLONEL, JADG
ACTG REGIONAL COMMISSIONER

QUARTIERE GENERALE
COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
REGIONE 3

2 LUGLIO 1944

OGGETTO: DIMOSTRAZIONI DI LAVORATORI

AI LAVORATORI, AGLI IMPIEGATI ED ALLE ORGANIZZAZIONI DI LAVORO

1. E' VIETATO QUALUNQUE GENERE DI DIMOSTRAZIONE, ARRESTO DI LAVORO O SCIOPERO DA PARTE DEI LAVORATORI OD IMPIEGATI, CAUSATI DA DISPUTE O DISACCORDI COI DATORI DI LAVORO.

2. TALI DISPUTE O DISACCORDI FRA IMPIEGATI O LAVORATORI E DATORI DI LAVORO SARANNO SOTTOPOSTI ALL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO AMG, REGIONE 3, PER LA MEDIAZIONE SENZA RICORRERE A CESSAZIONE DI LAVORO.

3. I LAVORATORI E GLI IMPIEGATI ADDETTI AI SERVIZI TELEFONICI, TELEGRAFICI O POSTALI SONO AVVERTITI CHE QUALUNQUE ARRESTO VOLONTARIO DI LAVORO IN TALI AMMINISTRAZIONI O IMPRESE COSTITUISCE INTERRUZIONE NELLE COMUNICAZIONI, IN CONTRAVVENZIONE AL PROCLAMA NO.2 E PUO' ESSERE PUNITO CON LA MORTE.

4. LA RIMOZIONE DEI FASCISTI DA AMMINISTRAZIONI ED IMPRESE E' DI COMPETENZA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO E NON DEI LAVORATORI O IMPIEGATI.

JOHN W. CHAPMAN,
COLONELLO
COMMISSARIO REGIONALE
PROVVISORIO

1107

Hq. ACC. Reg. Bush
594
14 JUL 1944

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
ROME REGION
APO 394

REGIONAL ORDER)
:
NUMBER 14)

12 July 1944

I, Charles Poletti, Colonel, Regional Commissioner, Rome Region, by virtue of power conferred upon me;

O R D E R

Article I

The Royal Decree Law of 4 April 1944, Number 111 (which relates to the reorganization of the government of provinces and communes) is now in force in the territory of the ex-Go= vernatorato of Rome.

Article II

This Order shall be effective on, from and after 12 July 1944.

CHARLES POLETTI
Colonel
Regional Commissioner

1103

DISTRIBUTION:
" B "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

14 JUL 1944

23

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE DI ROMA
APO 394

ORDINE REGIONALE)
:
NUMERO 14)

12 Luglio 1944

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale per la regione di Roma, in virtù dei poteri conferitimi,

O R D I N O

Articolo I

Il Regio Decreto Legge del 4 aprile 1944, Numero 111 (che tratta della riorganizzazione del governo nelle provincie e nei comuni) è in vigore nel territorio dell'ex Governatorato di Roma.

Articolo II

Il presente Ordine avrà effetto il e dal 12 Luglio 1944.

CHARLES POLETTI
Colonel
Commissario Regionale

1102

DISTRIBUZIONE:
" C "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

INFORMATION

English translation not received!

Ask for English translation

DC 11/81

Hq ACC. Civil Affairs Branch
14 JUL 1944
594

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE DI ROMA
APO 394

ORDINE REGIONALE)
:
NUMERO 13)

13 luglio 1944

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale per la regione di Roma, in virtù dei poteri conferitimi,

O R D I N O

Articolo I

E' costituita una speciale Commissione denominata "Commissione per i beni dei perseguitati politici e razziali" col compito di esaminare e decidere sollecitamente le controversie sulla restituzione dei beni mobili ed immobili a tutti coloro che ne erano i titolari, o che ne avevano comunque la disponibilità di fatto, e che, per ragioni politiche o razziali, ne siano stati privati, o, allo scopo di assicurarne la conservazione, li abbiano fittiziamente ceduti sotto qualsiasi forma, o locati.

Rimane impregiudicata ogni questione sulla proprietà dei beni stessi; e son fatti salvi ogni diritto ed azione sia per il compenso dell'uso di detti beni che per il risarcimento dei danni.

Articolo II

La Commissione è composta di 9 membri; tra cui un Presidente, nominati dal Commissario Regionale.

Essa nominerà il suo Segretario.

Articolo III

Il Commissario Regionale delega all'uopo alla Commissione suddetta, autorità e poteri di:

1101

a. Emanare, con la di lui approvazione preventiva, norme regolatrici ed obbligatorie del procedimento da seguirsi dinanzi alla Commissione stessa agli scopi di cui al precedente articolo I.

b. Suddividersi in Sezioni separate, composte di un Presidente e non meno di due membri, e destinate a riunirsi nei luoghi ed epoche che saranno stabilite dal Presidente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

O R D I N O

Articolo I

E' costituita una speciale Commissione denominata "Commissione per i beni dei perseguitati politici e razziali" col compito di esaminare e decidere sollecitamente le controversie sulla restituzione dei beni mobili ed immobili a tutti coloro che ne erano i titolari, o che ne avevano comunque la disponibilità di fatto, e che, per ragioni politiche o razziali, ne siano stati privati, o, allo scopo di assicurarne la conservazione, li abbiano fittiziamente ceduti sotto qualsiasi forma, o locati.

Rimane impregiudicata ogni questione sulla proprietà dei beni stessi; e son fatti salvi ogni diritto ed azione sia per il compenso dell'uso di detti beni che per il risarcimento dei danni.

Articolo II

La Commissione è composta di 9 membri, tra cui un Presidente, nominati dal Commissario Regionale.

Essa nominerà il suo Segretario.

Articolo III

Il Commissario Regionale delega all'uopo alla Commissione suddetta, autorità e poteri di:

1101

a. Emanare, con la di lui approvazione preventiva, norme regolatrici ed obbligatorie del procedimento da seguirsi dinanzi alla Commissione stessa agli scopi di cui al precedente articolo I.

b. Suddividersi in Sezioni separate, composte di un Presidente e non meno di due membri, e destinate a riunirsi nei luoghi ed epoche che saranno stabilite dal Presidente.

Articolo IV

Il Presidente della Commissione o i Presidenti delle Sezioni nelle quali la Commissione sia stata suddivisa, hanno facoltà di disporre, senza alcuna limitazione legale, per gli scopi di cui all'art. I, indagini domiciliari ed interrogatori di persone anche estranee alle parti in contesa, e così di richiedere informazioni e notizie ai pubblici Uffici.

Il Presidente della Commissione o i singoli Presidenti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

delle Sezioni hanno pure la facoltà di disporre il sequestro dei beni su cui sia insorta controversia, presso chiunque si trovino.

Articolo V

La Commissione, o la Sezione investita della decisione, ove riconosca la impossibilità assoluta in cui si trovi il detentore di un alloggio di farne la immediata riconsegna, può concedergli un congruo termine comunque non superiore ai 30 giorni tenute presenti tutte le circostanze.

Articolo VI

La parte che assume aver diritto alla restituzione dei beni di cui all'articolo I, deve presentare Ricorso alla Commissione suddetta, personalmente o a mezzo di avvocato o procuratore legalmente esercente, secondo le norme che saranno emanate dalla Commissione stessa in forza dei poteri conferitile dall'articolo II, le quali dovranno essere improntate a criteri della massima semplicità e rapidità processuale.

Nel caso che l'interessato sia nell'impossibilità di agire anche a mezzo di procuratore, il Presidente della Commissione o i singoli Presidenti delle Sezioni, possono nominargli un curatore speciale che agisca per lui il quale, in quanto occorra, può essere nominato amministratore dei beni di cui sia ordinata la restituzione.

Per i provvedimenti di cui all'articolo IV, il ricorso dovrà essere presentato al Presidente della Commissione o al Presidente della Sezione eventualmente già investita della controversia.

Articolo VII

La decisione della Commissione o della Sezione è presa, sentite le parti o i loro procuratori e assunte le prove occorrenti immediatamente dopo la trattazione della controversia, a maggioranza di voti; ne viene reso noto il dispositivo nella udienza stessa; e la sentenza, sottoscritta da tutti i giudicanti che l'hanno emessa, deve essere sobriamente motivata e munita, senza che occorrano ulteriori formalità, di forza esecutiva, deve essere depositata, entro 5 giorni dall'Udienza di decisione, presso la Segreteria della Commissione, la quale ne rilascerà,a richiesta, copia autentica.

Avverso la decisione non è ammesso alcun gravame in qualsiasi sede.

Nel caso in cui la sentenza abbia per oggetto la riconsegna di un immobile, lo sfratto potrà aver luogo senz"altro, non

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Articolo VI

La parte che assume aver diritto alla restituzione dei beni di cui all'articolo I, deve presentare Ricorso alla Commissione suddetta, personalmente o a mezzo di avvocato o procuratore legalmente esercente, secondo le norme che saranno emanate dalla Commissione stessa in forza dei poteri conferitile dall'articolo II, le quali dovranno essere improntate a criteri della massima semplicità e rapidità processuale.

Nel caso che l'interessato sia nell'impossibilità di agire anche a mezzo di procuratore, il Presidente della Commissione o i singoli Presidenti delle Sezioni, possono nominargli un curatore speciale che agisca per lui il quale, in quanto occorra, può essere nominato amministratore dei beni di cui sia ordinata la restituzione.

Per i provvedimenti di cui all'articolo IV, il ricorso dovrà essere presentato al Presidente della Commissione o al Presidente della Sezione eventualmente già investita della controversia.

Articolo VII

La decisione della Commissione o della Sezione è presa, sentite le parti o i loro procuratori e assunte le prove occorrenti immediatamente dopo la trattazione della controversia, a maggioranza di voti; ne viene reso noto il dispositivo nella udienza stessa; e la sentenza, sottoscritta da tutti i giudicanti che l'hanno emessa, deve essere sobriamente motivata e munita, senza che occorrano ulteriori formalità, di forza esecutiva, deve essere depositata, entro 5 giorni dall'Udienza di decisione, presso la Segreteria della Commissione, la quale ne rilascerà,a richiesta, copia autentica.

Avverso la decisione non è ammesso alcun gravame in qualsiasi sede.

Nel caso in cui la sentenza abbia per oggetto la riconsegna di un immobile, lo sfratto potrà aver luogo senz"altro, non dovendo osservarsi il procedimento di graduazione di cui al R.D.L. 6 maggio 1926 Nº 743.

Articolo VIII

La Commissione potrà svolgere opera di conciliazione fra le parti. Nel caso che la conciliazione sia raggiunta, se ne stenderà seduta stante il relativo verbale sottoscritto dalle parti e dal Presidente. Tale verbale avrà pure forza esecutiva, senza bisogno di ulteriori formalità.

Anche in tal caso si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Articolo IX

La Commissione deciderà anche circa la liquidazione delle spese del giudizio, ivi compreso il compenso di rappresentanza e difesa, e la loro attribuzione o ripartizione.

Articolo X

Tutti gli atti processuali sono stesi in carta libera. Anche le produzioni sono esenti da qualsiasi onere fiscale.

Articolo XI

Le Autorità del Governo Militare Alleato e quelle Italiane daranno ogni loro concorso e presteranno ogni loro assistenza allo scopo di assicurare l'esecuzione dei provvedimenti e delle sentenze emesse in forza del presente Ordine.

Articolo XII

L'efficacia e validità del presente Ordine sono limitate all'ambito territoriale dell'ex Governatorato di Roma, ed avranno effetto il e dal 15 Luglio 1944.

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

DISTRIBUZIONE:
" C "

1103

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

59 HA 3 JUL 1944 Hec. Reg Unit 2

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
ROME REGION
APO 394

REGIONAL ORDER)
:
NUMBER 12)

10 July 1944

I, Charles Poletti, Colonel, Regional Commissioner, Rome Region, by virtue of power conferred upon me;

O R D E R

Article I

Those inhabitants within the confines of the Ex-Governatorato of Rome, who, having the possibility, within the limiting provisions of private construction work, intend to tear down existing buildings, construct new buildings, or complete work on partially finished buildings, must make application, accompanied by a plan of the proposed work, to the "Ufficio Tecnico Municipale" of Rome, which will grant authorizations on the basis of the convenience of the proposed work in relation to the general interests.

Article II

All the provisions limiting private construction of buildings, which are not modified by this order, remain unchanged.

Article III

1098

This order shall be effective on, from and after 10 July 1944

CHARLES POLETTI
Colonel
Regional Commissioner

DISTRIBUTION:
"B"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE DI ROMA
APO 394

ORDINE REGIONALE) :
NUMERO 12)

10 Luglio 1944

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale per la Regione di Roma, in virtù dei poteri conferitimi,

O R D I N O

Articolo I

Nell'ambito territoriale dell' ex Governatorato di Roma, coloro che, avendone la possibilità, intendano, in deroga a disposizioni limitative dell'attività edilizia privata, effettuare la demolizione di fabbricati esistenti, iniziare nuove costruzioni o completare quelle finora rimaste sospese, devono presentare domanda, corredata del progetto dei lavori, all'Ufficio Tecnico Municipale di Roma, che accorderà l'autorizzazione, tenuta presente la convenienza dei lavori stessi in rapporto agli interessi generali.

Articolo II

Rimangono ferme tutte le disposizioni limitative della attività edilizia privata, in quanto non modificate dalla presente ordinanza.

Articolo III

1098

Il presente ordine andrà in vigore il e dal 10 Luglio 1944.

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

DISTRIBUZIONE:
"C"

3 JUL 1944 HQ. Civil Affairs Branch 1594 18

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
ROME REGION
APO 394

REGIONAL ORDER)
:
NUMBER 11)

10 July 1944

I, Charles Poletti, Colonel, Regional Commissioner, Rome Region, by virtue of power conferred upon me;

O R D E R

Article I

An agency is hereby established for the control of prices. There are conferred upon this agency the following powers:

a. To publish, from time to time, price lists containing maximum prices of certain merchandise and maximum rates for certain services.

b. To ascertain, in those instances where price lists are not to be published within the terms of this Order, whether the prevailing prices at which certain merchandise is sold, or offered for sale, to the public, and the prevailing rates for certain services, either collected from or asked of the public, are excessive.

Article II

Owners or occupants of bars, restaurants, hotels, shops, stores, or any other type of place where merchandise is sold or offered for sale, or where services are offered, must dis= play on the same premises, posted if possible, and in any case in a conspicious place, the prices for merchandise and the rates for services.

Every article displayed in any shop, or in any show-window, will be conspiciously marked with the price thereof in such a manner that it can be clearly seen by the public.

1097

Article III

No person shall sell, or offer to sell, any merchandise, and perform or offer to perform any service at a price or rate in excess of those prices or rates shown in the price list issued by the Office for the Control of Prices as established in Article I, paragraph a. of this order, or attempt to sell or offer services at prices which the Office of the Control

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Article I

An agency is hereby established for the control of prices. There are conferred upon this agency the following powers:

a. To publish, from time to time, price lists containing maximum prices of certain merchandise and maximum rates for certain services.

b. To ascertain, in those instances where price lists are not to be published within the terms of this Order, whether the prevailing prices at which certain merchandise is sold, or offered for sale, to the public, and the prevailing rates for certain services, either collected from or asked of the public, are excessive.

Article II

Owners or occupants of bars, restaurants, hotels, shops, stores, or any other type of place where merchandise is sold or offered for sale, or where services are offered, must dis= play on the same premises, posted if possible, and in any case in a conspicious place, the prices for merchandise and the rates for services.

Every article displayed in any shop, or in any show-window, will be conspiciously marked with the price thereof in such a manner that it can be clearly seen by the public.

1097

Article III

No person shall sell, or offer to sell, any merchandise, and perform or offer to perform any service at a price or rate in excess of those prices or rates shown in the price list issued by the Office for the Control of Prices as established in Article I, paragraph a. of this order, or attempt to sell or offer services at prices which the Office of the Control of Prices has found to be excessive, in accordance with Article I, paragraph b. of this order.

Furthermore, no person shall sell, or offer to sell, any merchandise, and perform or offer to perform any service, at prices or rates in excess of those posted in price lists or shown on markings.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Article IV

Any person violating any of the provisions in the previous articles of this order will have an "Off Limits" or "Out of Bounds" sign placed in his shop or place of business.

Article V

The owners or occupants of places of business where an "Off Limits" or "Out of Bounds" sign has been placed cannot sell any merchandise or offer any services to members of the Allied Military Forces.

Article VI

No person shall take away, cancel, despoil or hide an "Off Limits" or "Out of Bounds" sign after it has been placed in any shop or place of business.

Article VII

Any person violating any of the provisions of this order, shall, upon conviction by any Allied Military Court, be liable to imprisonment or fine, or both, with or without other lawful punishment, as the Court may determine, as well as, in lieu of, or in addition to, the forfeiture to the Allied Military Government of any personal property in respect of which such offence is committed, and where the person so convicted is the proprietor or occupant of a shop, the closure of that shop for such fixed period as the Court may determine, and the repeal or the suspension of the trade license granted in accordance with Italian Law, for such fixed period as the Court may determine.

The same penalties shall apply to any person who sells, or offers to sell any merchandise, or performs any service, or offers to perform services, at prices or rates which the Office of Control of Prices established to be excessive, in accordance with the provisions of Article I, paragraph b. of this order.

Article VIII

This order shall be effective on, from and after 10 July 1944

CHARLES POLETTI
Colonel
Regional Commissioner

DISTRIBUTION:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785013

Article VI

No person shall take away, cancel, despoil or hide an "Off Limits" or "Out of Bounds" sign after it has been placed in any shop or place of business.

Article VII

Any person violating any of the provisions of this order, shall, upon conviction by any Allied Military Court, be liable to imprisonment or fine, or both, with or without other lawful punishment, as the Court may determine, as well as, in lieu of, or in addition to, the forfeiture to the Allied Military Government of any personal property in respect of which such offence is committed, and where the person so convicted is the proprietor or occupant of a shop, the closure of that shop for such fixed period as the Court may determine, and the repeal or the suspension of the trade license granted in accordance with Italian Law, for such fixed period as the Court may determine.

The same penalties shall apply to any person who sells, or offers to sell any merchandise, or performs any service, or offers to perform services, at prices or rates which the Office of Control of Prices established to be excessive, in accordance with the provisions of Article I, paragraph b. of this order.

Article VIII

This order shall be effective on, from and after 10 July 1944

CHARLES POLETTI
Colonel
Regional Commissioner

DISTRIBUTION:
"B"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

1

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE DI ROMA
APO 394

ORDINE REGIONALE)
:
NUMERO 11)

10 Luglio 1944

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale per la Regione di Roma, in virtù dei poteri conferitimi,

O R D I N O

Articolo I

E' istituito un ufficio per il Controllo dei Prezzi, al quale sono conferiti i poteri:

a. Di pubblicare di volta in volta i listini dei prezzi e dei corrispettivi massimi per determinate merci o servizi.

b. Di determinare, ove non siano stati pubblicati i listini, se i prezzi ai quali determinate merci sono vendute od offerte in vendita al pubblico e se i corrispettivi di determinati servizi prestati of offerti al pubblico siano eccessivi.

Articolo II

Gli esercenti di bar, ristoranti, alberghi, negozi, botteghe od altri locali di qualsiasi natura, nei quali si vendono o si offrono in vendita merci o si prestano servizi, devono tenere nei locali stessi, possibilmente affissi e in ogni modo in maniera ben visibile, i prezzi o i corrispettivi di tutti gli articoli e servizi.

Per la merce esibita nell'interno o nelle vetrine dei negozi, vi deve essere un cartellino con il relativo prezzo marcato ed esposto in modo chiaramente visibile.

Articolo III

1098

Sono vietate la vendita, l'offerta in vendita, la prestazione e l'offerta di prestazione, di merci e servizi a prezzi o corrispettivi superiori a quelli indicati nei listino dallo Ufficio per il Controllo dei prezzi ai sensi dell'art. 1 lett. a., ed a prezzi o corrispettivi che l'ufficio stesso abbia determinati come eccessivi ai sensi dell'art. 1 lett. b.

O R D I N O

Articolo I

E' istituito un ufficio per il Controllo dei Prezzi, al quale sono conferiti i poteri:

a. Di pubblicare di volta in volta i listini dei prezzi e dei corrispettivi massimi per determinate merci o servizi.

b. Di determinare, ove non siano stati pubblicati i listini, se i prezzi ai quali determinate merci sono vendute od offerte in vendita al pubblico e se i corrispettivi di determinati servizi prestati of offerti al pubblico siano eccessivi.

Articolo II

Gli esercenti di bar, ristoranti, alberghi, negozi, botteghe od altri locali di qualsiasi natura, nei quali si vendono o si offrono in vendita merci o si prestano servizi, devono tenere nei locali stessi, possibilmente affissi e in ogni modo in maniera ben visibile, i prezzi o i corrispettivi di tutti gli articoli e servizi.

Per la merce esibita nell'interno o nelle vetrine dei negozi, vi deve essere un cartellino con il relativo prezzo marcato ed esposto in modo chiaramente visibile.

Articolo III

1098

Sono vietate la vendita, l'offerta in vendita, la prestazione e l'offerta di prestazione, di merci e servizi a prezzi o corrispettivi superiori a quelli indicati nei listino dallo Ufficio per il Controllo dei prezzi ai sensi dell'art. 1 lett. a., ed a prezzi o corrispettivi che l'ufficio stesso abbia determinati come eccessivi ai sensi dell'art. 1 lett. b.

Sono vietate altresì la vendita, l'offerta in vendita, la prestazione e l'offerta di prestazione di merci o servizi a prezzi o corrispettivi superiori a quelli indicati negli avvisi esposti al pubblico ed a quelli segnati sui cartellini.

Articolo IV

Nel caso di violazione di una delle norme indicate negli articoli precedenti potrà essere ordinato il divieto ("off limits") di vendere le merci o di prestare i servizi alle Forze Militari Alleate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Articolo V

I proprietari e le persone comunque addette ai locali ove sia stato apposto il divieto ("off limits") non potranno vendere ne offrire in vendita alcuna merce, prestare ne offrire di prestare alcun servizio ai Membri delle Forze Militari Alleate.

Articolo VI

E' vietato togliere, cancellare, imbrattare, o altrimenti tentare di occultare alcuno scritto o segno indicante che a particolari locali è stato apposto il divieto ("off limits") per i Militari Alleati.

Articolo VII

Chiunque violi alcuna delle disposizioni contenute in quest'ordine è giudicato da una Corte Militare Alleata e soggetto all'ammenda o all'arresto o ad entrambe queste pene, secondo la decisione della Corte stessa, la quale può inoltre ordinare in luogo od in aggiunta alle suddette pene, la confisca da parte del Governo Militare Alleato della merce, come pure la chiusura permanente o per il periodo che essa stabilirà del locale, ove tali violazioni siano state commesse, e la revoca o la sospensione per il periodo che essa stabilirà della licenza concessa in conformità delle leggi Italiane.

Le medesime sanzioni si applicano a chiunque vende o offre in vendita merci, presta od offre di prestare servizi a prezzi o corrispettivi che l'Ufficio per il controllo dei prezzi riconosca eccessivi ai sensi dell'Articolo 1 lett. b.

Articolo VIII

Il presente Ordine andrà in vigore il e dal 10 Luglio 1944.

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

DISTRIBUZIONE:
"C"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Acc: Hq. R.C - M.G. Sec U3973
CAB. 16
5614 A JIII 1014

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
ROME REGION
APO 394

HEADQUARTERS 3-AUG 1944 A. C. C.

REGIONAL ORDER)
:
NUMBER 10)

1 July 1944

I, Charles Poletti, Colonel, Regional Commissioner, Rome Region, by virtue of power vested in me

O R D E R

Article I

Dissolution of the Commissariato Trasporti dell'Urbe

The Commissariato Trasporti dell'Urbe and all branches, units and other dependencies thereof, are hereby dissolved.

Article II

Property of dissolved orgabization

All property and assets of the Commissariato mentioned in Article I of this order shall be transferred to the Ufficio Trasporti di Roma.

Article III

This order becomes effective on, from and after 1st July 1944.

CHARLES POLETTI
Colonel
Rogionale Commissioner

DISTRIBUTION:
"B"

1095

Please add 142, Nos 3, 5 + 9 mimeog file

Inhabitants to visit a day or two - they may come in after last for their pass

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

18

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE DI ROMA
APO 394

ORDINE REGIONALE)
:
NUMERO 10)

1 Luglio 1944

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale della Regione di Roma, in virtu' dei poteri conferitimi:

O R D I N O

Articolo I°.

Soppressione del Commissariato Trasporti dell'Urbe

Il Commissariato Trasporti dell'Urbe ed ogni diramazione ufficio ed organizzazione dipendente da esso Commissariato viene, con il presente Ordine, soppresso.

Articolo II°

Proprietà appartenente all'Ente soppresso

Tutti i beni mobili ed immobili, e le attività del Commissariato citato nell'articolo I° di quest'ordine, vengono incamerati dall'Ufficio Trasporti di Roma.

Articolo III°

Data di effetto

Il presente ordine entra in vigore il e dal 1 Luglio 1944.

1094

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

DISTRIBUZIONE:

"C"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Acc. Hq. RC & M.G. Lic. 594 C A Br
6 JUL 1944 4376 HL

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
ROME REGION
APO 394

REGIONAL ORDER)
:
NUMBER 9)

1 July 1944

I, Charles Poletti, Colonel, Regional Commissioner, Rome Region, by virtue of power vested in me

O R D E R

Article I

Restoration of civil communication services in liberated territory

Commencing to-day, 1 July, 1944, postal services will be extended as indicated below.

Article II

Internal Postal Service

Section 1. The exchange of correspondence will be allowed through=out the city of Rome and with the following territory:

VATICAN CITY
SARDINIA
SICILY (including the islands of Eolie, Egadi, Lempe=dusa, Linosa, Pantelleria and Ustica).

ITALY provinces of:

Avellino	Brindisi	Lecce	Potenza
Bari	Catanzaro	Matera	R.Calabria
Benevento	Cosenza	Napoli	Salerno
			Taranto

Section 2. For the present only postcards and letters weighing not more than 210 grams are permitted.

Section 3. The following regulations and restrictions, will apply to postal communications:

a. There will be NO communications, direct or indirect, with enemy or enemy occupied countries. 1093

b. No use will be made of codes, ciphers, symbols, shorthand, Braille quotations, puzzles, manuscript music or any other form of writing which may contain a hidden or secondary meaning.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

c. There will be NO mention or discussion of or speculation on Allied or Italian land, air or sea movements, routes, training, strength, equipment, supplies, identification of units, losses, casualties, damages, suffered, installations, defences, fortifications, or any other matter of operational interest.

d. There will be NO mention of persons arrested or interned, movements of government or military officials or agents, rumours of aid or comfort to the enemy, current weather, or weather forecasts.

e. There will be NO mention of matters detrimental to the prosecution of the Allied war effort.

f. Correspondence between civilians and Italian forces is permitted, but correspondence between civilians in Italy and other military forces in Italy is not permitted.

g. There will be NO communications written or sent by civilians on behalf of Allied personnel.

h. The name and address of the sender must be shown on the back of letter envelopes.

i. The only documents which may be enclosed in private letters are those of an official or commercial character. It is prohibited to include all other documents, picture post-cards, plans newspapers, books, cuttings, maps, drawings, prints, photographic films or plates in any form, photographs, gramophone records or sound tracks.

l. All correspondence in the civil post is subject to censorship. There are NO exceptions.

m. Correspondence must be written only in English or Italian.

Section 4. The internal postage rates will be as follows:

	Postcards	Letters
For local delivery -	Cent. 15	Cent.25 (for every 15 grams)
Elsewhere -	Cent. 30	Cent.50 (for every 15 grams)

Only postage stamps currently on sale may be used.

Article III

1092

Postal Money Orders

a. The ordinary postal money order service will be restored within the territory, indicated above, in which the postal service is restored. The regulations to be followed will be the same as where formerly applicable.

b. The telegraph money order service will NOT be available for the time being.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

IV

Article IV

Registered

Information regarding this service can be obtained at any Post Office.

Article V

Postal Service with countries abroad

Section 1. Civil.

a. Destination:: Correspondence will be permitted with all Allied and Neutral countries not occupied or controlled by the enemy.

b. Regulations: Only postcards and letters weighing not more than 40 grams are allowed. The general regulations, Art. II Sc. 3 for the internal service will also apply to correspondence for abroad, but it is prohibited to send correspondence of a commercial or financial character, or to include in private correspondence commercial or financial documents; References to personal financial matters are permitted.

c. Postage: Postage rates will be as follows:

Postcards	Letters
Lire 1.50	Lire 2.50 up to 20 Gms.
	Lire 4.00 up to 40 Gms.

Section 2. Prisoner of War.

a. Regulations: Correspondence may be posted for all Prisoners of War. The limit of weight and the general regulations applicable to civil correspondence for abroad will apply.

b. Postage: Correspondence for Prisoners of War, clearly marked as such is free of postage.

Article VI

International Red Cross Service for communication with civilians in enemy occupied territory

1091

This service is under consideration and as soon as activated will be pubblished.

CHARLES POLETTI
Colonel
Regional Commissioner

DISTRIBUTION:

" B "

AC. Hq. RC. 5 M.G. Bn.

11

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE DI ROMA
APO 394

ORDINE REGIONALE)
:
NUMERO 9)

1 Luglio 1944

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale, Regione di Roma, in virtù dei poteri conferitimi

O R D I N O

Articolo I

Riattivazione dei servizi di comunicazioni civili nel territorio liberato

A decorrere da oggi 1 luglio 1944 i servizi postali di cui appresso verranno estesi al Territorio con le norme sottoindicate.

Articolo II

Servizio Postale per l'Interno

Paragrafo 1. Lo scambio della corrispondenza puo' avere luogo nella città di Roma e con il seguente Territorio:

CITTA' DEL VATICANO
SARDEGNA
SICILIA (comprese le isole Eolie, Egadi, Lampedusa, Linosa, Pantelleria e Ustica).

CONTINENTE ITALIANO - Provincie di:

Avellino	Brindisi	Lecce	Potenza
Bari	Catanzaro	Matera	R.Calabria
Benevento	Cosenza	Napoli	Salerno
			Taranto

1093

Paragrafo 2. Sono per ora ammesse solo cartoline e lettere del peso non superiore a 250 grammi.

Paragrafo 3. Per quanto si riferisce alle comunicazioni postali civili è necessario tenere presente quanto segue:

a. Non potranno aver luogo comunicazioni postali,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

NUMERO 9) 1 Luglio 1944

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale, Regione di Roma, in virtù dei poteri conferitimi

O R D I N O

Articolo I

Riattivazione dei servizi di comunicazioni civili nel territorio liberato

A decorrere da oggi 1 luglio 1944 i servizi postali di cui appresso verranno estesi al Territorio con le norme sottoindicate.

Articolo II

Servizio Postale per l'Interno

Paragrafo 1. Lo scambio della corrispondenza puo' avere luogo nella città di Roma e con il seguente Territorio:

CITTA' DEL VATICANO
SARDEGNA
SICILIA (comprese le isole Eolie, Egadi, Lampedusa, Linosa, Pantelleria e Ustica).
CONTINENTE ITALIANO - Provincie di:

Avellino	Brindisi	Lecce	Potenza
Bari	Catanzaro	Matera	R.Calabria
Benevento	Cosenza	Napoli	Salerno
			Taranto

1093

Paragrafo 2. Sono per ora ammesse solo cartoline e lettere del peso non superiore a 250 grammi.

Paragrafo 3. Per quanto si riferisce alle comunicazioni postali civili è necessario tenere presente quanto segue:

a. Non potranno aver luogo comunicazioni postali, dirette o indirette con il nemico e con i paesi da esso occupati;

b. Non è ammesso l'uso dei codici, cifrari, simboli, stenografia, Braille, trascrizioni, parole incrociate, musica scritta o di qualsiasi altra forma di scrittura che potrebbe contenere un significato celato o sottointeso;

c. Non potrà essere fatta menzione, discussione o accenno su strade, movimento, addestramento, potenza, equipaggiamento, rifornimenti, identificazioni di unità, perdite, danni, installazioni, difese, fortificazioni o qualsiasi altro argomento di interesse operativo, terrestre, aereo, navale Alleato od Italiano;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

d. Non si potrà far accenno a persone arrestate o internate a movimenti del governo o di ufficiali o di agenti militari, a voci che possano arrecare aiuto o vantaggio al nemico alle condizioni o previsioni atmosferiche;

e. Non si potrà far accenno a questioni pregiudizievoli per la continuazione dello sforzo bellico alleato;

f. E' ammessa la corrispondenza fra civili e truppe Italiane ma è proibita quella sul continente Italiano. e membri di altre forze armate sul continente Italiano.

g. Non è ammessa la corrispondenza scritta od inviata da civili per conto del personale Alleato;

h. Sulla parte posteriore della busta e della cartolina devono essere scritti nome e cognome ed indirizzo del mittente;

i. I soli documenti che possono accludersi nella corrispondenza privata sono quelli di carattere ufficiale o commerciale. E' proibito accludere ogni altro documento, cartoline illustrate, giornali, libri ritagli, carte geografiche, piante, disegni, stampe, pellicole fotografiche o lastre sotto ogni forma, fotografie, dischi per grammofono od altri mezzi per riprodurre il suono;

l. Tutta la corrispondenza civile senza eccezione di sorta è soggetta alla censura;

m. La corrispondenza dovrà essere scritta solamente in lingua Inglese od Italiana;

Paragrafo 4. Le tariffe postali per l'interno saranno le seguenti:

	Cartoline	Lettere
Per il Distretto:	Cent. 15	Cent. 25 per ogni 15 grammi
Fuori distretto :	Cent. 30	Cent. 50 per ogni 15 grammi.

Potranno essere usati solamente i tipi di francobolli attualmente in vendita presso gli uffici postali.

Articolo III

Vaglia Postali

a. Nel territorio sopradefinito in cui verrà ripristinato il servizio postale dell'interno, avrà pure inizio il [illegible] postali ordinari che si svolgerà

truppe Italiane ma è proibita quella sul continente Italiano. e membri di altre forze armate sul continente Italiano.

g. Non è ammessa la corrispondenza scritta od inviata da civili per conto del personale Alleato;

h. Sulla parte posteriore della busta e della cartolina devono essere scritti nome e cognome ed indirizzo del mittente;

i. I soli documenti che possono accludersi nella corrispondenza privata sono quelli di carattere ufficiale o commerciale. E' proibito accludere ogni altro documento, cartoline illustrate, giornali, libri ritagli, carte geografiche, piante, disegni, stampe, pellicole fotografiche o lastre sotto ogni forma, fotografie, dischi per grammofono od altri mezzi per riprodurre il suono;

l. Tutta la corrispondenza civile senza eccezione di sorta è soggetta alla censura;

m. La corrispondenza dovrà essere scritta solamente in lingua Inglese od Italiana;

Paragrafo 4. Le tariffe postali per l'interno saranno le seguenti:

	Cartoline	Lettere
Per il Distretto:	Cent. 15	Cent. 25 per ogni 15 grammi
Fuori distretto :	Cent. 30	Cent. 50 per ogni 15 grammi.

Potranno essere usati solamente i tipi di francobolli attualmente in vendita presso gli uffici postali.

Articolo III

Vaglia Postali

a. Nel territorio sopradefinito in cui verrà ripristinato il servizio postale dell'interno, avrà pure inizio il normale servizio dei vaglia postali ordinari, che si svolgerà con le stesse norme precedentemente in uso.

b. Il servizio dei vaglia telegrafici NON verrà per ora ripristinato.

Articolo IV

Raccomandate

L'affrancatura e le modalità di questo servizio accessorio possono essere conosciute presso qualsiasi ufficio postale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Articolo V
Servizio postale con l'estero

Paragrafo 1. Civile.

a. Destinazione: lo scambio della corrispondenza puo' aver luogo con tutti i paesi alleati o neutrali non occupati o controllati dal nemico.

b. Modalità: Sono ammesse solo cartoline o lettere del peso non superiore a 40 grammi. Valgono per l'estero le stesse norme generali fissate nell'Art.II Pr.3 per la corrispondenza per l'interno, ma è vietato inviare corrispondenza di carattere commerciale o finanziario, o di includere nella corrispondenza privata documenti commerciali o finanziari. Le comunicazioni finanziarie di carattere personale sono permesse.

c. Affrancatura: le tariffe saranno le seguenti:

Cartoline	Lettere
Lire 1,50	Lire 2,50 fino a 20 grammi
	Lire 4,00 fino a 40 grammi

Paragrafo 2. Prigionieri di Guerra.

a. Modalità: lo scambio della corrispondenza puo' aver corso con tutti i prigionieri di guerra. Valgono il limite di peso e le norme di carattere generale stabilite per la corrispondenza civile per l'estero.

b. Affrancatura: la corrispondenza per prigionieri di guerra chiaramente indicata come tale, gode di franchigia.

Articolo VI
Servizio della Croce Rossa Internazionale per comunicare con i civili nel territorio occupato dal nemico

Il servizio messaggi della Croce Rossa Internazionale per lo scambio di notizie con i civili in territorio occupato dalla Germania e dai suoi alleati è allo studio e sarà pubblicato appena attivato.

1083

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

DISTRIBUTION/
" C "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

594

B. 4 IIII 1944 CABr. R.E. & N.G. Sect

U3974

HEADQUARTERS
3 - AUG 1944
A. C. C.

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
ROME REGION
APO 394

REGIONAL ORDER)
:
NUMBER 8)

1 July 1944

I, Charles Poletti, Colonel, Regional Commissioner of Rome Region, Allied Military Government by virtue of power vested upon me,

O R D E R

1. That a subsidy of 1,30 Lires per Kilo shall be paid to all bakers, duly registered, pursuant to the regulations to be established under the authority of this order.

2. The Economic & Supply Division, Rome Region, Allied Military Government is authorized and instructed to promulgate such regulations as may be necessary to carry out the purposes of this order.

3. The subsidies authorized hereunder may be paid during the whole or any part of the period commencing 6 June 1944 and ending 30 June 1944, but in no event shall the authority granted hereunder extend beyond 30 June 1944 without further order.

CHARLES POLETTI
Colonel
Regional Commissioner

1088

DISTRIBUTION:
"B"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE DI ROMA
APO 394

ORDINE REGIONALE)
:
NUMERO 8)

1 luglio 1944

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale per la Regione di Roma, in virtù del potere conferitomi

O R D I N O

1. che un sussidio di £. 1,30 al Kilo sia concesso a tutti i fornai, regolarmente registrati, in conformità alle disposizioni stabilite in questo ordine.

2. La Divisione Economica e di Approvvigionamento, per la Regione di Roma del Governo Militare Alleato è autorizzata ed incaricata di promulgare, sin d'ora quelle disposizioni che potrebbero essere necessarie per raggiungere gli scopi suddetti.

3. I sussidi qui autorizzati possono essere pagati durante tutto il periodo, o parte di esso, che si inizia il 6 giugno e termina il 30 giugno 1944, ma per nessuna ragione la presente autorizzazione sarà valida dopo il 30 giugno 1944, senza nuovo avviso.

1088

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

DISTRIBUZIONE:
"C"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

594 CA Bn.. A.C.C. Hq R.G. M.G. Sec
4 JUL 1944
V 3973

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE DI ROMA

HEADQUARTERS
3 - LUG 1944
A C C

ORDINE REGIONALE)
NUMERO 7)

1° luglio 1944

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale per la Regione di Roma, in virtù dei poteri conferitimi

O R D I N O

1. Sarà proibito vendere o far altrimenti commercio di latte entro l'area dell'ex Governatorato di Roma ad un prezzo al dettaglio superiore alle lire 5 al litro.

2. A tutti i produttori di latte verrà pagato un prezzo di £.7,30 al litro sulla base del quantitativo accertato in ogni singolo caso dal Consorzio Laziale Produttori Latte, in conformità ai regolamenti da qui in avanti stabiliti sotto l'autorità di questo ordine.

3. Tutti i pagamenti autorizzati dal presente ordine, saranno effettuati dall'"Ente Economico della Zootecnia" tramite il conto corrente N°.DM3487 presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura.

4. La Divisione Economica e di approvvigionamento della Regione di Roma, Governo Militare Alleato, è autorizzata od incaricata di promulgare quei regolamenti necessari per l'ottenimento degli scopi specificati.

5. La corresponsione del prezzo autorizzato dal presente ordine sarà effettuato a cominciare da tutto il periodo che ha inizio il 1° giugno 1944 e terminerà il 30 giugno 1944 e continuerà da allora fino a nuovo avviso.

1085

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

DISTRIBUZIONE:
"C"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

ACC. Hq. R.C. 6/
G. Sec.
80

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
ROME REGION
APO 394

REGIONAL ORDER)
:
NUMBER 7)

1 July 1944

I, Charles Poletti, Colonel, Regional Commissioner of Rome Region, by virtue of power vested in me

ORDER

1. It shall be unlawful to sell, dispense or otherwise market milk within the ex-Governatorato of Rome at retail prices in excess of 5 Lire per litre.

2. All producers of milk shall be paid 7.30 Lire per litre on the basis of the quantity certified in each istance by the Consorzio Laziale Produttori Latte, pursuant to the regulations hereafter to be established under the authority of this order.

3. Such payments as authorized hereunder will be made by the "Ente Economico della Zootecnia" through its banking account No. DM. 3487 at the Banca Nazionale dell'Agricoltura.

4. The Economics & Supply Division, Rome Region, Allied Military Government, is hereby authorized and directed to promulgate such regulations as may be necessary to carry out the purposes thereof.

5. Payments authorized hereunder shall cover the whole of the period commencing 1 June 1944 and ending 30 June 1944, and shall continue thereafter until further order. 108

CHARLES POLETTI
Colonel
Regional Commissioner

DISTRIBUTION:

"B"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

S/

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
R.C. & M.G. SECTION
APO 394

Ref/394/5/CA

3 July 1944

SUBJECT: Reno Region - Regional & Administrative Orders.

TO : C.A. Branch. Hq. Adv. ACC

Copies of Reno Region Administrative Order No. 1 and Regional Orders Nos. 4 and 6 have been received at this Hq. Please obtain back Nos. of Regional Orders and ensure that copies of both above mentioned are forwarded to this Branch when issued.

NORMAN E. FISK
Colonel
Deputy Executive
Commissioner

JER/JR

1083

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

F 2 JUL 1944

CAB. 4.3728 Naples

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
ROME REGION
APO 394

REGIONAL ORDER)
:
NUMBER 6)

28 June 1944

I, CHARLES POLETTI, Colonel, Regional Commissioner of Rome Region, Allied Military Government, by virtue of the power conferred upon me

HEREBY ORDER

1. That from and after 30 June 1944 curfew within the ex Governatorato of Rome will begin at 2300 hours and shall terminate at 0500 hours.

2. In all other respects the proclamations, orders and notices heretofore published by Allied Military Government, insofar as they relate to curfew shall be and remain the same, and all civilians found circulating in the streets without proper Police Permit between 2300 and 0500 hours will be arrested and punished by an Allied Military Court.

CHARLES POLETTI
Colonel
REGIONAL COMMISSIONER

DISTRIBUTION:
All Div. Rome Reg. AMG
Hq A.C.C.
Pub. Rel. Board, A.C.C.
R.A.A.C.
Mayor of Rome.
Giunta Comunale

1082

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE DI ROMA

ORDINE REGIONALE) 28 Giugno 1944
:
NUMERO 6)

Io, CHARLES POLETTI, Colonnello, Commissario Regionale per l'ex Governatorato di Roma, del Governo Militare Alleato, in virtù del potere conferitomi

ORDINO

1. Che, a datare dal 30 Giugno 1944, il coprifuoco nell'ex Governatorato di Roma avrà inizio alle ore 23 e terminerà alle ore 5.

2. Che, tutti i proclami, avvisi ed ordini pubblicati finora dal Governo Militare Alleato concernenti l'osservanza del Coprifuoco saranno mantenuti; conseguentemente tutti i cittadini trovati a circolare nelle strade senza regolare permesso della Polizia dalle ore 23 alle ore 5, saranno arrestati e puniti dal Tribunale Militare Alleato.

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

DISTRIBUZIONE:
Div.Quart.Reg.Roma AMG
Quart.Gen. A.C.C.
Public.Relations, A.C.C.
Sindaco di Roma
Giunta Comunale
R.A.A.C.

1081

Hq. ACC Reg. Rome 3 VIII 44 594

3A

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
ROME REGION
APO 394

REGIONAL ORDER)
:
NUMBER 5)

8 July 1944

Considering that Military Commanders of Nazi Germany, in conformity with their well established and ruthless policy of killing defenseless and innocent civilians, between the 23rd and 25th of March 1944, in the Ardeatine Caves, in the City of Rome, added another mass execution to the long list of atrocities and war crimes thus far committed by them during the war, and

Considering that the civilians allegedly murdered in the said caves have not been identified nor given a Christian burial, and

Considering that the world awaits the true facts of the Nazi brutalities committed in the Ardeatine Caves;

I, Charles Poletti, Colonel, Regional Commissioner, Rome Region, Allied Military Government, by virtue of power conferred upon me;

ORDER

Article I

A fact-finding Commission to be known as the Ardeatine Caves Commission is established for the purpose of obtaining all the facts relating to the above-mentioned atrocity.

Article II

The Commission shall consist of the following persons:

Count Hans Wolf De Salis	-	of the International Red Cross
Gr.Uff.Dott.Gabriele Volpi	-	Procuratore del Re presso il Tribunale di Roma
Gr.Uff.Prof.Guido Egidi	-	Assessore del Comune di Roma per l'Ufficio d'Igiene e Sanità
Lt.Col. Carlo Perinetti	-	CC.RR.
Lt.Col.Orpheus J.Bizzozero	-	U.S.Army - Regional P.H. Officer
Lt.Col.John R. Pollock	-	British Army - Regional

1080

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Rome, added another mass execution to the long list of atrocities and war crimes thus far committed by them during the war, and

Considering that the civilians allegedly murdered in the said caves have not been identified nor given a Christian burial, and

Considering that the world awaits the true facts of the Nazi brutalities committed in the Ardeatine Caves;

I, Charles Poletti, Colonel, Regional Commissioner, Rome Region, Allied Military Government, by virtue of power conferred upon me;

O R D E R

Article I

A fact-finding Commission to be known as the Ardeatine Caves Commission is established for the purpose of obtaining all the facts relating to the above-mentioned atrocity.

Article II

The Commission shall consist of the following persons:

Count Hans Wolf De Salis	-	of the International Red Cross
Gr.Uff.Dott.Gabriele Volpi	-	Procuratore del Re presso il Tribunale di Roma
Gr.Uff.Prof.Guido Egidi	-	Assessore del Comune di Roma per l'Ufficio d'Igiene e Sahità
Lt.Col. Carlo Perinetti	-	CC.RR.
Lt.Col.Orpheus J.Bizzozero	-	U.S.Army - Regional P.H. Officer
Lt.Col.John R. Pollock	-	British Army - Regional P.S.Officer
Major Robert C.Hendrickson	-	U.S.Army, Regional Legal Officer
Cpt. Christopher O' Hara	-	U.S.Army - Chaplain

and his Excellency Prince Filippo Doria Pamphili, Mayor of the City of Rome, who shall be the President.

1080

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

38

QUARTIERE GENERALE
G[illegible] ENO MILITARE ALLEATO
REGIONE DI ROMA
APO 394

ORDINE REGIONALE)
:
NUMERO 5)

8 Luglio 1944

Considerato che i comandanti militari della Germania nazista in conformità alla loro ben nota e spietata consuetudine di uccidere dei civili innocenti ed inermi, tra il 23 ed il 25 marzo 1944, aggiunsero in località Cave Ardeatine della Città di Roma, un'altra esecuzione in massa alla lunga lista di atrocità e delitti di guerra da loro fino ad ora commessi, e

Considerato che i civili che presumibilmente sono stati assassinati in dette caverne non sono stati identificati e che non è stata data loro sepoltura cristiana, e

Considerato che il mondo vuol conoscere la verità sulle brutalità naziste commesse nelle Cave Ardeatine,

Io, Charles [illegible]oletti, Colonnello, Commissario Regionale per la Regione di Roma, in virtù dei poteri conferitimi,

O R D I N O

Articolo I

Allo scopo di appurare tutti i fatti relativi alla summenzionata atrocità è costituita una Commissione di inchiesta che sarà conosciuta con il nome di "Commissione delle Cave Ardeatine".

Articolo II

La Commissione sarà composta delle seguenti persone: 1073

Conte Hans Wolf de Calis	-	della Croce Rossa Internazionale
Gr.Uff.Dott.Gabriele Volpi	-	Procuratore del Re presso il Tribunale di Roma
Gr.Uff.Prof.Guido Egidi	-	Assessore del Comune di Roma per l'ufficio di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

nazista in conformità alla loro ben nota e spietata consuetudine di uccidere dei civili innocenti ed inermi, tra il 23 ed il 25 marzo 1944, aggiunsero in località Cave Ardeatine della Città di Roma, un'altra esecuzione in massa alla lunga lista di atrocità e delitti di guerra da loro fino ad ora commessi, e

Considerato che i civili che presumibilmente sono stati assassinati in dette caverne non sono stati identificati e che non è stata data loro sepoltura cristiana, e

Considerato che il mondo vuol conoscere la verità sulle brutalità naziste commesse nelle Cave Ardeatine,

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale per la Regione di Roma, in virtù dei poteri conferitimi,

O R D I N O

Articolo I

Allo scopo di appurare tutti i fatti relativi alla summenzionata atrocità è costituita una Commissione di inchiesta che sarà conosciuta con il nome di "Commissione delle Cave Ardeatine".

Articolo II

La Commissione sarà composta delle seguenti persone:

Conte Hans Wolf de Salis	-	della Croce Rossa Internazionale
Gr.Uff.Dott.Gabriele Volpi	-	Procuratore del Re presso il Tribunale di Roma
Gr.Uff.Prof.Guido Egidi	-	Assessore del Comune di Roma per l'ufficio di Igiene e sanità
Ten.Col.Carlo Perinetti	-	CC.RR.
Ten.Col.Orpheus J.Bizzozero	-	U.S.Army - Ufficiale Regionale per la Salute Pubblica
Ten.Col.John R. Pollock	-	British Army - Ufficiale Regionale per la Pubblica Sicurezza
Maggiore Robert C.Hendrickson,		U.S.Army - Ufficiale Regionale per gli affari legali
Capitano Christopher O'Hara	-	U.S.Army - Cappellano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

1073

e di S.E. il Principe Filippo Doria Pamphili, Sindaco della Città di Roma, il quale ne sarà il Presidente.

Articolo III

La Commissione adotterà le misure per trovare ed identificare i corpi di tutte le vittime del suddetto delitto, e provvederà alla loro sepoltura.

Articolo IV

La Commissione avrà i seguenti poteri:

a. di convocare e citare testimoni e di punire per la mancata osservanza dei suoi procedimenti ed ordini;

b. di assumere impiegati civili necessari per la condotta dei suoi affari;

c. di impegnare quelle collaborazioni professionali e quei tecnici necessari per l'inchiesta autorizzata;

d. di prendere quegli impegni finanziari che le circostanze richiederanno;

e. di fare in genere tutte quelle cose che riterrà necessarie per l'espletamento delle sue mansioni.

Articolo V

La Commissione si riunirà e si organizzerà subito dopo la pubblicazione di questo Ordine e potrà eleggere o nominare quei funzionari che riterrà necessari.

Articolo VI

Subito dopo la conclusione delle inchieste e delle investigazioni la Commissione presenterà un rapporto scritto delle sue scoperte al Commissario Regionale della Regione di Roma, con le raccomandazioni che riterrà opportuno di fare in rapporto ai fatti.

Articolo VII

Quest'ordine entra in vigore l' 11 Luglio 1944.

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

DISTRIBUZIONE:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

la mancata osservanza dei suoi procedimenti ed ordini;

b. di assumere impiegati civili necessari per la condotta dei suoi affari;

c. di impegnare quelle collaborazioni professionali e quei tecnici necessari per l'inchiesta autorizzata;

d. di prendere quegli impegni finanziari che le circostanze richiederanno;

e. di fare in genere tutte quelle cose che riterrà necessario per l'espletamento delle sue mansioni.

Articolo V

La Commissione si riunirà e si organizzerà subito dopo la pubblicazione di questo Ordine e potrà eleggere o nominare quei funzionari che riterrà necessari.

Articolo VI

Subito dopo la conclusione delle inchieste e delle investigazioni la Commissione presenterà un rapporto scritto delle sue scoperte al Commissario Regionale della Regione di Roma, con le raccomandazioni che riterrà opportuno di fare in rapporto ai fatti.

Articolo VII

Quest'ordine entra in vigore l' 11 Luglio 1944.

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

DISTRIBUZIONE:
" C "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

594 = 2 JUL 1944

CAB. 2
4-3730

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
ROME REGION
APO 394

June 28 1944

REGIONAL ORDER)

NUMBER 4)

REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES AND RELEASE OF PERMITS OF CIRCULATION IN THE COMUNE OF ROME

Acting under instruction of the Regional Commissioner, Rome Region Col Charles POLETTI the Compartimental Inspectorate of Civil motorization and Transport of Rome, from Friday 30 inst. will provide for the registration of motor vehicles, and for the release of temporary circulation permits, from 8,30 a.m. to 12,00 a.m. in the under-mentioned offices:

Via Martini (Automobile Club)
for trucks, motocarri, motofurgoni and autobusses

Via Tomacelli 137
for cars and motorcycles

Piazzale Flaminio (Rome-Viterbo station)
for cars and motorcycles

Viale Lega Lombarda 73 (City's tram depot)
for trucks, motocarri, motofurgoni and autobusses

Piazzale Ostiense (Rome-Lido Station)
for trucks, motocarri, motofurgoni and autobusses

The registration of motor vehicles, which is obligatory even for those not in running condition, has been extended to July 10th 1944. Failure to register particulars of motor vehicles as required will be punished by law.

1078

Only motor vehicles authorised to circulate are allowed to tow vehicles which are out of order.

All motor vehicles must be presented to the above mentioned offices.

For those not in running condition, the owner must state the exact reason on the registration form.

[illegible] circulation permits must consign to the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785013

Acting under instruction of the Regional Commissioner, Rome Region Col Charles POLETTI the Compartimental Inspectorate of Civil motorization and Transport of Rome, from Friday 30 inst. will provide for the registration of motor vehicles, and for the release of temporary circulation permits, from 8,30 a.m. to 12,00 a.m. in the under-mentioned offices:

Via Martini (Automobile Club)
for trucks, motocarri, motofurgoni and autobusses

Via Tomacelli 137
for cars and motorcycles

Piazzale Flaminio (Rome-Viterbo station)
for cars and motorcycles

Viale Lega Lombarda 73 (City's tram depot)
for trucks, motocarri, motofurgoni and autobusses

Piazzale Ostiense (Rome-Lido Station)
for trucks, motocarri, motofurgoni and autobusses

The registration of motor vehicles, which is obligatory even for those not in running condition, has been extended to July 10th 1944. Failure to register particulars of motor vehicles as required will be punished by law.

1078

Only motor vehicles authorised to circulate are allowed to tow vehicles which are out of order.

All motor vehicles must be presented to the above mentioned offices.

For those not in running condition, the owner must state the exact reason on the registration form.

All those desiring circulation permits must consign to the above-mentioned Offices documents proving a justifiable reason for the request of permit.

By rule the vehicle must be the property of the applicant.

Commencing July 10th regular permits will be issued. These permits will be for the period ending December 31 1944.

DISTRIBUTION:
All Div. Rome Reg. AMG
Hq A. & C.
Pro Tel. Board, A.C.C.
R.A. C.C.
Prefect of Rome
Citizen Communale

CHARLES POLETTI
Colonel
REGIONAL COMMISSIONER

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE DI ROMA
APO 394

28 Giugno 1944

ORDINE REGIONALE)
:
NUMERO 4)

REGISTRAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E RILASCIO
DEI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE NEL COMUNE DI ROMA

Per disposizione del Commissario Regionale della Regione di Roma, Colonnello Charles POLETTI, l'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti di Roma, a partire da venerdi 30 c.m. provvederà al ritiro delle denuncie degli autoveicoli ed al rilascio dei permessi temporanei di circolazione dalle ore 8,30 alle ore 12,00 nei seguenti Uffici:

Via Martini (Casa dell'Automobile)
per gli autocarri, i motocarri, i motofurgoni e gli autobus

Via Tomacelli 137
per le autovetture e i motocicli

Piazzale Flaminio (Stazione Ferroviaria Roma-Viterbo)
per le autovetture e i motocicli

Viale Lega Lombarda 73 (Deposito A.T.A.G.)
per gli autocarri i motocarri i motofurgoni e gli autobus

Piazzale Ostiense (Ferrovia Roma-Lido)
per gli autocarri, i motocarri, i motofurgoni e gli autobus.

Il termine per la denuncia, che è obbligatoria per tutti i proprietari di autoveicoli anche se inefficienti, è prorogato al 10 Luglio p.v. La omissione della denuncia sarà punita a norma di legge.

Il rimorchio di autoveicoli inefficienti, è consentito solo a mezzo di autoveicoli autorizzati a circolare.

Tutti gli autoveicoli devono essere presentati in detti Uffici.

Per quelli inefficienti, i proprietari dovranno precisarne le cause sul foglio di denuncia.

Chi aspira al permesso di circolazione deve consegnare agli Uffici predetti i documenti comprovanti il titolo giustificativo

1077

la Motorizzazione Civile e dei Trasporti di Roma, a partire da Venerdi 30 c.m. provvederà al ritiro delle denuncie degli autoveicoli ed al rilascio dei permessi temporanei di circolazione dalle ore 8,30 alle ore 12,00 nei seguenti Uffici:

Via Martini (Casa dell'Automobile)
per gli autocarri, i motocarri, i motofurgoni e gli autobus

Via Tomacelli 137
per le autovetture e i motocicli

Piazzale Flaminio (Stazione Ferroviaria Roma-Viterbo)
per le autovetture e i motocicli

Viale Lega Lombarda 73 (Deposito A.T.A.G.)
per gli autocarri i motocarri i motofurgoni e gli autobus

Piazzale Ostiense (Ferrovia Roma-Lido)
per gli autocarri, i motocarri, i motofurgoni e gli autobus.

Il termine per la denuncia, che è obbligatoria per tutti i proprietari di autoveicoli anche se inefficienti, è prorogato al 10 Luglio p.v. La omissione della denuncia sarà punita a norma di legge.

1077

Il rimorchio di autoveicoli inefficienti, è consentito solo a mezzo di autoveicoli autorizzati a circolare.

Tutti gli autoveicoli devono essere presentati in detti Uffici.

Per quelli inefficienti, i proprietari dovranno precisarne le cause sul foglio di denuncia.

Chi aspira al permesso di circolazione deve consegnare agli Uffici predetti i documenti comprovanti il titolo giustificativo della richiesta del permesso. Di norma l'autoveicolo deve essere di proprietà del richiedente.

A cominciare dal 10 Luglio saranno rilasciati i permessi regolari. Tali permessi saranno valevoli fino al 31 Dicembre 1944.

DISTRIBUZIONE:
Div.Quart.Gen.Reg.Roma AMG
Quaft. Gen., A.C.C.
Public.Relations, A.C.C.
Sindaco di Roma
Giunta Comunale

CHARLES POLETTI
Colonnello
COMMISSARIO REGIONALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

2A

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
ROME REGION
APO 394

REGIONAL ORDER)
:
NUMBER 3)

30 June 1944

I, Charles Poletti, Colonel, Regional Commissioner, Rome Region, by virtue of power vested in me, hereby

O R D E R

Article I

Establishment of the Ufficio Trasporti di Roma

The Ufficio Trasporti di Roma is hereby established for the purpose of operating motor transport and for regulating and controlling motor transport. The Ufficio has the powers and duties conferred on it by this Order.

Article II

Powers of the Ufficio

The Ufficio has power:

a. to operate motor transport and to regulate and control motor transport;
b. to acquire, hold and transfer land or any interest therein, and to mortgage or charge any land, or interest therein, for the time being held by it;
c. to acquire, hold and alienate any personal property of whatever kind;
d. to enter into any contract of whatever kind necessary or proper for the powers and duties of the Ufficio;
e. generally to do all such acts and things that may be necessary or proper for the carrying out of the provisions of this Article.

Article III

1078

Director and his Powers

The Ufficio is under the direction of a Director who has the powers and duties conferred on him by this Order. The Director shall be appointed by the Regional Commissioner and shall [illegible] given to him by the Commissioner. The Director [illegible] of the Ufficio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

O R D E R

Article I

Establishment of the Ufficio Trasporti di Roma

The Ufficio Trasporti di Roma is hereby established for the purpose of operating motor transport and for regulating and controlling motor transport. The Ufficio has the powers and duties conferred on it by this Order.

Article II

Powers of the Ufficio

The Ufficio has power:

a. to operate motor transport and to regulate and control motor transport;
b. to acquire, hold and transfer land or any interest therein, and to mortgage or charge any land, or interest therein, for the time being held by it;
c. to acquire, hold and alienate any personal property of whatever kind;
d. to enter into any contract of whatever kind necessary or proper for the powers and duties of the Ufficio;
e. generally to do all such acts and things that may be necessary or proper for the carrying out of the provisions of this Article.

Article III

1078

Director and his Powers

The Ufficio is under the direction of a Director who has the powers and duties conferred on him by this Order. The Director shall be appointed by the Regional Commissioner and shall obey all orders given to him by the Commissioner. The Director has power to appoint such officers and servants of the Ufficio, and to pay out of the funds of the Ufficio to such officers and servants such salaries or wages, as he shall from time to time consider proper, and to remove such officers and servants or any of them, and to appoint other officers and servants in their place, provided always that the number of such officers and servants and the salaries or wages paid to each of them shall be subject to the approval of the Commissioner.

Article IV

Rates of Transport

Section 1. The Ufficio shall prepare and publish a list of rates to be charged for motor transport. Such rates must be approved by the Regional Commissioner.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Section 2. The Ufficio shall charge for all goods carried on behalf of the Allied Military Government such rates as the Commissioner shall from time to time prescribe. Such rates may differ from the rates shown in a list prepared and published in accordance with the provisions of Section 1 of this Article.

Article V

Trucks of the Ufficio

Section 1. The Ufficio shall accept delivery of army trucks placed at its disposal from time to time by the Allied Military Government and of civilian trucks requisitioned, confiscated, or under contract.

Section 2. The army trucks shall at all times remain the property of the Allied Military Government. The Ufficio shall not assign, underlet or part with the possession of the army trucks or any of them.

Section 3. The Ufficio shall maintain its army and civilian trucks in a proper running condition and shall carry out in a proper and workmanlike manner all repairs that shall be necessary to each of the trucks to enable it to be mantained in a proper running condition. Such trucks, or any of them, shall not be used except for service specified by the Ufficio. The Ufficio shall keep full, complete and accurate records of the use made of each of such trucks.

Article VI

Financial

Section 1. The Ufficio shall pay to the Allied Military Government for the use of the army trucks such sums at such times and in such manner as the Commissioner shall prescribe. The Ufficio shall pay for the requisitioned civilian trucks or those under contract such sums at such times and in such manner as the Commissioner shall prescribe.

Section 2. If the Allied Military Government shall provide the Ufficio with the use of any building which belongs to, or has been requisitioned by, such Government, the Ufficio shall pay to such Government for the use of that building such sum, at such times and in such manner, as the Commissioner shall prescribe.

Section 3. The Ufficio shall receive all moneys paid, or to be paid, to it by any person, including the Allied Military Government, as charges for the carriage of goods by the Ufficio and shall out of such moneys pay the whole of its expenses and shall retain the balance of such moneys on deposit. The Ufficio shall keep full, complete and accurate accounts of all money received and paid by it.

Article VII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

of the Allied Military Government. The Ufficio shall not assign, underlet or part with the possession of the army trucks or any of them.

Section 3. The Ufficio shall maintain its army and civilian trucks in a proper running condition and shall carry out in a proper and workmanlike manner all repairs that shall be necessary to each of the trucks to enable it to be maintained in a proper running condition. Such trucks, or any of them, shall not be used except for service specified by the Ufficio. The Ufficio shall keep full, complete and accurate records of the use made of each of such trucks.

Article VI

Financial

Section 1. The Ufficio shall pay to the Allied Military Government for the use of the army trucks such sums at such times and in such manner as the Commissioner shall prescribe. The Ufficio shall pay for the requisitioned civilian trucks or those under contract such sums at such times and in such manner as the Commissioner shall prescribe.

Section 2. If the Allied Military Government shall provide the Ufficio with the use of any building which belongs to, or has been requisitioned by, such Government, the Ufficio shall pay to such Government for the use of that building such sum, at such times and in such manner, as the Commissioner shall prescribe.

Section 3. The Ufficio shall receive all moneys paid, or to be paid, to it by any person, including the Allied Military Government, as charges for the carriage of goods by the Ufficio and shall out of such moneys pay the whole of its expenses and shall retain the balance of such moneys on deposit. The Ufficio shall keep full, complete and accurate accounts of all money received and paid by it.

Article VII

Violations

Any violation of the rules, regulations, and rates enacted by the Ufficio shall be punishable in the courts of Allied Military Government and any sentence imposed may be a fine, imprisonment and/or confiscation of goods and property.

Article VIII

Effective Date of Order

This Order becomes effective on, from and after 1 July 1944.

CHARLES POLETTI
Colonel
Regional Commissioner

DISTRIBUTION:

"B"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE DI ROMA

28

ORDINE REGIONALE)
:
NUMERO 3)

27 Giugno 1944

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale della Regione di Roma, in virtù dei poteri conferitimi

O R D I N O

Articolo I°
Istituzione dell'Ufficio Trasporti di Roma

Con il presente ordine è istituito l'Ufficio trasporti di Roma allo scopo di provvedere ad un servizio automobilistico di trasporti e di regolare e controllare tutti i trasporti effettuati a mezzo di autoveicoli. I poteri e le mansioni di questo Ufficio sono quelli contemplati nel presente ordine.

Articolo II°
Poteri dell'Ufficio

L'Ufficio ha facoltà:

a. di eseguire un servizio di autotrasporti e di regolare e controllare tutti i trasporti effettuati a mezzo di autoveicoli.
b. di acquistare, detenere, trasferire il possesso di terreni o qualsiasi diritto ad essi connesso e di accendere od estinguere ipoteche su qualsiasi terreno e pagare o percepire ogni somma di interesse ad esso relativo per il periodo di tempo in cui ne ha avuto l'uso.
c. di acquistare, detenere ed alienare qualsiasi proprietà mobiliare di qualunque genere.
d. di stipulare qualsiasi contratto di qualunque genere ritenuto necessario od opportuno per l'espletamento dei poteri e delle mansioni dell'Ufficio.
e. di fare in generale tutti quegli atti e cose che debbono ritenersi necessari od opportuni per l'esecuzione delle precedenti disposizioni di questo articolo.

1075

Articolo III°
Il Direttore dell'Ufficio e i suoi poteri

L'Ufficio dipende da un Direttore che ha i poteri e le man-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

O R D I N O

Articolo I°
Istituzione dell'Ufficio Trasporti di Roma

Con il presente ordine è istituito l'Ufficio trasporti di Roma allo scopo di provvedere ad un servizio automobilistico di trasporti e di regolare e controllare tutti i trasporti effettuati a mezzo di autoveicoli. I poteri e le mansioni di questo Ufficio sono quelli contemplati nel presente ordine.

Articolo II°
Poteri dell'Ufficio

L'Ufficio ha facoltà:

a. di eseguire un servizio di autotrasporti e di regolare e controllare tutti i trasporti effettuati a mezzo di autoveicoli.
b. di acquistare, detenere, trasferire il possesso di terreni o qualsiasi diritto ad essi connesso e di accendere od estinguere ipoteche su qualsiasi terreno o pagare o percepire ogni somma d'interesse ad esso relativo per il periodo di tempo in cui ne ha avuto l'uso.
c. di acquistare, detenere ed alienare qualsiasi proprietà mobiliare di qualunque genere.
d. di stipulare qualsiasi contratto di qualunque genere ritenuto necessario od opportuno per l'espletamento dei poteri e delle mansioni dell'Ufficio.
e. di fare in generale tutti quegli atti e cose che debbono ritenersi necessari od opportuni per l'esecuzione delle precedenti disposizioni di questo articolo.

1075

Articolo III°
Il Direttore dell'Ufficio e i suoi poteri

L'Ufficio dipende da un Direttore che ha i poteri e le mansioni conferitegli dal presente ordine. Il Direttore viene nominato dal Commissario Regionale e dovrà obbedire a tutti gli ordini impartitigli dal Commissario stesso. Il Direttore ha la facoltà di assumere funzionari ed impiegati e di usufruire dei fondi dell'Ufficio per il pagamento dei relativi stipendi o paghe, da lui fissati in accordo alle necessità e condizioni del momento, nonchè di licenziare tali funzionari od impiegati o qualcuno di essi, e di assumerne altri al loro posto. Tanto il numero dei funzionari e degli impiegati dell'Ufficio quanto i loro rispettivi stipendi o paghe sono soggetti alla preventiva approvazione del Commissario.

Articolo IV°

Tariffe per i trasporti

Paragrafo 1° L'Ufficio preparerà e pubblicherà una lista di tariffe da imporre per il trasporto a mezzo di autoveicoli. Tali tariffe debbono avere l'approvazione del Commissario Regionale.

Paragrafo 2° L'Ufficio stabilirà per tutte le merci trasportate per conto del Governo Militare Alleato quelle tariffe che il Commissario fisserà di tanto in tanto. Tali tariffe potranno differire da quelle stabilite nell'elenco preparato e pubblicato in osservanza alle disposizioni del 1° paragrafo del presente articolo.

Articolo V°

Autocarri dell'Ufficio

Paragrafo 1° L'Ufficio prenderà in consegna gli autocarri militari messi ogni tanto a sua disposizione dal Governo Militare Alleato e gli autocarri civili requisiti, confiscati o noleggiati.
Paragrafo 2° Gli autocarri militari rimangono, senza discontinuità di tempo, di assoluta proprietà del Governo Militare Alleato. L'Ufficio non potrà assegnare, dare in noleggio o trasferire il possesso di alcun autocarro militare.
Paragrafo 3° L'Ufficio dovrà mantenere tutti gli autocarri civili e militari in buone condizioni di marcia, e tale scopo curerà che le necessarie riparazioni per ogni autocarro vengano eseguite con perizia da personale adatto. Nessun autocarro potrà venire usato se non per servizi specificati dall'Ufficio. L'Ufficio terrà un'accurata e completa registrazione dei servizi cui ciascun autocarro verrà adibito.

Articolo VI°

Regolamenti finanziari

Paragrafo 1° L'Ufficio per l'uso degli autocarri militari pagherà al Governo Militare Alleato quelle somme, nei termini e nei modi che stabilirà il Commissario. L'Ufficio pagherà per gli autocarri civili requisiti o noleggiati quelle tariffe nei modi e nei termini che il Commissario stabilirà.
Paragrafo 2° Qualora il Governo Militare Alleato conceda all'Ufficio l'uso dei locali appartenenti o requisiti da esso Governo, l'Ufficio pagherà al Governo stesso, quale fitto dei locali, quelle somme, nei termini e nei modi che stabilirà il Commissario.
Paragrafo 3 Dalle entrate rappresentate da somme incassate o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785013

vanza alle disposizioni del 1° paragrafo del presente articolo.

Articolo V°

Autocarri dell'Ufficio

Paragrafo I° L'Ufficio prenderà in consegna gli autocarri militari messi ogni tanto a sua disposizione dal Governo Militare Alleato e gli autocarri civili requisiti, confiscati o noleggiati.
Paragrafo 2° Gli autocarri militari rimangono, senza discontinuità di tempo, di assoluta proprietà del Governo Militare Alleato. L'Ufficio non potrà assegnare, dare in noleggio o trasferire il possesso di alcun autocarro militare.
Paragrafo 3° L'Ufficio dovrà mantenere tutti gli autocarri civili e militari in buone condizioni di marcia, e tale scopo curerà che le necessarie riparazioni per ogni autocarro vengano eseguite con perizia da personale adatto. Nessun autocarro potrà venire usato se non per servizi specificati dall'Ufficio. L'Ufficio terrà un'accurata e completa registrazione dei servizi cui ciascun autocarro verrà adibito.

Articolo VI°

Regolamenti finanziari

Paragrafo 1° L'Ufficio per l'uso degli autocarri militari pagherà al Governo Militare Alleato quelle somme, nei termini e nei modi che stabilirà il Commissario. L'Ufficio pagherà per gli autocarri civili requisiti o noleggiati quelle tariffe nei modi e nei termini che il Commissario stabilirà.
Paragrafo 2° Qualora il Governo Militare Alleato conceda all'Ufficio l'uso dei locali appartenenti o requisiti da esso Governo, l'Ufficio pagherà al Governo stesso, quale fitto dei locali, quelle somme, nei termini e nei modi che stabilirà il Commissario.
Paragrafo 3 Delle entrate rappresentate da somme incassate o da incassare, incluse quelle del Governo Militare Alleato, per servizi di trasporto merci effettuati dall'Ufficio, si dovranno dedurre le uscite, rappresentate da tutte le spese sostenute, e il saldo disponibile sarà accantonato in un fondo. L'Ufficio terrà un accurato e completo bilancio delle entrate e delle uscite.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785013

2c

Articolo VII°

Infrazioni

Qualsiasi infrazione delle norme dei regolamenti e delle tariffe emanate dall'Ufficio è punibile dai Tribunali del Governo Militare Alleato e la pena imposta può essere una multa, l'incarcerazione insieme alla confisca di beni e proprietà, oppure la semplice confisca di questi ultimi.

Articolo VIII°

Data di effetto

Il presente ordine entra in vigore il 1 luglio 1944.

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

DISTRIBUZIONE:

"C"

1074

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

5 JUL 1944

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
ROME REGION
APO 394

CAB, 19
44164

REGIONAL ORDER)
:
NUMBER 2)

27 June 1944

I, Charles Poletti, Colonel, Regional Commissioner, Rome Region, hereby order as follows:

1. All existing provisions, orders and decrees of the Italian law requiring that all fruits, vegetables, poultry, eggs, dairy products, meats and meat products brought into the City of Rome for sale shall be sold at the General Market, or other markets specified, are hereby declared to be in full force and effect.

2. Every vehicle carrying any such products into the City of Rome must obtain, before entering the City, a permit issued by one of the Market Control Stations located at the places specified on the annexed list "A".

3. Such permit must be retained in the possession of the driver of the vehicle until he reaches his lawful point of delivery, where his permit must be surrendered to an authorized inspector of the Servizio Quarto d'Ispezione.

3. Every operator of a vehicle, carrying any of the aforesaid products within the City of Rome, shall have in his possession either (a) the permit described in Article 2 hereof, or (b) a Bill of Sale issued by a vendor authorized by law to sell such products. Such Bill of Sale shall have clearly indicated thereon the names and addresses of the vendor and of the vendee; the date and hour of sale, and the kind, quantity, and price paid for said products.

4. None of the aforesaid products shall be sold or offered for sale within the City of Rome by any one other than a duly authorized vendor, and none of said products shall be sold or offered for sale, at any place other than the regular place of business of such authorized vendor or at any price or prices in excess of the maximun prices established by proclamation, order or decree of AMG or by the Italian authorities with the approval of AMG.

1073

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

All existing provisions, orders and decrees of the Italian law requiring that all fruits, vegetables, poultry, eggs, dairy products, meats and meat products brought into the City of Rome for sale shall be sold at the General Market, or other markets specified, are hereby declared to be in full force and effect.

2. Every vehicle carrying any such products into the City of Rome must obtain, before entering the City, a permit issued by one of the Market Control Stations located at the places specified on the annexed list "A".

3. Such permit must be retained in the possession of the driver of the vehicle until he reaches his lawful point of delivery, where his permit must be surrendered to an authorized inspector of the Servizio Quarto d'Ispezione.

3. Every operator of a vehicle, carrying any of the aforesaid products within the City of Rome, shall have in his possession either (a) the permit described in Article 2 hereof, or (b) a Bill of Sale issued by a vendor authorized by law to sell such products. Such Bill of Sale shall have clearly indicated thereon the names and addresses of the vendor and of the vendee; the date and hour of sale, and the kind, quantity, and price paid for said products.

4. None of the aforesaid products shall be sold or offered for sale within the City of Rome by any one other than a duly authorized vendor, and none of said products shall be sold or offered for sale, at any place other than the regular place of business of such authorized vendor or at any price or prices in excess of the maximun prices established by proclamation, order or decree of AMG or by the Italian authorities with the approval of A. G.

1073

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

5. Any person who violates any of the provisions of this order shall upon conviction thereof before an Allied Military Court be subject to fine or imprisonment or both as the Court may direct, and in lieu of, or in addition thereto, the Court may, on such conviction order the forfeiture to the AMG of any vehicle or of any of the aforementioned products concerned, as well as the closing permanently or for such time as the Court may determine of any premises where such violation is committed and the revocation or suspension for such time as the Court may determine, of any license granted under Italian law.

6. This order shall be effective July 1st 1944.

CHARLES POLETTI
Colonel
Regional Commissioner

DISTRIBUTION:

All Divisions, Hq.Rome Reg., AMG.
HQ. A.C.C.
Rome Area Command
Mayor of Rome
Giunta Comunale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

1c

LIST OF CONTROL STATIONS

1. OSTIENSE = CROSS-ROAD NEAR ST. PAUL's BANK
2. APPIA ANTICA = CROSS-ROAD "DOMINE QUO VADIS ?"
3. APPIA NUOVA = AT CROSS POINT OF ROAD "DELLE CAVE"
4. VIA CASILINA = AT QUADRARO CROSS-ROAD
5. VIA TUSCOLANA= AT " 2 TORRI" CROSS-ROAD
6. VIA PRENESTINA AT "ACQUA BULLICANTE" CROSS-ROAD
7. VIA TIBURTINA AT CROSS-ROAD BY TIBURTINA RAIL-ROAD
8. VIA NOMENTANA AT "CASAL DEI PAZZI" CROSS-ROAD
9. VIA SALARIA = FROM THE CROSS-POINT OF THE SALARIA ROAD WITH ROAD LEADING TO CITTA' GIARDINO
10. VIA FLAMINIA)
    VIA CASSIA (new and old)) MILVIO BRIDGE
    TOR DI QUINTO)
11. TRIONFALE = CROSS-ROAD AT 3d KM.-MOUNT MARIO OBSERVATORY
12. VIA AURELIA = MADONNA DEL RIPOSO 1071
13. PORTA S.PANCRAZIO - Northern end of viale Garibaldi.
14. VIA PORTUENSE= AT "MAGLIANA" RD. CROSS-ROAD

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

1D

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE DI ROMA
APO 394

ORDINE REGIONALE)
:
NUMERO 2)

27 Giugno 1944

Io, Colonnello Charles Poletti, Commissario Regionale di Roma, ordino quanto segue:

1. Tutti i provvedimenti, ordini e decreti della legge italiana esistenti, ordinanti che tutta la frutta, le verdure, i pollami, le uova, i latticini, le carni e i prodotti introdotti nella citta di Roma per la vendita dovranno essere venduti al Mercato Generale o negli altri mercati indicati, sono pienamente in vigore.

2. Tutti i veicoli che trasportino in Roma uno qualsiasi dei detti prodotti debbono munirsi, prima del loro ingresso in città di un permesso rilasciato da una delle Stazioni di Controllo del Mercato situata nei posti specificati dalla annessa tabella "A".

Questo permesso deve essere conservato dal conducente del veicolo sino a quando questi raggiunge la Stazione di Controllo di destinazione dove detto permesso deve essere consegnato ad un ispettore autorizzato dal Servizio IV di Ispezione.

3. Ogni conducente di veicolo transitante nell'interno della città di Roma e recante uno dei sopraindicati prodotti dovrà avere o (a) il permesso di cui all'art. nº 2, oppure (b) la lista di vendita rilasciata da un dettagliante autorizzato dalla legge alla vendita di tali prodotti. In detta lista di vendita dovranno essere chiaramente indicati: nome e cognome ed indirizzo del venditore e del compratore, la data e l'ora della vendita, il genere, la quantità ed il prezzo pagato per detti prodotti.

1070

4. Nessuno dei prodotti suddetti potrà essere messo in vendita nella città di Roma da alcuno, tranne che non sia un venditore debitamente autorizzato e nessuno dei prodotti predetti potrà essere messo in vendita in nessuna altra località che non [illegible] venditore autorizzato, [illegible] venduta a

Io, Colonnello Charles Poletti, Commissario Regionale di Roma, ordino quanto segue:

1. Tutti i provvedimenti, ordini e decreti della legge italiana esistenti, ordinanti che tutta la frutta, le verdure, i pollami, le uova, i latticini, le carni e i prodotti introdotti nella citta di Roma per la vendita dovranno essere venduti al Mercato Generale o negli altri mercati indicati, sono pienamente in vigore.

2. Tutti i veicoli che trasportino in Roma uno qualsiasi dei detti prodotti debbono munirsi, prima del loro ingresso in città di un permesso rilasciato da una delle Stazioni di Controllo del Mercato situata nei posti specificati dalla annessa tabella "A".

Questo permesso deve essere conservato dal conducente del veicolo sino a quando questi raggiunge la Stazione di Controllo di destinazione dove detto permesso deve essere consegnato ad un ispettore autorizzato dal Servizio IV di Ispezione.

3. Ogni conducente di veicolo transitante nell'interno della città di Roma e recante uno dei sopraindicati prodotti dovrà avere o (a) il permesso di cui all'art. nº 2, oppure (b) la lista di vendita rilasciata da un dettagliante autorizzato dalla legge alla vendita di tali prodotti. In detta lista di vendita dovranno essere chiaramente indicati: nome e cognome ed indirizzo del venditore e del compratore, la data e l'ora della vendita, il genere, la quantità ed il prezzo pagato per detti prodotti.

1073

4. Nessuno dei prodotti suddetti potrà essere messo in vendita nella città di Roma da alcuno, tranne che non sia un venditore debitamente autorizzato e nessuno dei prodotti predetti potrà essere messo in vendita in nessuna altra località che non sia quella assegnata al venditore autorizzato, ne' venduta a prezzi che eccedano il massimo stabilito da proclami, ordini o decreti del Governo Militare Alleato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

1E

5. Chiunque trasgredisca ad uno dei provvedimenti del presente ordine sarà, sotto questa imputazione, passibile, davanti ad un Tribunale Militare Alleato, di multa, prigione o di entrambi a seconda della richiesta del Tribunale e in luogo di cio' o in aggiunta il Tribunale potra', su tale imputazione, ordinare al Governo Militare Alleato la confisca di qualsiasi veicolo o di qualsiasi sopradetto prodotto, oppure la chiusura permanente o per il periodo di tempo che il Tribunale determinerà, dei locali dove tali infrazioni verranno commesse e la sospensione per un periodo di tempo che sarà determinato dal Tribunale, di qualsiasi licenza rilasciata dalle Autorità Italiane.

6. Quest'ordine entrerà in vigore il 1° Luglio 1944.

CHARLES POLETTI
Colonnello
COMMISSARIO REGIONALE

DISTRIBUZIONE:

- Sezioni Quartiere Generale,
  A.M.G. Regione di Roma.
- Rome Area Command.
- HQ. A.C.C.
- Sindaco di Roma
- Giunta Comunale

1063

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

1F

T A B E L L A "A"

ELENCO DELLE STAZIONI DI CONTROLLO

1. OSTIENSE = INCROCIO VICINO ALLA BASILICA DI S.PAOLO
2. APPIA ANTICA = INCROCIO " DOMINE QUO VADIS ?"
3. APPIA NUOVA = ALL'INCROCIO CON VIA DELLE CAVE
4. VIA CASILINA = BIVIO DEL QUADRARO
5. VIA TUSCOLANA= QUADRIVIO " 2 TORRI "
6. VIA PRENESTINA= BIVIO " ACQUA BULLICANTE"
7. VIA TIBURTINA= QUADRIVIO PRESSO STAZIONE TIBURTINA
8. VIA NOMENTANA= BIVIO " CASAL DEI PAZZI"
9. VIA SALARIA = INCROCIO DI VIA SALARIA CON IL RACCORDO PER CITTA' GIARDINO
10. VIA FLAMINIA)
    VIA CASSIA (vecchia e nuova)) PONTE MILVIO
    TOR DI QUINTO)
11. TRIONFALE = QUADRIVIO 3° KM. - OSSERVATORIO MONTE MARIO
12. VIA AURELIA = MADONNA DEL RIPOSO
13. PORTA S.PANCRAZIO ESTREMITA' NORD DI VIALE GARIBALDI
14. VIA PORTUENSE = INCROCIO VIA DELLA MAGLIANA

1068

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

5 JUL 1944

CAB. 4 4163 15

HEADQUARTERS
ROME REGION
ALLIED CONTROL COMMISSION
A.P.O.No. 394, U.S. ARMY

REGIONAL ORDER)
:
NUMBER 1)

26 June 1944

1. The following list defines the categories of persons who should be regarded as Fascists and who are subject to the provisions of this Order:

a. a person who had the title or qualification of "Sansepolorista", "Squadrista", "Antemarcia", "Marcia su Roma", or "Sciarpa Littoria";

b. a person who was, during the fascist regime, a member of the Central Government, a member of the Grand Council, a member of the Academy of Italy, or a member of the Special Court for the Defense of the State;

c. a person who was a president, vice-president or executive secretary of a Corporation, confederation, federation, or syndical union;

d. a person who was a national secretary or national vice-secretary of the fascist party, or a member of the National Directory, or a national inspector;

e. a person who was a member of the fascist party and who was nominated as a Senator on or after 3 January 1925 and who subsequent to such nomination obtained any office or post in any administration or undertaking included in paragraph 2 hereof;

f. a person who was nominated as a Senator before 3 January 1925 and who after that date, joined the fascist party and subsequently obtained any office or post in any administration or undertaking included in paragraph 2 hereof;

g. a person who was a fascist member of parliament or who was a national Counsellor;

h. a person who was a federal secretary, a federal vice-secretary or an administrative vice-secretary;

i. a person who was a member of the Federal Directory or of the Directory of a fascio combattimento or a fiduciario rionale of a chief center of a province;

l. a person who was a federal inspector or a zone inspector;

m. a person who was a president or a member of the corte centrale or the federal disciplinary commission of the party;

n. a person who was, during the fascist regime, a president or a vice-president or consultors or rector of a provincial administration;

1067

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

a. a person who had the title or qualification of "Sansepolorista", "Squadrista", "Antemarcia", "Marcia su Roma", or "Sciarpe Littoria";

b. a person who was, during the fascist regime, a member of the Central Government, a member of the Grand Council, a member of the Academy of Italy, or a member of the Special Court for the Defense of the State;

c. a person who was a president, vice-president or executive secretary of a Corporation, confederation, federation, or syndacal union;

d. a person who was a national secretary or national vice-secretary of the fascist party, or a member of the National Directory, or a national inspector;

e. a person who was a member of the fascist party and who was nominated as a Senator on or after 3 January 1925 and who subsequent to such nomination obtained any office or post in any administration or undertaking included in paragraph 2 hereof;

f. a person who was nominated as a Senator before 3 January 1925 and who after that date, joined the fascist party and subsequently obtained any office or post in any administration or undertaking included in paragraph 2 hereof;

g. a person who was a fascist member of parliament or who was a national Counsellor;

h. a person who was a federal secretary, a federal vice-secretary or an administrative vice-secretary;

1067

i. a person who was a member of the Federal Directory or of the Directory of a fascio combattimento or a fiduciario rionale of a chief center of a province;

l. a person who was a federal inspector or a zone inspector;

m. a person who was a president or a member of the corte centrale or the federal disciplinary commission of the party;

n. a person who was, during the fascist regime, a president or a vice-president or consultors or rector of a provincial administration;

o. a person who was, during the fascist regime, a major, vice-major or a governmental or prefectural commissioner of a chief center of a province;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

p. a person who was, during the fascist regime, a mayor of a commune which had, at the date of the last census, a population of more than 50,000;

q. a person who was a political secretary;

r. a person who was, a provincial fiduciaria of the female fasci;

s. a person who was, during the fascist regime, a president, a vice-president, a director or a manager of an administration or undertaking included in paragraph 2 hereof.

t. a person who was, during the fascist regime, a political radio commentator;

u. a person who was, during the fascist regime, a director or chief editor of a newspaper or a political magazine;

v. a person who was a professional journalist or publicist and who after 3 January 1925, exalted the ideas and political aims of fascism;

x. a person who was a member of the Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale in permanent active service, and who was not a person referred to in any other paragraph of this article and who, while such a member, was

(1) a member of the Milizia Contraerea or the Milizia Costiera; or

(2) a member of the Milizia Forestale who had been an official or employee of the former forest administration before the creation of the Milizia Forestale; and

y. a person who has been decorated by the German Government for special political services rendered to the Nazi party.

z. a person who was, during the fascist regime, a member of any commission for the "confino di polizia".

2. Positions in government or in administrations directly or indirectly controlled by the government from which persons regarded as Fascist will be removed shall include positions in the following named administrations and undertakings:

a. a state administration or an administration in any way controlled by the Italian State including a parastatal administration or undertaking;

b. a police administration other than a police unit which formed part of the Italian Army which police unit is the subject of separate process of defascistezation;

c. a fire prevention administration;

d. an administration of whatever kind of the ex-Governatorato of Rome;

1063

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

t. a person who was, during the fascist regime, a political radio commentator;

u. a person who was, during the fascist regime, a director or chief editor of a newspaper or a political magazine;

v. a person who was a professional journalist or publicist and who after 3 January 1925, exalted the ideas and political aims of fascism;

x. a person who was a member of the Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale in permanent active service, and who was not a person referred to in any other paragraph of this article and who, while such a member, was

(1) a member of the Milizia Contraeres or the Milizia Costiera; or

(2) a member of the Milizia Forestale who had been an official or employee of the former forest administration before the creation of the Milizia Forestale; and

y. a person who has been decorated by the German Government for special political services rendered to the Nazi party.

z. a person who was, during the fascist regime, a member of any commission for the "confino di polizia".

2. Positions in government or in administrations directly or indirectly controlled by the government from which persons regarded as Fascist will be removed shall include positions in the following named administrations and undertakings:

1066

a. a state administration or an administration in any way controlled by the Italian State including a parastatal administration or undertaking;

b. a police administration other than a police unit which formed part of the Italian Army which police unit is the subject of separate process of defascistization;

c. a fire prevention administration;

d. an administration of whatever kind of the ex-Governatorato of Rome;

e. an undertaking which has at any time since 28 October 1922 received, either directly or indirectly, financial assistance or subsidy from the Italian State or from a provincial or communal administration, or from the ex-Governatorato of Rome;

f. an undertaking which controls or operates, either directly or indirectly:

(1) a transportation service whether by land, air or sea;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

(2) the production or distribution of gas or electricity;

(3) the collection or distribution of water;

(4) a telephone or radio service;

(5) a real estate of food cooperative organization;

(6) a consorzio of any kind; or

(7) an ente di bonifica;

f. an undertaking which controls or operates; either directly or indirectly, a financial institution, previdenza, or insurance institution;

h. the Bank of Italy or any other banking undertaking, or

i. an undertaking which is controlled, either directly or indirectly, by the Italian State or an ente di diritto pubblico.

3. A Commission is hereby established which will have the responsibility:

a. of examining into the situation of all persons believed to be in any of the categories listed in paragraph 1 above and of directing the removal or dismissal from any position with any administration or undertaking listed in paragraph 2 above, of such persons as are determined by the Commission to be in one or more of the categories listed in said paragraph 1.

b. of examining the case of all those who received advantages of whatever kind from their collaboration with the Germans from 10 June 1940 and of effecting the epurazione of all administrations and aziende indicated in [illegible] paragraph 2.

4. The Regional Commissioner hereby delegates to the Commission power and authority to promulgate, subject to his approval, such rules of procedure as will enable the Commission to discharge its responsibilities as set forth in paragraph 3 above, and to sit in sections of not less than three members at such times and places as the President of the Commission may direct.

5. All Regional Officers of Allied Military Government as well as Italian officials will render such aid and assistance to the Commission as will insure proper enforcement of said Regional Order No. 1 and this Order.

6. All decrees heretofore issued by the Prefects of the several Provinces in conformity with, or in aid of, said Regional Order No. 1, insofar as they conflict with the powers of the Commission, will be repealed and cancelled.

7. Each official and employee of the administrations and ente listed in paragraph 2 must fill out a scheda personale.

8. The Commission, in addition, shall have the power to require any person to file a scheda personale with it.

9. The Commission has the power and authority to reexamine the cases of persons heretofore removed as Fascists from any position with any of the administrations or undertakings listed in paragraph 2 above and may recommend to the Regional Commissioner the reinstatement of any person who was unjustifiably removed.

1065

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

i. an undertaking which is controlled, either directly or indirectly, by the Italian State or an ente di diritto pubblico.

3. A Commission is hereby established which will have the responsibility:

a. of examining into the situation of all persons believed to be in any of the categories listed in paragraph 1 above and of directing the removal or dismissal from any position with any administration or undertaking listed in paragraph 2 above, of such persons as are determined by the Commission to be in one or more of the categories listed in said paragraph 1.

b. of examining the case of all those who received advantages of whatever kind from their collaboration with the Germans from 10 June 1940 and of effecting the epurazione of all administrations and aziende indicated in [illegible] paragraph 2.

4. The Regional Commissioner hereby delegates to the Commission power and authority to promulgate subject to his approval, such rules of procedure as will enable the Commission to discharge its resporsibilities as set forth in paragraph 3 above, and to sit in sections of not less than three members at such times and places as the President of the Commission may direct.

5. All Regional Officers of Allied Military Government as well as Italian officials will render such aid and assistance to the Commission as will insure proper enforcement of said Regional Order No. 1 and this Order.

6. All decrees heretofore issued by the Prefects of the several Provinces in conformity with, or in aid of, said Regional Order No. 1, insofar as they conflict with the powers of the Commission, will be repealed and cancelled. 1065

7. Each official and employee of the administrations and ente listed in paragraph 2 must fill out a scheda personale.

8. The Commission, in addition, shall have the power to require any person to file a scheda personale with it.

9. The Commission has the power and authority to reexamine the cases of persons heretofore removed as Fascists from any position with any of the administrations or undertakings listed in paragraph 2 above and may recommend to the Regional Commissioner the reinstatement of any person who was unjustifiably removed.

10. The operation and effect of this Order is limited to the ex-Governatorato of Rome.

CHARLES POLETTI
Colonel,
Regional Commissioner

DISTRIBUTION:-
All Divisions Rome Region HQ.
Rome Area Command
Allied Control Commission HQ
Sindaco
Giunta Communale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

I-J

QUARTIERE GENERALE
COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
REGIONE DI ROMA

ORDINE REGIONALE
NUMERO 1

26 Giugno 1944

1.- Sono considerati fascisti e pertanto soggetti alle disposizioni di questo Ordine le persone comprese nelle categorie seguenti:

a)- coloro che hanno avuto la qualifica di "sansepolcrista", "squadrista", "antemarcia", "marcia su Roma", "spiarpa littorio";

b)- coloro che, durante il regime fascista, furono membri del Governo, del Gran Consiglio, dell'Accademia d'Italia e del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato;

c)- coloro che furono presidenti, vice presidenti e segretari dirigenti di corporazioni, confederazioni, federazioni o unioni sindacali;

d)- coloro che furono segretari o vice segretari nazionali del partito fascista o membri del direttorio nazionale o ispettori nazionali del partito fascista;

e)- coloro i quali, iscritti al partito fascista, furono nominati senatori dopo il 3 gennaio 1925 e, successivamente a tale nomina, ottennero un qualsiasi incarico o posto in un'amministrazione o azienda di cui al successivo articolo 2 del presente Ordine;

f)- coloro i quali, nominati senatori prima del 3 gennaio 1925 e iscritti dopo tale data al partito fascista, ottennero successivamente un qualsiasi incarico o posto in un amministrazione o azienda di cui al successivo articolo 2 di questo Ordine;

g)- coloro che furono deputati fascisti al Parlamento o consiglieri nazionali;

h)- coloro che furono segretari federali, vice segretari federali o vice segretari federali amministrativi;

i)- coloro che furono membri di direttori federali o di direttori di fasci di combattimento o fiduciari rionali in comuni capoluoghi di provincia;

l)- coloro che furono ispettori federali o ispettori di zona;

m)- coloro che furono presidenti o membri della corte centrale o delle commissioni federali di disciplina del partito fascista;

1064

n)- coloro che furono durante il regime fascista, presidi, vice presidi o rettori di provincia;

o)- coloro che furono, durante il regime fascista, podestà, vice podestà, consultori o commissari governativi o prefettizzi di comuni capoluoghi di provincia;

p)- coloro che furono, durante il regime fascista, podestà di comuni con una popolazione superiore, secondo i dati dell'ultimo censimento, ai 50.000 abitanti;

q)- coloro che furono segretari politici;

r)- coloro che furono fiduciari rionali di fasci femminili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

...; del Gran Consiglio, dell'Accademia d'Italia e del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato;

c)- coloro che furono presidenti, vice presidenti e segretari dirigenti di corporazioni, confederazioni, federazioni o unioni sindacali;

d)- coloro che furono segretari o vice segretari nazionali del partito fascista o membri del direttorio nazionale o ispettori nazionali del partito fascista;

e)- coloro i quali, iscritti al partito fascista, furono nominati senatori dopo il 3 gennaio 1925 e, successivamente a tale nomina, ottennero un qualsiasi incarico o posto in un'amministrazione o azienda di cui al successivo articolo 2 del presente Ordine;

f)- coloro i quali, nominati senatori prima del 3 gennaio 1925 e iscritti dopo tale data al partito fascista, ottennero successivamente un qualsiasi incarico o posto in un amministrazione o azienda di cui al successivo articolo 2 di questo Ordine;

g)- coloro che furono deputati fascisti al Parlamento o consiglieri nazionali;

h)- coloro che furono segretari federali, vice segretari federali o vice segretari federali amministrativi;

i)- coloro che furono membri di direttori federali o di direttori di fasci di combattimento o fiduciari rionali in comuni capoluoghi di provincia;

l)- coloro che furono ispettori federali o ispettori di zona;

m)- coloro che furono presidenti o membri della corte centrale o delle commissioni federali di disciplina del partito fascista;

n)- coloro che furono durante il regime fascista, presidi, vice presidi o rettori di provincia;

o)- coloro che furono, durante il regime fascista, podestà, vice podestà, consultori o commissari governativi o prefettizzi di comuni capoluoghi di provincia;

p)- coloro che furono, durante il regime fascista, podestà di comuni con una popolazione superiore, secondo i dati dell'ultimo censimento, ai 50.000 abitanti;

q)- coloro che furono segretari politici;

r)- coloro che furono fiduciarie provinciali di fasci femminili;

s)- coloro che furono, durante il regime fascista, presidenti, vice presidenti, amministratori di una amministrazione o azienda di cui al successivo articolo 2 di quest'Ordine;

t)- coloro che furono, durante il regime fascista, radio commentatori politici;

u)- coloro che, durante il regime fascista, furono direttori o redattori capo di giornali o rivista politiche;

v)- coloro che, giornalisti o pubblicisti di professione, esaltarono, dopo il 3 gennaio 1925, le idee e le finalità politiche del fascismo;

1064

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

1-K

x)- coloro che furono membri in servizio permanente effettivo della M.V.S.N.,ad eccezione e salvo che non rientrino in altre categorie del presente articolo:

(1) degli appartenenti alla milizia contraerea o alla milizia costiera;
(2) degli appartenenti alla milizia forestale, già funzionari o impiegati della amministrazione forestale prima della istituzione di detta milizia forestale;

y)- coloro che sono stati insigniti di onorificenze dal governo tedesco per speciali servizi resi al partito nazista;

z)- coloro che furono, durante il regime fascista, componenti delle commissioni per il confino di polizia.

2.- Tra gli incarichi, impieghi ed uffici nelle amministrazioni statali o in altre direttamente o indirettamente controllate dallo stato, dai quali le persone considerate fascisti dovranno essere rimosse, vanno inclusi quelli occupati nelle seguenti amministrazioni o aziende:

a)- le Amministrazioni dello Stato o quelle comunque controllate dallo stato, ivi comprese le amministrazioni o aziende parastatali;

b)- i corpi di polizia che non siano quelli facenti parte dell'Esercito Italiano e, come tali, soggetti ad un diverso processo di defascistizzazione;

c)- i corpi per i servizi anti-incendio;

d)- le amministrazioni dell'ex Governatorato di Roma;

e)- le aziende che, in qualunque momento dopo il 28 ottobre 1922 abbiano ricevuto assistenza finanziaria o sussidi dallo Stato Italiano o da una amministrazione provinciale o comunale o dall'ex Governatorato di Roma;

f)- le aziende che esercitano o controllano sia direttamente che indirettamente;

1063

(1) ~~servizi di trasporti terrestri, aerei e marittimi;~~
(2) produzione o distribuzione di gas o elettricità;
(3) acquedotti o distribuzione di acqua;
(4) servizi telefonici o di radio-trasmissioni;
(5) cooperative edilizie di produzione o di consumo;
(6) consorzi di qualsiasi natura essi siano;
(7) enti di bonifiche.

g)- le aziende che esercitano o controllano, sia direttamente che indirettamente, istituto finanziari di previdenza o di assicurazione;

h)- la banca d'Italia e qualunque altra azienda bancaria;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

...per il controllo di polizia.

2.- Tra gli incarichi, impieghi ed uffici nelle Amministrazioni statali o in altre direttamente o indirettamente controllate dallo stato, dai quali le persone considerate fascisti dovranno essere rimosse, vanno inclusi quelli occupati nelle seguenti amministrazioni o aziende:

a)- le Amministrazioni dello Stato o quelle comunque controllate dallo stato, ivi comprese le amministrazioni o aziende parastatali;

b)- i corpi di polizia che non siano quelli facenti parte dell'Esercito Italiano e, come tali, soggetti ad un diverso processo di defascistizzazione;

c)- i corpi per i servizi anti-incendio;

d)- le amministrazioni dell'ex Governatorato di Roma;

e)- le aziende che, in qualunque momento dopo il 28 ottobre 1922 abbiano ricevuto assistenza finanziaria o sussidi dallo Stato Italiano o da una amministrazione provinciale o comunale o dall'ex Governatorato di Roma;

f)- le aziende che esercitano o controllano sia direttamente che indirettamente;

1063

(1) ~~servizi di trasporti terrestri, aerei e marittimi;~~
(2) produzione o distribuzione di gas o elettricità;
(3) acquedotti o distribuzione di acqua;
(4) servizi telefonici o di radio-trasmissioni;
(5) cooperative edilizie di produzione o di consumo;
(6) consorzi di qualsiasi natura essi siano;
(7) enti di bonifiche.

g)- le aziende che esercitano o controllano, sia direttamente che indirettamente, istituti finanziari di previdenza o di assicurazione;

h)- la banca d'Italia e qualunque altra azienda bancaria;

i)- le aziende controllate sia direttamente che indirettamente dallo Stato Italiano o da un ente di diritto pubblico.

3.- E' costituita un'apposita Commissione che avrà il compito:

a)- di indigare sulla situazione di ciascuna delle persone comprese in una delle categorie indicate dall'articolo 1 e di ordinarne la rimozione o il licenziamento dagli incarichi, impieghi o uffici delle medesime persone occupati nelle amministrazioni o aziende elencate nell'articolo 2, ove sia dalla Commissione stessa accertata la loro appartenenza ad una o piu' delle categorie di cui all'articolo 1;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

b)- di esaminare il caso di tutti coloro che hanno ricavato un vantaggio dalla loro collaborazione con i tedeschi dal 10 giugno 1940 e di curarne la epurazione nelle amministrazioni e aziende indicate nell'articolo 2.

4.- Il commissario regionale delega all'uopo alla Commissione di cui al precedente articolo 3, facoltà, autorità e poteri di:

a)- emanare con la sua preventiva approvazione norme regolatrici e obbligatorie per tutti, nell'ambito dell'ex Governatorato di Roma, del procedimento da seguirsi dinanzi alla Commissione stessa agli scopi indicati nei comma a) e b) del precedente articolo 3;

b)- di suddividersi in sezioni separate composte da non meno di tre componenti e destinate a riunirsi in luoghi, epoche e con le modalità ed i limiti che saranno di volta in volta stabiliti dal Presidente della Commissione stessa.

5.- Le Autorità del Governo Militare Alleato e quelle Italiane daranno ogni loro concorso e presteranno ogni loro assistenza allo scopo di assicurare e garantire l'esecuzione del presente Ordine.

6.- Ogni funzionario e impiegato nelle amministrazioni e aziende di cui all'articolo 2 dovrà riempire e depositare una scheda personale.

7.- E' inoltre in facoltà della Commissione richiedere a qualsiasi persona di riempire e depositare una scheda personale.

8.- La Commissione ha l'autorità di riprendere in esame i casi di,persone già rimosse quali fascisti da incarichi, impieghi ed uffici occupati in una delle amministrazioni o aziende indicate nell'articolo 2, e, qualora la rimozione risultasse ingiustificata puo' proporne al Commissario Regionale la riammissione in servizio.

10.- L'efficacia e la validità del presente Ordine sono limitate all'ambito territoriale dell'ex Governatorato di Roma.

1062

DISTRIBUZIONE:

- Sezioni Quartiere Generale, A.C.C. Regione di Roma.
- Rome Area Command.
- HQ. A.C.C.
- Sindaco di Roma e Giunta Comunale.

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

0316